


CAPITOLI  
DEL  
MONTE  
GRANDE  
DE MARITAGGI.



IN NAPOLI, MDCCXLVI.  
PER PIETRO PALUMBO.  
CON LICENZA DE' SUPERIORI.





*Deuosi Auertire, che le Armi di queste famiglie sono state tratteggiate regolarmente per dimostrare la colorita uarietà delle figure, che le compongono, et è una pratica ritrouata dagli Armeristi Oltremontani, la quale il Padre Francesco Monestrier della Compagnia di Gesù nella sua uerdadiera arte del Blarone esplica, et in questi studi manifestamente si uode.*










- |   |   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  |  |
| Oro   | Argento   | Azzurro   | Rosso<br>opure<br>Vermiglio   | Verde   | Nero   |






*Di tutti li Sig.<sup>ni</sup> Cavalieri Fundatori del Monte, che hanno Successori*

# ARMI, CANONI




# ARMI, ENOMI


*Delli Sig.<sup>ni</sup> Cavalieri Fundatori, che godevano al Monte, e poi sono estinte le loro discendēze*



*Alfonso della Duca  
Duca di Cutrofiano*



*Francesco Maria  
di Somma*




*D. Gio.<sup>ni</sup> d' Aquino*




*Giulio Caracciolo*



*D. Oratio Suardo*



*Ferrate Francesco  
di Rinaldo oggi Prin-  
ce di Ruffano*




*D. Giulio Monaco*




*D. Scipione Filoma-  
rino d' Oratio*




*Placido Dentice*




*D. Tomaso De Fran-  
cis Regio Consiglier*




*D. Vincenzo del Tufo*




*D. Andrea de Francis  
Mar. di Tauriano*



*D. Ani.<sup>ni</sup> Castellar olim  
Mar. di Vespucaro  
oggi di Grano*



*D. Vincenzo Morra*



*D. Carlo Andrea Carac-  
ciolo March. di Terracina*




*D. Carlo Spinello oggi  
Principe di Tarsia*



*D. Scipione di Sangro  
Duca di Casacalo*



*D. Gio. Battista di San-  
gro Principe di Viggiano*



*D. Gio. Battista Pisanelli*





# CAPITOLI


D E L

## MONTE GRANDE

DE' MARITAGGI,

E Conclusioni da tempo in tempo fatte.

*Ristampate nell'anno 1746.*



**D**Rimo, che i Cavalieri, che hanno da godere in quello debbiano pagare ducati mille, e cinquecento al detto Monte per una vice, cioè la quinta parte d'essi, che sono ducati trecento de contanti per tutto lo mese di Gennaro primo venturo dell'entrante anno 1639. con l'interessi dal detto primo di Gennaro, e questo per li Cavalieri che sono in Napoli, ed a rispetto di quelli, che sono fuori Napoli per tutto lo mese di Febraro similmente primo venturo 1639. con l'interessi predetti, e le restanti quattro parti, che sono ducati mille, e duecento fra quattro anni, incominciando dal primo del detto entrante mese di Gennaro 1639. avanti, cioè ogni anno in fine ducati trecento, & interim per loro interesse corrispondere, e pagare al detto Monte il sette per cento da semestre in semestre, e non pagando puntualmente detti semestri siano tenuti all'interessi d'essi all'istessa ragione di sette per cento, avendosi considerazione, che dovendosi dette quantità porre in compre per multiplico con tardare il pagamento di detti semestri s'impedisce detto multiplico, e lucro d'esso, e però, che se debba pagare detto interesse di detti semestri non pagati in tempo saltim dopò un mese, che farà maturato il pagamento del semestre con dichiarare, che volendosi tanto fra detti mesi di Gennaro, e Febraro, rispettive, ut supra, quanto poi tra detto quadriennio pagare tutti li detti ducati mille, e cinquecento, e rata d'interessi decorfi, sia lecito di pagarli, e li Governatori del detto Monte siano obbligati a riceverli, purché con questo non si differisca il pagamento delle tanne da pagarsi in fine di ciascheduno anno di detto quadriennio.

Modo del pagamento di quelli devono godere al Monte.

**S**Econdo, che non pagando detti Cavalieri detti ducati mille, e cinquecento, e loro interessi nelli tempi stabiliti ut supra, a rispetto di quello restaranno a dare per detti ducati mille, e cinquecento, e loro interessi, s'è concluso che finito detto quadriennio, detti Cavalieri obligati al pagamento d'essi si debbiano costringere juris, & facti remediis oportunis dalli Governatori del detto Monte avanti il lor Giudice competente, ed in caso che non fossero solvendi, fatta discussione, quale discussione s'intenda fatta ogni volta, ch'il Monte avrà spedite lettere exequa-

Pena della negligenza alla contribuzione, e pagamento.

A

to-

2  
toriali contra il debitore, ed elassi due mesi, computando dal dì, che saranno spedite dette lettere, e detto Monte non farà stato pagato, restino essi, e loro descendentì esclusi dal beneficio di detto Monte, senza speranza di purgare la mora, nè essi, nè loro descendentì, nè di potere ricuperare il pagato, quale s'intenda donato al detto Monte, ed in beneficio di quelli, che saranno osservanti.

**Capitale del Monte.**

**T**erzo, il capitale di questo Monte s'intenda essere non solamente li ducati mille, e cinquecento, che al presente contribuisce ogn'uno di detti Fundatori per la fundazione d'esso, ma anco tutte le terze, interessi, e frutti, che in qualunque modo pervenissero dalli detti capitali, ed interessi dal detto r. di Gennaro 1639. per anni venticinque immediate seguenti da doverli incorporare in capitale perpetuamente in ogni tempo che accaderanno, e questo capitale, e qualunque gran summa, che a quel tempo ascenderà debbia restare per l'effetto infra declarando.

**Compre come far si debbano.**

**Q**uarto, che detta moneta conforme s'anderà da detti Cavalieri paganda, e da detti Signori Governatori esigenda ut infra si debbia unire, e cumulare nel Banco del Sacro Monte della Pietà, quale da oggi detti Signori Fundatori eliggono per loro cassa, seu banco, e quella convertire in compra di tante annue entrate ad arbitrio de Signori Governatori di detto Monte, che pro tempore saranno, cioè di tutti d'essi, o almeno della maggior parte d'essi, ma eccedendo la compra da farsi, la summa de' ducati quattromila, che in tale caso si debbiano chiamare dodici Cavalieri di sei famiglie incluse in detto Monte, e la detta compra si debbia fare con il consenso di detti Governatori, e di detti dodici Cavalieri aggiunti, e delli detti s'attenda lo che concluderà la maggior parte d'essi con voti però secreti per bussola, dichiarando espressamente, che ciò s'intenda in quanto all'elezione di dette compre; ma in quanto alle cautele, e scritture s'intenda esser rimesso il peso alli detti Governatori del Monte, li quali solo possano stipulare, cassare istrumenti, ed obliganze; quietare debitori, firmare polise de'Banchi, ed altre scritture, tanto pubbliche, quanto private, e che le cose fatte da essi vagliano, siccome fatte da tutti li Signori Fondatori, ma a rispetto delle dette compre con le sottoscritte qualità, e dichiarazioni, & non aliter, nec alio modo.

Che dette compre non si possono fare con persona alcuna particolare, quali espressamente si proibiscono.

Ch'in dette compre si abbia da fare espressa menzione, che detta moneta è del Monte, acciò che dette compre restino specialmente obligate, ed ipotecate al detto Monte con privilegio di prelazione, come robba comprata di moneta del detto Monte, con tutte le clausole solite, e consuete a consiglio dell'Avvocato, che tunc temporis farà di detto Monte.

**Vincolo nelli patti di retrovendere.**

Ch'in dette compre si debbia ponere condizione espressa, che li venditori al tempo delle ricompre di dette entrate vendute al detto Monte debbiano depositare li prezzi in pubblico Banco in Napoli, vincolati per doverli da detti Governatori, ut supra, convertirsi in altra compra, o compre ut supra, e detto deposito intimarlo a tutti li Governatori, ch'a quel tempo si ritrovaranno in Napoli, ed al governo del detto Monte, ita che

li

li depositi fatti d'altra maniera s'intendano per non fatti, e stiano a rischio, pericolo, e fortuna delli depositanti, e le terze corrano a beneficio di detto Monte, come se li depositanti non avessero fatti, e notificati detti depositi.

Che in caso che si ritrovassero, ed a detti Signori Governatori, ut supra paresse di fare compra de'censi perpetui dentro questa Città, e suo Distretto, e Casali, seu sopra le tre Sbarre, o altra entrata perpetua, le sia lecito, purchè non si comprino Terre, Massarie, seu Case così dentro, come fuora Napoli, quali compre espressamente si proibiscono.

Proibizione di  
Masserie, Ter-  
re, e Case,

**Q**uinto, che detta moneta paganda da detti Cavalieri Fondatori abbia d'andare sempre in multiplico di dette compre, ut supra, tanto li detti capitali, quanto l'interessi, seu frutti per detti anni venticinque continui, numerandi dal detto primo dell'entrante mese di Gennaio 1639., e finiti detti anni venticinque, che s'abbia da chiamare l'assemblea generale di tutti quelli Cavalieri, che godono il beneficio di detto Monte, purchè in essa non abbiano voto quelli Cavalieri, che non avranno finito l'età d'anni decedotto, ed in presenza di tutti detti Cavalieri, che si legga lo stato, nel quale all'ora si ritroverà detto Monte, così di capitale, come di dette annue entrate, e si debbiano fare tanti maritaggi di dette entrate, quanti capono, preferendosi sempre le Monache alle Maritande, ut infra.

Tempo dello  
multiplico dell'  
entrate sino all'  
apertura del  
Monte.

Età de' Sig. Ca-  
valieri per vo-  
tare.

Maritaggi da  
farsi dopo l'a-  
pertura.

**S**esto, che in caso, che dopò detti anni venticinque, che sarà aperto detto Monte per detti maritaggi succedesse, che in alcun anno non ci fussero Signore, che doveessero conseguire detti maritaggi, tutti, seu alcuno d'essi, che detta entrata di detto anno, seu rata d'essi, che sopravanzerà si debbia porre in compra con l'istesse dichiarazioni, ut supra, quali compre debbiano andare in multiplico per altri anni venticinque con tenerne conto a parte del Monte de' mascoli, al quale multiplico a parte per detto Monte de' mascoli si debbiano anco aggregare tutte le doti, che per mancamento de' figli avessero a ritornare a detto Monte, ut infra, ed anco qualsivoglia altre escandescenze, ed altri legati, seu donazioni, che se facessero al detto Monte, e del di più, ut supra, s'intenda fatto detto Monte de' mascoli, e l'annue entrate, che si ritroveranno dopo detti anni venticinque di detto Monte de' mascoli s'abbiano da dividere egualmente trà li Cavalieri, che all'ora goderanno il beneficio di detto Monte, cioè alli figliuoli delli dieci anni infino alli venti della loro età, e non più, ed alli vecchi dell'età d'anni sessanta per infino che viveranno, e non vi essendo tali, si dividano fra l'altri, ch'all'ora si ritrovaranno ad ogn'uno la sua parte eguale, con dichiarare, che sopra dette entrate non si possi quomodolibet acquistare ragione, nè azione alcuna alli creditori delli detti, nè anco al Regio Fisco per qualsivoglia delitto, etiam di ribellione divina, vel umana, etiam in primo capite, ma in tal caso prima di detti delitti, ne siano ipso jure, ipsoque facto privati, e la detta loro porzione s'accresca all'altri, ed a rispetto delli creditori sia l'istesso, ch'eo ipso, che lo creditore potesse pretendere, e n'ottenesse sentenza (il che non pare possibile essendo questa prestazione d'alimenti quotidiani) che in tal caso s'intenda la parte del detto acquistata all'altri pro rata.

Monte di Ma-  
scoli.

Maritaggi in che tempo avranno da conseguirsi, e Dote.

**S**ettimo a rispetto di detti maritaggi, che se debbiano con le sottoscritte qualità, e condizioni, & non aliter.

Maritaggi come s'abbia a disporre d'essi.

Primo, che lo maritaggio, che avrà d'avere la donna inclusa in detto Monte, sia de' ducati diecimila, e che la donna, che avrà con effetto da conseguire il beneficio del detto maritaggio sia d'anni diciotto compiuti, e che abbia effettivamente concluso il matrimonio per verba de presenti vis, & volo, e conforme l'altre circostanze ordinate per lo Sacro Concilio Tridentino, e Sacri Canonj, e non altrimenti; Ita che non essendo maritata, ut supra, & non avendo detta età d'anni diciotto compiuti, non possa pretendere, ne dimandare detto maritaggio, seù dote di ducati diecimila, se non dopò, che avrà finiti dett'anni dieciotto. Verum morendo detta maritata prima, che finisca detti anni dieciotto con figli legittimi, e naturali di matrimonio, ut infra, possano detti figli nel tempo che detta lor madre averia finiti detti anni dieciotto pretendere, e dimandare detta dote, ma morendo senza figli non possa detta donna aver pretensione alcuna, ne anco d'un carlino, perche, non avendo finiti detti anni dieciotto, non si l'è acquistata ragione alcuna, e l'aver dichiarato, che li figli dopò, ch'averia detta donna finito detta età possano pretendere detta dote, è stato ex benignitate del Monte, e però non si deve estendere, o ampliare ad altro caso, seù disposizione di detta Signora: ma in caso, che morissero maritate, e d'anni dieciotto finiti senza figli, possano disporre della quinta parte di detta dote, e tutto lo di più vadi in beneficio del Monte, e non disponendo di detto quinto, che similmente resti in beneficio del Monte, e non delli eredi ab intestato, e morendo di detta età ut supra, e con figli non possa disporre se non della decima parte di detta dote, servata la forma della consuetudine di Napoli, in scriptis redapta, e che morendo detti figli in pupillari etate, vel ab intestato quancumque senza figli legittimi, e naturali dette doti di ducati diecimila, seù di ducati nove mila, avendo forse delli altri mille disposto la madre, debbiano restituirse al detto Monte, e però nelli Capitoli matrimoniali da farsi, si debbiano ponere detti patti espressi della disposizione, e restituzione di dette doti nelli casi predetti in beneficio di detto Monte.

Restituzione de' Maritaggi al Monte quando sia &c.

Secondo che in tanto dette Signore maritande possano pretendere, e godere il beneficio, e dote di ducati diecimila da pagarli da detto Monte, in quanto siano descendenti legittimi, e naturali, e non legittimate per subsequens matrimonium da i Cavalieri, che godono il beneficio del detto Monte, e che abbiano pagato nelle tante ut supra espressè, li detti ducati 1500. ed interessi ut supra, & non aliter, nec alio modo.

Matrimonj delle Signore del Monte come debban essere.

Terzo, che dette Signore si debbiano maritare con Cavalieri nobili, ancorche fussero forastieri, e di nobiltà senza reprovio, ed eguali a i loro ascendenti di famiglie, che siano passati per abiti militari di Sua Maestà, cioa S. Giacomo, Calatrave, ed Alcantara passate per giustizia, conforme ancorj l'abito di S. Giovanni Gierosolimitano, e che oltre di ciò detti matrimonj li debbiano fare con volontà, e consenso in scriptis delli padri, fratelli, zii carnali, e fratelli consobrini dell' istessa famiglia, e non di tutti d'essi conjuntivi, ma delli più prossimi, e di più, che detti matrimonj si facciano con consenso delli Governatori del detto Monte, che tunc temporis saranno, o della maggior parte d'essi, con voti però segreti per bussola, quali

quali sudetti consensi non si possano verificare se non solo con la firma delli detti, da farsi nell'istessi Capitoli, & non aliter, e nelli Capitoli matrimoniali si debbia ponere per patto espresso la disposizione di detta dote promessa a detta Signora, con la restituzione d'essa a beneficio del detto Monte conforme di sopra sta dichiarato, e che detta dote si paghi vincolata per convertirsi in compra con consenso in scriptis delli Governatori di detto Monte, per sicurtà di detto Monte, per osservanza della promessa di detta restituzione da farsi al detto Monte, nelli casi ut supra espressi, e così si debbia osservare, mentre durerà l'interesse di detto Monte per causa di detta restituzione promessa, ut supra, e che facendosi detti matrimonj senza detti consensi, e con persone non comprese ut supra, o senza ponere detti patti in detti Capitoli matrimoniali, ut supra, in ciascuno di detti casi restino dette Signore ipso jure, ipsoque facto, private del beneficio di detto Monte, come se non fossero descendenti da detti Cavalieri, che godono in detto Monte, e s'abbiano penitus per estranee, ne possano adverso di ciò pretendere purgazione di mora, seù restituzione in integrum, seù qualsivoglia altra ragione, alle quali (quatenus competesse) da ora s'intenda renunciato, atteso con tali condizioni, leggi, e patti, detti Cavalieri hanno eretto detto Monte, ch'altrimenti non l'averebbero fondato, e l'è piaciuto donare dette doti a quelle che adempiranno dette condizioni; e non ad altre, che non l'offervassero, perche così li è piaciuto; e piace, essendo ad ogn'uno lecito di ponere alla sua robba quelle condizioni, che meglio li pare, e piace.

Quietanze, e rinunci di marittane.

Quarto, che dette Signore a tempo del lor maritaggio, e promesse di detta dote di ducati diecimila da pagarli dal detto Monte, debbiano fare amplissime renuncie a beneficio di detti lor padri, seù fratelli, di tutto quello che potessero pretendere di beni paterni, e materni per causa di loro legitime, porzioni, paraggi, ed altra qualsivoglia successione quomodocunque, & qualitercunque, con renuncia anco di tutte le successioni, in amplissima forma a consiglio de Savj di dette persone in beneficio de' quali l'averanno da fare dette cessioni, avendosi detta dote dal Monte, come fuisse pervenuta da beni paterni, e materni, che le renuncie predette ricevuti, che averanno li maritaggi, ancorche non si facessero s'abbiano per fatte, quali maritaggi si li debbiano pagare con condizioni, che debbiano fare dette renuncie; Verum in caso, che dette Signore per disposizione di ragione, li spettasse maggior porzione, seù paraggio di quello, li promette il detto Monte, ch'in tal caso non siano tenute renunciare, ma solo escomputare detta dote del Monte in detta pretesa porzione, o paraggio, come se detta dote del Monte s'avesse da beni paterni, seù materni, ita che tanto meno li spetti nelli beni di detti suoi ascendenti.

Quietanze, e rinunci di marittane.

Quietanze, e rinunci di marittane.

Quinto, che tutti li predetti requisiti, condizioni, e vincoli posti in detti matrimonj s'abbiano ad unquem d'osservare non solo nel primo accasamento, ma anco nel secondo, ed altri, che a ciascheduna di dette Signore occorresse.

Quietanze, e rinunci di marittane.

Sesto, che detta dote a dette marittande, seù monacande, o che menando vita spirituale, ut infra, se le dia come chiamate ex propria persona, ita che il padre, seù fratelli non possano di quelle disporre, ne quomodolibet partecipare, ed in essi non s'acquisti ragione, nè azione alcuna, nè a creditori, nè al Regio Fisco, in caso de confiscazione de beni, etiam ex capite rebellio-

bellionis divinæ, vel humanæ, etiam in primo capite, neque ex ratione incapacitatis di dette donne, come figlie di tali, ma, che sempre restino libere, ed explicite in beneficio di dette Donne.

Settimo, ch'al beneficio di detto Monte, tanto per detti maritaggi, quanto per monacaggi le Signore, ch'eliggeranno vita spirituale, ut infra, s'intendano solamente chiamate, e debbiano godere quelle, che nasceranno da madri nobili, ut infra, dopò dieci mesi numerandi dal detto primo di Gennaio 1639. e delli aggregandi dieci mesi, dopò fatta l'aggregazione, dichiarando, che tanto le nate prima, quanto quelle nasceranno frà detti dieci mesi siano solamente escluse, e non comprese in detto Monte.

**Dame preferite nelli Maritaggi.** Ottavo, che concorrendo più donne in detti maritaggi sia preferita quella, che tenerà maggiore età, purchè sia maritata, ed abbia finito la detta età d'anni diciotto, come sopra, già che senza dette qualità non se li può pagare detta dote, e subentri l'altra immediatè, che viene oppresso, ed averà dette condizioni, ma occorrendo, che vi fussero, e concorressero a detto maritaggio più donne, che fussero nate in un medesimo giorno, intendendosi d'una ora di notte sin' a ventiquattro hore, si dichiara; che frà di loro non sia anteriorità, ma tutte gionte debbiano concorrere nel medesimo maritaggio, cioè, che quando ci saranno docati diecimila esatti, o maturati, come di sopra, che s'abbiano da repartire trà loro, e s'abbia da fare detto ripartimento fino a tanto, che averà avuto ciascuna d'esse li docati diecimila intieri.

Nono, ch'il detto beneficio lo debbiano godere solamente quelle Signore, che nasceranno da matrimonj fatti, con le qualità, e condizioni dichiarate di sopra nelle Signore si maritaranno, dovendosi osservare l'istesso a rispetto de' Cavalieri al detto Monte, che si casaranno, e questo s'intenda a rispetto delli futuri, già che è molto notorio, che li Signori Fundatori di detto Monte, che imponeno in detta Capitulazione, e si trovano casati han fatto matrimonj condegni, e però detta qualità si pone nelli matrimonj, che si fanno dal dì della detta Capitulazione avanti.

**Dame Monacande,**

**O**ttavo, che a quelle Signore descendenti, ut supra, da quelli Cavalieri, che godeno il beneficio del Monte, alle quali in caso, che si maritassero li competeria la dote, ut supra, che ispirate da N. S. si volessero monacare, si stabilisce, che se li dia l'elemosina dotale, che si sole dare al Monasterio, dove entrerà, con le sottoscritte dichiarazioni, e vincoli, & non aliter.

**Dote di Monaca.**

Primo, che detta dote non possa eccedere la summa di docati mille, e cinquecento, li quali si averanno da pagare dopò aperto il Monte, conforme è solito pagarle al Monasterio, dove entrerà.

**Spesa per Monacaggi.**

Secondo, ch'all'istessa Monaca, oltre detta dote di ducati mille, e cinquecento, se li debbia anco dare tutto quello, ch'è solito darle al detto Monasterio per li mobili, seù fornimenti, e spese, che occorreranno nel monacaggio, professione, e sacrazione, purchè dette spese non eccedano la summa di docati cinquecento da pagarli in due tande, cioè nel monacaggio, e professione, perche infino a detta somma vuol essere tenuto detto Monte, e non più, ità che essendo detta spesa meno di detti ducati cinquecento, sia tenuto a quello meno, ed essendo più non sia tenuto, eccetto, ch'a detti ducati cinquecento.

Terzo

Terzo, ch' a rispetto delli vitalizj, non sia tenuto detto Monte a dar più a ciascheduna di dette Monache d'annui ducati ottanta lor vita durante da pagarli in due tande ogni sei mesi la rata incomincianda dal dì che avrà fatta la professione in detto Monasterio; Verùm a rispetto delli Monasterj osservanti darli per vitalizj il solito darli a detti Monasterj d'annui ducati cinquanta.

Vitalizj di Monaca.

Quarto, che dette Monache, nel tempo di detta loro professione, che riceveranno detta elemosina dotale debbiano fare amplissime renuncie di tutte le successioni, porzioni, legitime, paraggi, che quomodolibet li spettassero, o potessero spettare sopra li beni, ed eredità paterne, materne, fraterne e di qualsivoglia altri parenti, in quocumque gradu, in beneficio delli lor padri, seù fratelli, o altri prossimiori a chi spettasse l'eredità paterna, o materna d'esse Monache, ed estendersi dette renuncie, con tutte le clausule solite, ed opportune in amplissima forma a consiglio de Savj delle persone in beneficio di chi s'hanno da fare dette renuncie, con dichiararsi ch' a fine di dote, ed altri emolumenti, che conseguiranno dal Monte s'abbia come le conseguisse- ro dalli beni di detti lor padri, madri, e fratelli, e però, che s'abbiano da computare nelle doti, seù paraggi, che da quelli potessero pretendere, e che dette renuncie subito che averanno ricevute dette doti dal detto Monte, ancorche non le facessero s'abbiano per fatte, quali dote se le debbiano pagare con condizioni da farsi dette renuncie, e non altrimenti.

Rinuncie di Monache.

Quinto, che in caso che dette Monache non volessero fare dette renuncie, pretendendo forsi spettarli più dalli beni paterni, e materni, che in tal caso, essendo forzati per sentenza di Tribunale Supremo detti padri, e fratelli a pagare paraggio a dette Monache di maggior summa, che non è quello potessero aver dal Monte, che in tal caso sia tenuto detto Monte pagare a detti padri, seù fratelli, che faranno costretti a pagare detto paraggio per tutto quello che saria stato obligato dare detto Monte a detta Monaca, in caso, che avesse fatta detta renuncia; purchè in dette sentenze, e giudizio sia inteso detto Monte per detto suo interesse.

Sesto, che in caso, che dette Monache, prima della professione per occasione d'infirmità, o altra causa legitima se n'uscissero dal detto Monasterio, e se ne ritornassero in casa delli loro padri, o fratelli, ed in lor defetto de zij carnali, o altri parenti, e si volessero maritare, che nel tempo li spettarà la detta dote si debbia in essa escomputare li ducati duecento, che avessero avuto nel tempo del monacaggio, o altra quantità, una con l'interessi dal detto dì, che lo riceverono, alla ragione d'otto per cento; Verùm non volendosi maritare, ma menare vita celibe, o per divozione, o infirmità ch' in tal caso (stando però in casa di detti padre, madre, fratelli carnali, seù parenti, & non aliter) se li diano annui ducati duecento, lor vita durante, da pagarli in due semestri, cioè ogni sei mesi in fine la rata d'essi, e ritrovandosi aver fatta professione, e poi con licenza della Sede Apostolica per occasione d'infirmità, o altra causa legitima se n'uscisse, sia tenuto il Monte (habitando però in casa di detti parenti, & non aliter) di pagarli similmente detti ducati duecento, avendo però detto Monte recuperata la dote pagata al detto Monasterio, & non aliter; Ita che non avendo recuperata detta dote non sia detto Monte tenuto ad altro, che al pagamento delli ducati ottanta, seù cinquanta annui vitalizj, conforme se li pagava, mentre stava dentro detto

Vitalizj delle Signore vogliono menar vita celibe.

detto Monasterio, abitando però con detti parenti, ut supra, Verùm quando maturarà il tempo, che li spetteria il maritaggio (in caso, che si fusse maritata) se le diano altri ducati cento, che sono in tutto ducati trecento, e l'istesso s'intenda per quelle Signore, che volessero stare mortificate in casa, o in un Monasterio Claustale, Verùm mutando parere, e volendosi maritare con le condizioni, e dichiarazioni, ut supra, sia di più tenuta a restituire tutte le quantità ricevute dal detto Monte con l'interesse decorso dal dì del pagamento fattoli dal Monte infino a quel tempo, che l'averia spettato detto maritaggio alla ragione d'otto per cento, quale quantità s'averanno d'escomputare in detta dote.

Monacaggi  
preferiti alli ma-  
ritaggi.

Settimo, che dette Monache, ed anco dette altre Signore, che non vorranno maritarse, ed eleggeranno vita spirituale, ut supra, che per dette quantità stabilite pagarà nel modo, e tempo, ut supra, siano preferite alli maritaggi, ancorche dette Signore, a chi in detto tempo spettasse lo maritaggio fusse anteriore in tempo, e così sempre che concorrerà detta monacanda, o per detta vita spirituale, con detta maritanda sia preferita, e prima pagata detta monacanda, seù dette, che eliggeranno vita spirituale, e dopò sodisfatte tutte le dette si debbia pagare la detta dote di ducati diecimila a quelle Signore, che per ragione, ut infra li spettarà, e questo sì perche eliggono vita spirituale, quale deve essere preferita alla temporale, come anco perche in esse concorre l'utilità, e beneficio del Monte pagandosi molto meno a dette, che eliggono detta vita spirituale, ch'a quelle, che maritandosi, eliggono vita temporale.

Ottavo, si dichiara, ch'alcuni Cavalieri, che godono il beneficio di questo Monte, godono anco il beneficio delli Monti delli Signori Capeci, ed altri Monti, li quali Monti hanno peso non solo di pagare le doti alle loro figlie, e descendenti a tempo de' maritaggi; ma anco alle monacande a tempo del Monacato, a quali anco si paga certa annua entrata vitalizia, come dalle Capitulazioni di detti Monti appare, ed acciò ch'a tempo che le Signore, e descendenti dalli Signori inclusi in questo Monte vorranno monacarse non occorrerà dubitare, che questo Monte non sia obbligato al pagamento delle doti alle Signore incluse in esso, sotto pretesto, che dall'altri Monti si paghino le doti, ed entrate vitalizie, perciò espressamente si dichiara; che le doti, ed il denaro stabilito per le piantanze, e mobili in questa Capitulazione si debbiano da questo Monte pagare al padre, fratelli, o altri parenti, che terranno peso, e cura delle dette monacande, a quali spettaria la lor successione abintestato escluso affatto il Monasterio, dove entreranno di poter pretendere, o dimandare cosa alcuna da questo Monte, dichiarando anco espressamente, che in questo caso per la presente Capitulazione non s'acquisti, nè s'indenda acquistata ragione, nè azione alcuna alle dette Signore monacande, e Monasterj, ma l'azione di recuperare la dote; e quello stà stabilito per le piantanze, e mobili sia delli detti padri, e fratelli, o altri parenti, come di sopra, riserbando solo a beneficio delle dette monacande l'annui ducati ottanta, seu cinquanta, ut supra lor vita durante, dovuti in vigore di questa Capitulazione, ut supra.

Nono, le Signore, che hanno da godere il beneficio di detto Monte, e maritaggio averanno d'essere quelle che nasceranno dopò dieci mesi, com-

pu-



putandi dal detto primo di Gennaio 1639. avanti, conforme s'è dichiarato nel settimo Capitolo, ed affinché si sappiano, quali esse siano, perciò s'ordina, che si facci un libro distinto de' nomi, e cognomi delli figlioli di detti Signori Fondatori mascoli, e femine descendenti legitimamente da' loro corpi, come ut supra dal primo di Novembre di detto anno 1639. avanti, e si dà obligo a detti Signori Fondatori, che debbiano dar nota distinta al detto Monte, e Governatori d'esso del nascimento di detti lor figli mascoli, e femine nomi, e cognomi, e sopranoi, che avessero con la fede del Parrocchiano, che l'ha battezzati, e del Compare, che l'ha tenuti nel battesimo, e della Mammana, che l'ha levati, e tutte dette Fedi con la giornata del detto nascimento, e battesimo, e con la firma de' testimonj, ed autentica di Notaro publico, quali fedi ut supra, per le Signore, e Cavalieri, che nasceranno dentro questa Città di Napoli, e suo distretto, si debbiano presentare fra giorni quindici, computandi dal giorno della loro nascita, e se nasceranno fuora Napoli, ma in Regno, si debbia dare detta nota fra due mesi dal dì della nascita, e nascendo extra Regno in qualsivoglia parte d'Europa, si debbia dare detta nota, fra un'anno dal dì della nascita, e se in altre parti più remote, quantunque distanti, si debbia dare detta nota fra due anni, dal dì della nascita predetta, e non presentandosi dette fedi del modo, come di sopra, nelli tempi predetti, ma dopoi elassi detti tempi, non li corra l'anzianità dal dì del lor nascimento; ma dal dì della presentata di dette fedi, come se fossero nate in detto giorno.

Decimo, quelli Cavalieri Fondatori di detto Monte, che oggidì tenessero più figli mascoli, possano per il pagamento fatto da ciascheduno d'essi di detti ducati mille, e cinquecento nel modo ut supra, fare godere detti lor figli, purché detti lor figli non siano più di due, per ciascheduno Fondatore, ed in tal caso detti due lor figli abbiano l'istessi privilegi, e prerogative, ch'averanno li nascituri, dopò dieci mesi dal detto primo di Gennaio 1639. avanti, conforme s'è detto di sopra, purché detti altri figli non siano casati, seu appuntati matrimonj, conferma de' Capitoli, o parole, seu albarani, nel qual caso dovrà detto figlio pagare ducati mille, e cinquecento intieri, per la sua porzione, conforme pagano l'altri Sig. Fondatori.

Verum, caso, che detto Cavaliere avesse un figlio tantum, e la moglie gravida in tal caso il ventre possa godere, ed essendo mascolo, goda come mascolo, ed essendo femina, goda la femina per una volta solamente la dote, ancorchè nascano prima delli dieci mesi ut supra, dispensando alle dette, per essere il lor Padre entrato con un figlio, potendo il Padre entrare con due avendone, ed il ventre in quanto al suo beneficio s'ha per nato, purché nel ventre nasca uno, e nascendo due, goda il primogenito conforme la disposizione di legge, giacchè non può essere ammesso il ventre, se non per una persona, ed essendo entrato il Cavaliere nel Monte senza figli, goda il ventre, ancorchè d'esso nascessero due del modo, come di sopra s'è dichiarato, e questo s'intenda per questa prima sol volta, perche nell'altre figlianze s'attende, come di sopra s'è disposto nell'altri Cavalieri, che non godono, se non dopò li dieci mesi, con dichiarazione espressa, che detti Fondatori, ch'entreranno con due figli maschi, o vero con un figlio maschio, e ventre, come sopra, debbiano fra il termine di giorni otto d'oggi, dare nota distinta in potere di detti Signori Governatori, nella quale debbiano

Fedi di Battesimo de' maschi e femine da presentarsi al Monte immediatamente dopo nati.

Ingresso de' Cavalieri al Monte con due figli.

Ingresso de' Cavalieri con un figlio, ed il ventre pregnante.

dichiarare li nomi delli due figli maschi, o del figlio maschio, e del ventre della moglie ch'entra, e quandola moglie partorirà, debbia dar la nota distinta fra li termini; e nel modo conforme nell' antecedente Capitolo stà dichiarato del figlio, o figlia nata, acciò si possa notare nel libro, come sopra, e volendo le Parti per lor cautela, ricevute, di dette fedì di nascite, che presenteranno, e delli tempi, nelli quali l'hanno presentate e di tutti l'ademplimenti fatti per loro, che detti Signori Governatori siano obligati farcele, si dichiara anco che entrando alcuno Cavaliere minore d'anni diece, possa anco con esso far' entrare un' altro suo fratello utrinque congiunto minore, ed il pagamento di detti ducati mille, e cinquecento, basti per tutti due, avendosi mira, che se fusse stato vivo il Padre averia possuto entrare con tutti due detti figli, ed al tempo, ch'entrerà detto Cavaliere d'anni dieci debbia nominare il detto suo fratello minore.

**Matrimonj de' Cavalieri del Monte, come averanno da essere.** Undecimo, che li matrimonj, che averanno da fare li Cavalieri, che godono il beneficio di detto Monte debbiano essere con Signore di qualità, e nobiltà, conforme stà dichiarato nelli matrimonj, che averanno da fare le Signore, che godono il beneficio della dote del detto Monte, e però che vi sia il consenso anco delli Padri, e Fratelli, e delli Governatori del Monte, ed in caso di discordia del Padre, e Fratelli, basti il consenso delli detti Governatori, seu delle due parti d'essi per buccola secreta, e che detto consenso non si possi verificare se non con la firma delli detti, nelli detti Capitoli matrimoniali, e casandosi altrimenti senza dette qualità, e consenso, ut supra, ch'in tal caso le figlie femine, che nasceranno dal detto matrimonio non godano il beneficio di detto Monte, tanto a rispetto delli Maritaggi, quanto delli Monacaggi, e vita Spirituale; Verum a rispetto delli mascoli, facendo poi loro matrimonj convenienti alla loro qualità ut supra, che li loro figli, e figlie possano godere ut supra, e però, che si debbia fare un' altro libro a parte di tutti li matrimonj faranno detti Cavalieri, con dichiarare in esso la giornata della firma di detti Capitoli matrimoniali, e consenso in essi intervenuta delli detti Governatori, ed altri ut supra, e che detti libri si debbiano tenere, e conservarsi in una cassa con due chiavi, l'una de' quali debbia tenere lo Governatore più anziano, e l'altra lo più nuovo, e non si possa aprire se non in presenza di tutti li Governatori, o due parti d'essi, e similmente, che si debbiano tenere altri libri per l'entrate, ed effetti di detto Monte, ed anco un libro particolare delle liti, e negozj di detto Monte.

**Elezion de' Governatori del Monte, e della loro potestà.** Duodecimo, che per il governo di detto Monte s'eliggano cinque Governatori e Cavalieri, che godono in detto Monte non minori d'età d'anni venticinque, alli quali se li dà amplissima potestà di governare, ed amministrare l'entrate, ed effetti di detto Monte, con potere fare compre delli danari d'esso, del modo conforme di sopra stà dichiarato, e figgere etiam per mezzo de' Banchi, cedere ragioni, quietare, e fare tutto lo di più, che per servizio di detto Monte li compirà di fare, e ministrare, con potestà di sustituire ad lites tantum, e di porre Procuratori, Avvocati, Solicitatori, ed altri Officiali, e Ministri, ed ogn'altra cosa necessaria per servizio di detto Monte, proibendosi espressamente a detti Governatori l'alterazione, seu mutazione delli presenti Capitoli, quali se li riserba a sè la totale Assemblea di detti Cavalieri, ed in caso, che detti Governatori

fra

fra di loro dissentessero, che s'attendi, lo che farà la maggior parte d'essi, e non potendosi accordare, che sopra di ciò si chiami tutta l'Assemblea, e s'efegua quello, che della maggior parte d'essi farà concluso per bussola secreta.

Decimoterzo, che detti Governatori eliggendi debbiano governare due anni, e mezzo per uno, ita che ogni sei mesi si debbia chiamare l'Assemblea, con ordinare al Portiero di detto Monte, che per la giornata, ed ora stabilita chiami tutti li Cavalieri, che si troveranno in questa Città, che godono il beneficio di detto Monte, ed in essa si debbia leggere lo stato di detto Monte, con la nota delli capitali, ed annue entrate, che tiene, e dell'efiggenze, che ha da fare, e delle liti, se ne tiene, affinchè ogn'uno si possi inanimare, ed aggiutare l'interessi, e negozj di detto Monte, e poi s'eliga il Governatore nuovo, che averà da governare per detti due anni, e mezzo, dovendo ogni sei mesi uscire lo più antico, che averà finito detto tempo, ed in luogo d'esso eliggerfi l'altro, con le qualità ut supra, quale elezzione si debbia fare con dare li voti segreti alli cinque Governatori, quali dopò ricevuti detti voti, facciano ballottare quello che averà avuto maggiori voti, e ballottato, avendo la maggior parte, resti Governatore, e non avendo la maggior parte, s'abbia da ballottare lo secondo, che ebbe minori voti del primo, e più dell'altri, e così si debbia osservare per tutti quelli nominati, dichiarando, che quello, ch'è stato Governatore debbia astenersi, e non possa ritornare ad essere Governatore, se non elasso tanto tempo, quanto ha esercitato, e perche in questa prima elezzione, nello primo semestre, che s'averà d'eliggere lo nuovo Governatore, nissuno di detti Governatori averà finiti li due anni, e mezzo, e perciò per questa prima volta, dopò finiti li sei mesi della prima elezzione, s'averanno da bussolare detti cinque Governatori, per vedere chi d'essi averà d'uscire, per eliggerfi il nuovo Governatore, e così finito detto altro semestre s'averanno da bussolare l'altri quattro, chi di loro averà d'uscire, e così s'offerterà infino, che faranno finiti li primi due anni, e mezzo, di questa prima elezzione, che poi verrà ogni Governatore a governare li due anni, e mezzo intieri, mutandosi ogni sei mesi lo più antico conforme s'è detto, e questo acciocchè restino sempre li Governatori informati delli negozj di detto Monte, e mancando o per morte, o per assenza alcuno di detti Governatori, che li Governatori, che restano non possano fare altro Governatore in luogo del morto, o assente, ma che s'aspetti la prossima Assemblea, nella quale se facci il Governatore novo, juxta solitum, ed anco si facci un'altro in luogo del detto morto, o assente, il qual' eletto, debbia finire per quello tempo tantum, che mancò detto morto, o assente, avendo poi da vacare per tanto tempo, quanto ha esercitato, e fra essi Governatori non vi sia procedenza nel sedere; Verum nel firmare, s'attendi l'anzianità del governo, e per la prima elezzione, che non vi sarà anzianità di governo s'attenda l'anzianità dell'età preferendosi il più vecchio, e nel votare s'incominci dal più giovane del governo, e per la prima elezzione, ut supra s'incominci dal più giovane d'età, e così si continua per età.

Decimoquarto, che tutte le differenze, che nasceranno per occasione de' maritaggi, o di qualsivoglia altro negozio concernente al detto Monte tra Cavalieri, e Signore, che godono in detto Monte, si debbiano decide-

Governatori,  
loro durata, e come  
eliggerfi,

Compromessi  
è differenze tra  
le persone del  
Monte e loro  
prattica.

re, e determinare per li Signori Governatori di quello, feu delle due parti d'essi, purché non siano parenti infino al quarto grado inclusivè, alcuno di detti Governatori delli detti ch'averanno dette differenze, nel qual caso detto Governatore non intervenghi, ma lo determinino l'altri, purché non siano parenti, ut supra, e non restandovi Governatori almeno al numero di tre, che non siano parenti, si debbia chiamare l'Assemblea, e da quella s'eliggeranno altri Cavalieri del detto Monte, che in luogo delli Governatori parenti determinino insieme con li Governatori, che non sono parenti, e l'istesso si debbia osservare, quando alcuno di detti fusse sospetto ex capite inimicitia, o altra legitima causa, la quale subrogazione di detto Governatore, ed elezione in luogo del sospetto si debbia fare con l'istessa sollemnità, che s'è stabilita nell'elezione delli Governatori, e s'è stabilito, che detta determinazione sia senza figura di giudizio, ma summariamente, e che dalla detta provvisione, e decisione di detti Signori Governatori non se ne possa appellare, ne reclamare, ne meno per via di riduzione ad arbitrium boni viri, e quello, che di detta decisione si gravarà appresso Superiori s'intenda avere contradetto alla volontà delli primi Fondatori, e sia tenuto per mancatore di fede, con dichiarazione espressa, che non ostante qualsivoglia cosa, che s'opponesse s'efeguisca l'ordine di detti Signori Governatori senza replica, e che ritrovandosi forse dette differenze introdotte in qualsivoglia Tribunale, possano detti Signori Governatori dimandare la remissione per averla da conoscere loro, ut supra, ne se li possa detta remissione contradire, e se li debba concedere per avere a determinare, ut supra.

**Elezione del  
Notaro.**

Decimoquinto, s'è stabilito, che per servizio di detto Monte s'eliga uno banco per cassa, come sopra nel Capitolo terzo, ed anco un Notaro, quale da oggi s'elige Notar Gio: Battista di Bologna, quale averà da fare tutte le cautele, e negozj di detto Monte, con aver obbligo, che subito fatte le cautele in beneficio di detto Monte, nè li debbia dar copia reassunta in carta di coiro, testata con li testimonj in forma probante, e bisognando li memoriali per l'affensi, per l'obligazionj di beni feudali, e Titolati dell'obligati a beneficio del Monte, li debbia subito fare, incaricando li Governatori, che pro tempore faranno, che stiano avvertiti di farsi consegnare subito detti istrumenti reassunti, quali faranno conservare in uno stipo particolare fatto per detto effetto, e detti memoriali li diano subito per spedirsi li Regjaffensi, i quali spediti, si conservino nell'istesso stipo colligati ogn'uno con il suo istrumento, e che detto Notaro debbia tenere un Protocollo separato per le scritture, e cautele di detto Monte, e del tutto si debbia dar copia al detto Monte, il quale di dette copie ne debbia fare uno libro, e così sempre s'abbia d'osservare, dando potestà a detti Governatori, feu alla maggior parte d'essi di poter mutare detta Cassa, Notaro, Avvocati, Procuratore, Razionale, Portiero, ed altri Officiali ad ogni loro semplice volontà, ed eliggere altri chi meglio li pareranno, e che il Protocollo, e fede del Notaro delle scritture del detto Monte, non si possi trasferire a' suoi eredi, ma si debba dare al Notaro, che succederà nel suo luogo, il quale s'averà d'eliggere per detti Signori Governatori.

**Tempo che deve stare aperto detto Monte, e dell' aggregazione de' Cavalieri a quello.**

Decimosesto, s'è concluso, che detto Monte debbia stare aperto per tutto il mese d'Aprile 1639., e che quelli Cavalieri, che vorranno entrare in quello, debbiano pagare quello, che anno pagato gl'altri Cavalieri nel modo,

do, come di sopra sta espresso, e ch'elasso detto mese d'Aprile si debba ser-  
 rare detto Monte, e non si possano aggregare più, nell'aggregazione de'  
 quali si debba osservare l'infra scritto ordine, che detti Cavalieri aggregan-  
 di siano obbligati ponere docati mille e cinquecento per ciascheduno, con-  
 forme sta dichiarato, con pagare li docati trecento nel tempo dell' ag-  
 gregazione con l'interessi di quelli alla ragione di sette per cento, de-  
 correndi dal detto primo di Gennaro 1639. avanti, infino al giorno  
 dell'aggregazione, e pagamento di quelli, e li restanti docati mille e  
 ducento nelli tempi, & tandem cogl'interessi, e condizioni, confor-  
 me di sopra stà dichiarato, a rispetto di detti Cavalieri Fundatori, qua-  
 le aggregazione si debba fare con ballotte secrete, nelle quali aggrega-  
 zioni non debbano intervenire meno di tre Governatori delli cinque, e  
 di venti Cavalieri Fondatori, quali non siano meno d'anni dieciotto,  
 e quello, che conchiuderanno le due parti intiere di detti Governatori,  
 e Cavalieri si debba eseguire, valendo in ciò tanto il voto d'uno delli  
 Governatori, quanto d'uno di detti Cavalieri Fondatori, che l'aggregan-  
 di possano entrare con due figli mascoli, come di sopra, e non altrimenti:  
 Verùm avendo moglie gravida, e partorendo figlia femina prima dell'aggre-  
 gazione, non goda detta figlia femina cosa alcuna in detto Monte, e per-  
 chè vi sono molti, che desiderano entrare in detto Monte, quali vanno pro-  
 curando firme delli detti Cavalieri Fondatori, il che detti Cavalieri Fon-  
 datori per degni rispetti non possono negarcele; perciò s'è conchiuso, che  
 di dette firme di detti Albarani non se n'abbia ragione alcuna; nè siano tenu-  
 ti li Cavalieri, che firmano detti Albarani, all'osservanza di quelli, ma  
 si debba fare detta aggregazione per bustole, del modo conforme s'è detto di  
 sopra, nulla habita ratione, di dette firme d'Albarani, e che finita detta  
 aggregazione, per nessuna causa si permetta più aggregazione, eccetto se  
 li detti Cavalieri, e numero stabilito mancasse, e s'estinguesse la metà,  
 ch'in tal caso l'altra metà, o minor numero che restasse, possono aggregare  
 altri, purchè detta aggregazione sia di persone nobilissime, conforme quel-  
 le, che vi sono, e ciò sia neminè contradicente di quelli Cavalieri, che si  
 ritrovaranno in Napoli, e chiamati dal Portiero interverranno nell'Assem-  
 blea, però s'effortano detti Cavalieri, ch'in detto caso d'aggregazione sia-  
 no sempre preferiti quei Cavalieri, che discendendo dalle famiglie, che  
 godono in detto Monte, purchè abbiano apparentato bene, ed a rispetto  
 del porre li docati mille e cinquecento con l'interessi, o altra summa si ri-  
 mette a detti Cavalieri dell'Assemblea, che s'aggiustino come meglio li pa-  
 rerà.

Decimosettimo, si dichiara, che morendo alcuno di detti Fondatori, o **Fondatori mo-**  
 qualsivoglia altro Cavaliere in futurum discendente da detti primi, seu do- **rendo senza figli,**  
 po aggregati, ut supra, senza figli, seu altri suoi discendenti legittimi, e **e discendenti li**  
 naturali, e non legittimati per subsequens matrimonium, ut supra, ch'in **docati 1500. posti**  
 tal caso la porzione, seu azioni delli mortis s'intenda estinta, & ex nunc do- **nel detto Monte**  
 nata, conforme la donano per titolo di donazione irrevocabile tra vivi al **restano a benefi-**  
 detto Monte, e persone, che godono in esso detti Governatori, ed altri **cio di detto Mon-**  
 Cavalieri accettanti, ed il Notaro pro absentibus, con le rinuncie, e giu- **te.**  
 ramenti in forma.

De-

**Ragioni che anno li Cavalieri del Monte, non possono trasferirsi in beneficio di Persona alcuna.**

Decim'ottavo, si dichiara espressamente, che nessuno di detti Signori Governatori, nè loro discendenti, nè altro, che godesse il beneficio di detto Monte in alcun tempo possa, nè vaglia in tutto, nè in parte cedere, o altrimenti trasferire le ragioni, che gli spettasse in detto Monte, nè in tutto, nè in parte, nè per qualsivoglia ragione, ancorchè urgente, e necessaria, e qualunque cessione, rinuncia, o translazione che si facesse, sia nulla, ed invalida, e non fortisca effetto alcuno in tutto, nè in parte, e nè tampoco si possa acquistare azione al Fisco, per qualsivoglia delitto, conforme sta dichiarato di sopra.

Decimonono, S' esortano tutti li Cavalieri, che faranno inclusi in detto Monte, a volersi dimostrare in tutte le azioni conformi in amore, e particolarmente volere con qualche impresa particolare del detto Monte unire l'arme d'essi Cavalieri a fine si conoschino da tutti per conformi.

**Messe da celebrarsi.**

Vigesimo, affinchè detto Monte sia perpetuo al servizio principalmente di Nostro Signore, e della sua Beatissima Madre sempre Vergine Maria Gloriosa, e poi di sua Maestà, e beneficio di questa nostra comune Città, e di tutti li Cavalieri Fondatori, e lor discendenti si stabilisce, che in una Chiesa, feu Cappella destinanda si debbano far celebrare due Messe il giorno, una per mantenimento dello Stato, e Monarchia di Sua Maestà, e perpetuazione, aumento, e conservazione di detto Monte, e Cavalieri, che godono in esso, e l'altra per l'Anime de' defonti Cavalieri, che similmente godono detto Monte, affinchè non solo in vita ne sentino comodità temporale, ma dopo morte n'abbiano ancor suffragj spirituali, le quali Messe si debbano celebrare da due Cappellani eligendi da detti Governatori, ut supra, dichiarando, che questa è una semplice divozione, non entrando ad obbligo alcuno, rimettendo ad essi Signori Fondatori di poterla ad libitum levare, diminuire, o ampliare, nè possa in ciò intromettersi la Reverenda Fabrica di S. Pietro, e volendosi intromettere, possano detti Signori di fatto levarle, ut supra.

**Assenso Regio da impetrarsi sopra le dette Capitolazioni.**

Vigesimoprimo, e finalmente la sopradetta Capitolazione, e convalidazione d'essa se ne debba spedire il Regio Assenso in particolare per la remissione, e cognizione delle cause, e differenze, che succedessero tra detti Cavalieri, ed altri, che godono il beneficio di essa, per occasione di dette doti, e maritaggi, ed altri beneficj pervenienti da detto Monte, itachè detto Monte s'intenda eretto, e fondato sotto la Real protezione, e che in quello in nessuno futuro tempo vi si possa intromettere persona alcuna Ecclesiastica, e sotto tali condizioni, leggi, e patti, detti Signori Cavalieri Fondatori anno eretto detto Monte, ed altrimenti non l'averiano eretto.

CON-

# CONCLUSIONI<sup>15</sup>

Da tempo in tempo fatte.



Ell'anno 1647. a' 7. di Luglio, per Assemblea, essendosi per li Signori Governatori di detto Monte Grande de' maritaggi proposto, che nella sudetta Capitolazione, sta proibito di fare compra del denaro con persone particolari, ed in conformità di ciò fin' al presente, si sono fatte dette compre con la Regia Corte, e Città di Napoli, avendosi avuto mira non solo alle rendite vantaggiose, ma alla facile esazione. E perchè oggidì si veggono li tempi mutati, a segno che si dubita di continuar a fare l'istesse compre; per moli rischi, che vi possono correre, giudicano espediente d'ampliare detta Capitolazione di che si possano fare dette compre, anco con persone particolari nella forma, che appresso si dirà, e come che nella detta Capitolazione sta riservato alla totale Assemblea la mutazione, o alterazione di quella. Perciò detti Signori Governatori, per il Portiero del nostro Monte, hanno fatto, con cartella, chiamare tutti li Signori Cavalieri, che sono in Napoli, ed ancorchè ciò fusse stato bastante a poter procedere legitimamente al detto atto, nulladimeno, per caminare con sodisfazione di tutti li Signori Cavalieri, che godono al detto Monte, li detti Signori Governatori fin dal mese di Febraro passato, avvisorno per lettere anco li Sign. Cavalieri assenti da Napoli, acciò se loro ritornava comodo, fussero venuti nella detta Assemblea, siccome di ciò l'infra scritto nostro Secretario ne fe piena fede. Ed essendosi intesa la detta proposta, il Signor Marchese di Terrecuso fu di parere, che dette compre si dovessero fare con la Casa Santa, e Banco della Santissima Annunciata tantum, ed altri Signori Cavalieri furono di parere, che dette compre, non solo si possano fare con la Regia Corte, o Città di Napoli, conforme per prima, ma anco con luoghi pii, e con persone particolari, con le seguenti osservanze, e qualità: Cioè, che per ciascuna compra da farsi, si debbia chiamare la totale Assemblea delli Signori Cavalieri, che godono al detto Monte, cioè quelli, che si ritroveranno in Napoli tantum, e s'esequa quello, che dalla maggior parte delli Signori Cavalieri, che veneranno nella detta Assemblea sarà conchiuso per bussola, e ballotte segrete; Però facendosi compre con particolari, il denaro si debba dare vincolato, o per impiegarlo in compra di beni stabili, burgensatici, o feudali in questo Regno, ovvero per impiegarlo in compra d'annui censi enfiteotici perpetui in questa Città, sue pertinenze, territorio, e distretto; con che il compratore paghi di suo proprio denaro libero, ed esplicito buona parte del prezzo, ovvero per converterlo in fabrica, o reparazioni di case in questa Città, o suoi Borghi, ovvero vincolato per estinzione di debiti di capitali, seu forti principali tantum, quali faranno stati contratti similmente per compra di beni stabili, o censi, o fabriche, seu reparazioni, con l'osservanze, e qualità, come sopra, precedentino speciali ipoteche, e cessioni di ragioni, per cautele vallate di Regj Assensi a rispetto de' feudali in forma valida, proibendosi espressamente il farsi dette compre con li

Ca-

Compre come  
devono farsi con  
Conclusione d'As-  
semblea

Cavalieri, che godono, e goderanno in detto Monte; Ed essendosi ballottato per bussola, e ballotte secrete, quali delli sudetti due pareri proposti, si doveva ballottare, è stato dalla maggior parte di detti Signori Cavalieri conchiuso, che si ballottasse il secondo parere, ed essendosi ballottato il detto secondo parere, è stato dalla maggior parte di detti Signori Cavalieri conchiuso, che s'esequa, cioè che dette compre si possano fare, non solo con la Regia Corte, e Città di Napoli, ma anco con luoghi pii, e persone particolari, con chiamarsi l'Assemblea, e con tutte l'altre osservanze, e qualità di sopra espresse, e non altrimenti, non ostante, che nella capitolazione sudetta, fu data facoltà alli Signori Governatori di potere fare le compre da docati quattromila in basso, e fu anco proibito di fare dette compre con persone particolari, ampliando, e limitando in questo particolare la detta capitolazione fol. 13. in libro Conclusionum.

**Regole per lo  
consenso alli Ca-  
pitoli matrimoniali  
per Assemblea.**

Nell'anno 1652. a' 30. di Giugno, per Assemblea, s'è conchiuso, che li Cavalieri, e Signore, che godono nel detto nostro Monte, al tempo de' loro casamenti, debbiano donare alli Signori Governatori, pro tempore, del nostro Monte, cioè a ciascuno d'essi, uno regalo d'una scatola di dieci libre di cose dolci di Genova, ed una dobla al magnifico Secretario del nostro Monte, e per questo effetto si diano in potere del detto magnifico Secretario docati dieciotto, acciò lui abbia pensiero di comprare, e mandare il detto regalo prima di dare il consenso, che conforme li stabilimenti della Capitolazione del nostro Monte si richiede al matrimonio, e capitoli matrimoniali, e non altrimenti fol. 22. lib. Concl.

**Polise non pos-  
sono firmarsi per  
le case, Conclusio-  
ne.**

Nell'anno 1659. a' 3. di Luglio, per li Signori Governatori avendo discorso fra di loro, che il firmarsi polise, o altre scritture del detto Monte in casa delli Signori Governatori, non è servizio del detto Monte, per l'inconvenienti, che sono successi. Perciò fu espressamente concluso, che qualsivoglia polise, o altre scritture, che dal detto giorno 3. di Luglio avanti, se doveranno firmare dalli Signori Governatori presenti, e futuri, del detto Monte, non si possano firmare in casa, ma unitamente per tutti li Signori Governatori, o maggior parte d'essi, nella solita camera del detto Monte, proibendo espressamente a qualsivoglia persona, che stanno nel servizio di detto Monte, non vadano in casa di nessuno Governatore per firmare polise, o altra scrittura fol. 31. a ter.

E più fu concluso, che le fedi di credito del denaro di detto Monte, si consegnino al Governatore più antico di detto Monte, e così debba sempre osservarsi per l'avvenire. E se alcuna persona, che sta al servizio del detto Monte contravenisse alla detta conclusione, in tal caso resti obligato a rifare al detto Monte tutto quello danno, che ne nascerebbe.

**Matrimonj tra-  
scriversi tutti a li-  
bro, Conclusione.**

Nell'anno 1660. a' 20. di Novembre per li Signori Governatori, per buon governo, e per togliere molti inconvenienti, che potriano nascere, fu espressamente concluso, che tanto a rispetto delli matrimonj, che da detto giorno 20. di Novembre 1660. avanti faranno li Signori Cavalieri, quanto delli matrimonj, che faranno le Signore, che godono in detto Monte, se ne debbiano fare Conclusioni in due libri a parte, cioè uno per li Signori Cavalieri, e l'altro per le Signore, con dichiarare in esse la giornata della firma delli Capitoli matrimoniali, e consenso delli Signori Governatori in essi intervenuto, le quali Conclusioni debbiano essere firmate, cioè



ciò per rispetto delli matrimonj delli Signori Cavalieri delli detti Signori Governatori, o dalle due parti d'essi, e per rispetto delli matrimonj delle Signore delli medesimi Signori Governatori, o dalla maggior parte d'essi, e non altrimenti, li quali predetti consensi non si possono verificare, se non con la firma delli detti, tanto nelli detti Capitoli matrimoniali, quanto nelle dette Conclusioni, con osservarsi anco tutto il di più, che sta espresso, e convenuto nella Capitolazione di detto Monte, fol. 35. lib. Concl.

Nell'anno 1664. a' 22. di Gennaro, dovendosi trattare delli Signori Governatori del detto Monte Grande de Maritaggi l'Apertura del Monte, essendo già gionto il tempo d'anni venticinque a 1. di Gennaro 1664. attenta la loro Capitolazione, in esecuzione della quale a' 20. di Dicembre 1663. chiamorno l'Assemblea di Cavalieri Montisti, avanti delli quali si vidde il stato di detto Monte, che detto di 22. Gennaro 1664. in tutto solamente possedeva annui ducati ottomila trecento cinquanta cinque, tari quattro, e grana tredici effettivi, ed intesi tre Avvocati chiamati similmente per sentir il loro parere circa detta apertura, uniformemente conclusero tutti, che non dovesse aprirsi, ma s'aspettasse tempo più opportuno per poter sostenere il peso delle doti, che si devono a Signore Monache, e Maritate, ed alle Signore vite celibe, e poterle soddisfare in futurum delle quantità stabilite in detta Capitolazione, onde aprendosi all'ora detto Monte, non averebbe bastata detta intrata, che all'ora teneva a soddisfare nè meno detti monacati passati, e le Signore maritate quasi perderebbero la speranza di poter conseguire le loro doti, e tutto il frutto non più andrebbe in multiplico, ma per paga di detti pesi, ed è vero, che l'intenzione di detti Fondatori dichiarata da molti dell'istessi viventi fu, che in tanto s'aprissi detto Monte dopo venticinque anni, in quanto lo stato di detto Monte lo permetteva; anzi nel 1638. che si eresse detto Monte il denaro, che si pose docati mille, e cinquecento per ciascheduno Montista, arrivò a ducati settantatremila, e cinquecento, che posti in compra con la Regia Corte, e con la Città, dopo ott'anni, s'era gionto ad aver ducati diecimila, e più, annui, che fattosi il conto da detti Fondatori per lo spazio di 25. anni si poteva aver d'entrata annui ducati venticinquemila, e più con le quali poteva soffrirsi detto peso di pagar dette doti, onde se detti Signori Fondatori, che diedero legge in detto Monte roborata con Regio Assenso, e sotto la protezione Regia, avessero penzato, che aveva a succedere la rivoluzione Popolare nel 1647. che causò la diminuzione delle Gabelle ridotte a metà, ma anco perche levato l'alagio, restorono per l'effettivo speso, e con l'occasione del contagio, che estinse quantità così grande di persone, restorono quasi annichilate dette entrate, che se tutto ciò fusse previsto da quelli, avrebbero determinato tempo opportuno per detta apertura più lungo d'anni venticinque, ed attente dette riflessioni, che concludono il mantenimento di detto Monte di Signori Montisti avevano pazienza per la consecuzione delle doti delle Signore, con tutto ciò dopò le Feste della Natività di Gesù comparsero alcune Signore di Casa Filomarino, che facevano vita celibe, pretendendo esser incluse in detto Monte, fero no istanza nel S. C. per il pagamento, non avendo riguardo, che detto Monte non era ancora aperto, nè si poteva aprire per dette ragioni, ed ottenuto dal Signor Consigliero Boliaga Commessario di detta Causa, che

Apertura del  
Monte pretesa.

C

detti

detti Signori Governatori non aveffero innovato cos' alcuna circa il non aprire detto Monte, e che pregiudicava molto il itato di detto Monte, per la qual causa detti Governatori di nuovo chiamorno detta Assemblea di Cavalieri, e venuti, e congregati alcuni descritti nella conclusione, e propostasi detta lite, e inconvenienti, che da quella avrebbero potuto sortire unanimiter conclusero, e votarono per buffola, e ballotte secrete, che si fusse ricorso a S. E. con memoriale, supplicando per la conservazione di detto Monte, acciò avess' ordinato non si fusse aperto, se non nel tempo debito, e del tutto si fusse informato il Collaterale, e si fusse impreso la difesa di detta causa nel detto S. C. con il loro Avvocato, e Procuratore, con rappresentar la giustizia di detto Monte, affinché si fusse ottenuto dal detto S. C. quella provista, che si sperava per la conservazione di quello, fol. 43. Assemblea.

Apertura del  
Monte prolon-  
gata.

Nell'anno 1667. a' 12. di Febraro essendosi proposto dalli Signori Governatori, che di continuo da' Signori Montisti, che aveano monacate le loro figliole li veniva fatt' istanza per darseli quantità de' denari in compra, offerendo pagare l'interesse fino a tanto, che aperto il Monte si faceva il caso del pagamento di dette doti, lo che avea grande ripugnanza dalle leggi del Monte medesimo, che proibisce dar denari in compra a' Signori Montisti per le cause contenute nella Capitolazione. Onde per elpediente si propose se stava bene aprire il Monte nel Mese di Marzo 1668. e con l'entrata, che teneva detto Monte, dar principio a pagare li monacaggi, che per detta Capitolazione sono preferiti alli maritaggi, andare estinguendo anno per anno, finche potevano pagarsi li maritaggi, e tratanto ponere da parte tutta l'intrada del Monte, che maturav' in detto anno 1667. ed unirli con tutto il denaro contante, che all'ora teneva il Monte da cinque mila ducati in circa, ed aggregare tutto il decorso, che doveva conseguire il Monte da varie persone, e formare un multiplico dalle compre faciendo di detto denaro, e così augmentarlo senza valers' il Monte, nè di niun carlino, per qualsivisa causa per servizio del Monte, che si averebbe chiamato Monte Piccolo, e quando fusse gionto fino alla summa d'annui ducati quattromila unirli col Monte Grande, ed andar spendendo l'intiera rendita per servizio di detto Monte nelli paesi, che tiene di far monacaggi, pagar le vite celibe, e far li maritaggi, e detto espediente si propose per il maggior servizio di detto Monte. E perche alcuni Sign. Montisti di detta Assemblea vollero fare riflessione sopra la materia, ed aver parere di più Avvocati. Onde discorsasi largamente in detta giornata delli 12. nel luogo solito al Chiofiro di S. Severino intesi detti Avvocati dal discorso, che si ebbe se assunsero due proposizioni, una fu, che non s'aprisse il Monte, se non aveva duc. ventimila annui d'intrada, l'altra fu, che non parendo questa a proposito, si pigliasse altro espediente. Ed essendosi mandata la buffola a torno dalla maggior parte di detti Signori Montisti di detta Assemblea, fu concluso, che non si dovesse aprire detto Monte, finche non aveva ann. duc. ventimila, acciò comodamente potesse pagare detti paesi attrassati, e per l'avvenire potesse compiere in conformità della detta Capitolazione, e s'impetrasse Regio Assenzo per la fermezza di detta Conclusione fol. 54.

Apertura del  
Monte per As-  
semblea,

Nell'anno 1668. a' 15. di Gennaro per Assemblea, essendosi per li Signori Governatori proposto, come per le moltiplicate istanze ad essi fatte dal Signor

gnor Duca di Canzano per l'apertura del detto Monte per l'interesse grande, che rapresentava avere per le doti, ed altro delle Signore sue Sorelle Monache, che altrimenti intendeva tentar giudizio contro detto Monte per la detta apertura, ed insistendo per la risposta, fu da essi concluso, anco con parere universale d'un' Assemblea, ultimamente congregata con l'occasione dell' elezione d'un Signore Governatore, che la detta risposta s'avesse dovuto dare non solo da essi, ma unitamente dall'Assemblea generale di tutti li Signori Cavalieri interessati in detto Monte, acciò intese l'istanze di detto Signor Duca, confiderato, e visto il maggior espediente di detto Monte avesse dovuto detta Assemblea concludere quel che meglio fusse stato espediente per detto Monte, con dar la rispost' a detto Sig. Duca, e s'avesse dovuto quella chiamare per detto giorno 15. di Gennaro, non solo tutti li Signori Cavalieri con cartelle, che sono in Napoli, conforme è il solito, e bastante a procedere al detto atto, nulla di meno trattandosi d'un negozio di tanta importanza per maggior sodisfazione di tutti li Signori Cavalieri, che godono in detto Monte, anco s'avessero dovuto avifare con lettere gl' assenti da questa Città, e che nella cartella si fusse fatta espressa menzione della causa di detta chiamata, acciò se ad essi fusse stato comodo fussero venuti nella detta Assemblea. Del che da detti Signori Governatori ne fu formata Conclusione sotto li 9. del mese di Dicembre 1667. nella quale anco dichiarorno quelli Signori Cavalieri, che si dovevano chiamare in Napoli, e quelli alli quali si doveva avifare per lettera. Per esecuzione della quale Conclusione, ed in conformità d'essa detti Signori Governatori fero chiamare tutti li detti Signori Cavalieri, che erano in Napoli, e per lettere avifare gli assenti fin dalli 15. in circa del detto mese di Dicembre, fincome di ciò ne fè piena fede il quondam Notar Donat'Antonio Cesareo all'ora Secretario. Ed essendo si intesa detta proposta, e discorso largamente, e confiderato quale fusse il maggior espediente di detto Monte, il Signor Principe di Supino fu di parere, che nella detta Assemblea s'avesse dovuto bussolare il voto fatto dalli Signori Governatori a primo di Febraro 1667. sopra la medesima materia, e che il suo parere era il medesimo, che in quello si contiene, con quel solo di più, conforme in detto voto si dice aprire il detto Monte a primo di Marzo 1668. si fusse aperto da detto giorno quindici di Gennaro 1668. e tutto il fruttato, benchè applicato in compra dal primo di Febraro 1667. fino a detto giorno 15. di Gennaro con tutti li residui antichi, e correnti si fusse applicato al nuovo multiplico da farsi nel modo stabilito nel detto accennato voto fatto dalli detti Signori Governatori a detto 1. di Febraro 1667. come di sopra, quale multiplico piccolo avesse da star ferrato fino a tanto, che tanto la rendita d'esso multiplico piccolo, quanto la rendita del proprio Monte, unitamente arriverà alla rendita di ducati ventimila effettivi, e che per qualsivoglia causa detto multiplico non si possa aprire prima. Con dichiarazione di più, che si desse autorità alli Signori Governatori pro tempore, che tutto quello denaro, che s'ha da applicare per detto Multiplico piccolo dell' attrassato possano pagarlo, ed assignarlo per Monacaggi, e Maritaggi correnti, e perche l'attrassato, come capitale si dovrebbe impiegare in compra si disse, che quella quantità d'attrassato, che doveva assignarsi ut supra, se l'avessero potuto pigliare dalle quantità, che si dovrebbero pagare del corrente alli monacaggi, e maritaggi che s'assegnavano a quel tempo, e

luogo, che s'avrebbero quelli da pagare, restando in tutto, e per tutto l'altro fermo, quanto in detto voto, seu espediente di detti Signori Governatori si contiene. E lettosì tanto il detto voto, seu espediente, quanto il detto voto del Signor Principe di Supino, quali sono dal tenor seguente, v3.

L'odierni Signori Governatori del Monte Grande de' maritaggi sono stati più volte richiesti da diversi interessati nel detto Monte per causa delli monacaggi, e maritaggi a doverfeli dare in compra quel tanto, che devono conseguire, offerendo corrispondere l'interessi fra quel tempo, che verrà il luogo di doverfeli sodisfare il loro credito, e discusso il tutto fra essi Signori Governatori, e con li magnifici Avvocati hanno considerato non poterfi concedere a tali richieste, sì perche ostano le Capitolazioni in contrario, cioè che a' particolari, e precipuè a' Signori Montisti non si possano dare denari di detto Monte in compra, come anco quando ciò per dispensa unanimiter avesse potuto aver luogo, non poterfi trovare cautela sufficiente per il Monte.

Inoltre, che si darebbe luogo alla parzialità, ed occasione di molte liti, ed inconvenienti, ma perche furono reduplicate l'istanze, con potestà di doverle anco ottenere giudizialmente. Per il che consideratosi da essi Signori Governatori, che aprendosi dette strade farebbe la totale ruina di detto Monte, con perdita del tutto operato in tanto tempo. Anno per fine concluso di chiamare l'Assemblea, e proporre l'infra scritti espedienti, acciò il tutto discorso, e considerato maturamente si possa pigliare quella risoluzione, che sia più espediente per il sollievo di detto Monte, e beneficio di detti Signori Interessati.

E perche essi Signori Governatori primieramente s'è considerato come non ostante, che nel Mese di Gennaro 1664. dovevasi aprire detto Monte per il tempo prefisso dell'anni 25. ad ogni modo dalli Signori Montisti per una Assemblea generale in vigore dell'autorità riserbatafi nelle Capitolazioni di potere quelle alterare, e mutare, come si legge nel Capitolo 8. e 12. che per gl'accidenti accaduti al multiplico non dava quella rendita, che probabilmente dovea dare fra detto spazio d'anni 25., perliche letto, e considerato il stato della rendita di quel tempo unanimiter conclusero non doverfi aprire, non ostante, che fusse passato il tempo stabilito, ma quello dovesse stare in multiplico infino a tanto, che dasse quella rendita sufficiente per sodisfare li monacaggi, maritaggi, vitalizj, vite celibe, ed altro, come più chiaramente appare dalla detta Conclusione fatta a' 22. di Gennaro 1664.

Dal qual tempo, ancorche anno scorsi altr'anni tre, e letto per essi Signori Governatori il stato presente della rendita di detto Monte, anno considerato, che nè tampoco fra questo tempo si sia pervenuto al fine desiderato, cioè avere rendita tale, che sia sufficiente per sodisfare il tutto, come di sopra, stante che al presente detto Monte tiene di rendita solo ducati 12. mila in circa. Dalli quali levatone ducati 720. 3. 7. di pesi forzosi, cioè provisione d'Officiali, Ministri, Piggione, Messe, Regia Corte, e Signori Delegati, restano duc. 11279. 1. 13. di modo che sta in piede l'istesso inconveniente, che si considerò dalli Signori Montisti in detta Assemblea, ed aprendosi al presente solo con la detta rendita si ridurrebbe detto Monte a pena idoneo, ed abile a sodisfare li monacaggi, restando per sempre inabile a sodisfare li maritaggi. Per il che essi Signori Governatori arbitrano, che detto Monte deb-

debbia star ferrato un' altro anno da oggi, ed immediatamente aprirsi, che farà al primo del mese di Marzo dell'anno venturo 1668. a fine che l'interessati in quello possano godere le distribuzioni faciendo dal Monte, servata la forma della sua Capitolazione.

E per rimediare all'inconveniente predetto, quale non solo oggi, ma nel detto anno venturo, che farà detta apertura, sta in piede, come di sopra sta detto, s'è considerato, che tanto le rendite del detto Monte, che darà fra questo anno numerando da oggi per infino al giorno della detta apertura, quanto tutte l'altre rendite maturate, e non esatte, denari contanti, ed ogn' altro, che si deve esigere, e per il passato debito a detto Monte, si debbiano convertire in compra, servata la forma delle dette Capitolazioni, e Conclusioni del Monte, una con li frutti, che da quelli in futurum se ne perciperanno con multiplico a parte, per infino a tanto, che questo secondo multiplico darà la rendita di ducati 4000. effettivi, del quale multiplico se facci libro a parte, intitolato. Il Monte aggiunto al Monte Grande de' maritaggi. E durante il tempo di detto multiplico, e sopra di quello, tanto alla sorte principale, quanto sopra li frutti, non vi possi avere azione alcuna, ne jus veruno persona interessata, così per causa di monacaggi, maritaggi, vitalizj, vite celibe, Regia Corte, Signor Delegato, ed altri, che dovesse avere, o pretendessero dal Monte, come anco non se ne possino pagare provisioni de' Ministri del detto Monte, Messe stabilite, piggioni, e spese di liti, ancorchè nascessero da quello, e per quello servissero, dovendosi sempre moltiplicare per l'effetto predetto, atteso sotto detta riserva, e condizione si è conclusa l'apertura di detto Monte fra un'anno ut supra, altrimenti non si farebbe conclusa, imponendosi al magn. Razionale, che facci libro, e scrittura a parte per detto multiplico con detto titolo.

Multiplico  
seu Monte ag-  
giunto al Monte  
Grande de' Ma-  
ritaggi.

Quale multiplico all'ora si debbia aprire, quando visto il stato di quello, come anco l'effettive, e reali rendite del Monte da aprirsi in detto anno 1668. si ritrovarà, che l'intrade del detto multiplico aggiunto darà tanta rendita effettiva, che unita con la rendita di quel tempo del detto Monte aperto ascenderà a ducati 16. mila annui, ma se fra questo mezzo tempo venisse a patire qualsivoglia detrimento di rendite, detto Monte aperto per qualsivoglia causa, per quello manca, debbia, tanto maggior tempo star ferrato detto multiplico aggiunto, e così anco succedendo, che dopo detto multiplico aggiunto, aperto la detta rendita d'annui ducati 16. mila effettivi unita, patisse deteriorazione, o mancamento; in tal caso, e quante volte occorrerà, si debbia subito ferrar detto multiplico aggiunto per beneficio del Monte, acciò in ogni futuro tempo dia la vera, reale, ed effettiva rendita di ducati sedicimila.

E perche detto Monte sta fondato sotto la reale protezione, che sopra di detto espediente quando parerà alli detti Signori dell'Assemblea, che si chiamerà per detto effetto di concludere si debbia interpretare il Regio Assenso, con costituire Procuratore il Dottor Francesco Maria Mazza. Laus Deo. Oggi il primo di Febraro 1667. Li Signori Governatori del Monte Grande de' Maritaggi. Antonio Caracciolo. D. Adriano Carafa. D. Giovanni Battista de Sangro. Il Marchese di Taviano, D. Fabrizio Dentice.

Io Carlo Maria della Lionessa, Principe di Supino, avendo inteso l'istanza fatta dal Signor Duca di Canzano, in nome delle Signore sue forelle

Mo-

Monache per l'apertura del Monte, sono di parere, che nella presente Assemblea si buffoli il voto fatto dalli Signori Governatori a primo di Febbraio 1667. sopra la medesima materia, essendo il mio parere il medesimo, che in quello si contiene. Con che solo di più conforme in detto voto si dice, doverfi aprire il Monte a primo di Marzo 1668. s'apri da oggi 15. di Gennaro 1668. e tutto il frutto, benchè applicato in compra dal primo di Febbraio 1667. sin oggi, con tutti li residui antichi, e correnti, s'applichi al nuovo multiplico piccolo da farsi nel modo stabilito nel detto sopranarrato voto fatto dalli Signori Governatori a primo di Febbraio 1667. come di sopra, qual multiplico piccolo abbia da star serrato fin'a tanto, che, tanto la rendita d'esso multiplico piccolo, quanto la rendita del proprio Monte, unitamente arriverà alla rendita di ducati 20. mila effettivi, e che per qualsivoglia causa detto multiplico non si possi aprire prima. Con dichiarazione di più, che si dia autorità alli Signori Governatori pro tempore, che tutto quello denaro, che s'ha da applicare per detto multiplico piccolo dell'attraffato passato, possano pagarlo, ed assegnarlo per monacaggi, e maritaggi concorrenti, e perchè l'attraffato, come capitale, dovrebbe impiegarsi in compra, si dice, che quella quantità d'attraffato, che s'assegnarà ut supra, se la possano pigliare dalle quantità, che se dovrebbero pagare del corrente alli monacaggi, e maritaggi, che s'assegnano a quel tempo, e luogo, che s'averebbero quelli da pagare oggi 15. di Gennaro 1668. restando in tutto, e per tutto l'altro fermo, quanto in detto voto, seù espediente di detti Signori Governatori si contiene. Il Principe di Supino.

Ed essendosi ballottato per bussola, e ballotte secrete, se detto voto del detto Signor Principe di Supino si doveva accettare, ed eseguire, fu dalla maggior parte di detti Signori Cavalieri concluso, che quello s'efeguisse, e non altrimenti, non ostante l'altre antecedenti Conclusioni dalla detta Assemblea fatte sopra l'apertura di detto Monte, e questo anco in virtù della potestà tiene la detta Assemblea generale. E perciò per esecuzione della detta Conclusione si stabilì, che li capitali comprati del frutto del detto Monte dal primo di Febbraio sino detto dì 15. di Gennaro 1668. stabiliti per detto multiplico, una con li denari contanti, e tutto l'attraffato de' residui antichi, e moderni, quanto si fussero esatti, si fussero intestati con titolo di Monte Grande de' maritaggi del multiplico aggiunto al detto Monte fol. 56. a tergo.

Nell'anno 1668. a' 29. di Gennaro, per Assemblea, essendosi per li Signori Governatori proposto, come per esecuzione dell' antecedente Conclusione fatta sotto li 15. del detto Mese di Gennaro, sopra l'apertura fatta del detto Monte Grande de' maritaggi in conformità di detta Conclusione, e volendo essi nella scrittura nuovamente formata per detta apertura, fare intavolare, secondo il stile di quella, il conto de' pagamenti, per le doti, e vitalizj delle Signore Monache, come prima chiamate nella detta Capitolazione, pareva che vi fosse difficoltà da che tempo doveessero decorrere, li vitalizj delle Signore Monache già fatte prima di detta apertura, e che nella detta Capitolazione non vi si contenesse l'espressione di detto particolare; e consideratosi da' detti Signori Governatori la detta Capitolazione, e benchè potessero essi deciderlo, e determinarlo in virtù dell'ottavo Capitolo al 14. cap. tuttavolta, per diverse ragioni moventino la loro mente, e tra l'altre, perchè quasi tutti li Signori Cavalieri dell'Assemblea vengono interessati sopra

Vitalizj di Signore Monache per Assemblea in che tempo devono farsi .

pra la detta determinazione, essendosi da essi pagati, e si pagavano attualmente li vitalizj alle dette Signore Monache fatte per il passato, come loro figlie, sorelle, o in altro grado prossimi, e similmente tenendo la detta Assemblea la potestà d'interpretare, ampliare, alterare, e mutare le dette Capitolazioni, che perciò per le dette cause chiamorno l'Assemblea, volendone, giunti con essa, determinare, e stabilire il giorno, che doverà incominciare a decorrere il vitalizio alle dette Signore Monache già fatte prima dell'apertura in detto Monte, atteso per quelle, che da detto dì 29. di Gennaro avanti si monacarono si à per le medesime Capitolazioni l'espressioni, e determinazione, che dovranno decorrere dal giorno della professione. Ed intesa la detta proposta, viste, e considerate tutte le dette Capitolazioni, e l'intenzione de' Fondatori, discorsa largamente la materia, il Sig. D. Giovanni Battista Galluccio fu di parere, che detti vitalizj di dette Signore Monache fatte per infino a detto dì 29. di Gennaro doveffero incominciare tutti unitamente a decorrere dal giorno dell'apertura del detto Monte, che fu a detto dì 15. di Gennaro da pagarsi ogni sei mesi la metà, e che il primo pagamento si dovesse fare alli 15. di Luglio del detto anno 1668., e non altrimenti; poicche con detta intenzione si concorse ad aprire detto Monte, altrimenti non si faria aperto, non essendone ancora giunte l'entade bastanti a poterli aprire, qual determinazione fu espressamente stabilita, e determinata per la medesima Capitolazione, & quatenus vi fuisse stato bisogno d'esplicazione, seu determinazione, fu di parere anco, che così s'avesse dovuto in caso dubio esplicare, cioè, che doveffero decorrere detti vitalizj dal detto dì 15. di Gennaro; e contro chi contravenisse alla detta determinazione, siano salve sempre le ragioni al detto Monte, per le pene, che stanno contro d'essi stabilite nelle dette Capitolazioni. Ed essendosi ballottato per buffola, e ballotte secrete, se detto voto di detto Signor D. Gio: Battista, si doveva accettare, ed eseguire, fu dalla maggior parte de' Signori Cavalieri intervenuti in detta Assemblea, anzi da tutti, eccettuato uno, conchiuso, che quello s'eseguisse, e non altrimenti, e questo per la potestà che tiene detta Assemblea d'interpretare, esplicare, alterare, e mutare le dette Capitolazioni fol. 59.

Nell'anno 1668. a' 22. di Marzo, per li Governatori, con l'occasione dell'apertura di detto Monte, per la quale si devono pagare monacaggi, e maritaggi, tanto per quelli fatti, quanto per quelli, che in futurum si faranno, fu stabilito per ogni pagamento di monacaggio, come anco di maritaggio, doverli da chi quello riceverà, riconoscere tanto li Signori tutti cinque Governatori pro tempore, quanto gli Ministri infra scritti del detto Monte per causa delle cammife, e moccatori, che devono per la detta recognitione in tempo di detti pagamenti, essendo così il dovere, ed anche praticarsi in altri Monti, e sono l'infra scritte quantità, e nell'infra scritto modo, v. 3.

Ad ogn' uno de' cinque Signori Governatori per ogni pagamento di monacaggio, la persona che quello riceverà per moccatori, e cose dolci, dovrà mandare valore di docati cinque, che in unum, per tutti cinque Signori Governatori, sono docati venticinque duc. 25.

Alli magn. Avvocato, e Procunatore pro tempore del Monte, similmente per moccatori, e cose dolci docati sei, cioè tre per ciascheduno. duc. 6.

Al

Regali da farsi a' Sig. Governatori, ed Officiali del Monte per le Monache, e Maritate.

Al Secretario, e Notaro, e Razionale ducati fei, cioè ad ogn'uno d'essi per detta causa di moccatori, e cose dolci ducati tre. duc. 6.

Al Portiero, ed Esattore duc. uno. duc. 1.

A tempo che si pagaranno maritaggi, si dovranno dare da chi quello riceverà per camise, e cose dolci l'infrastrate quantità.

Per li Sig. cinque Governatori per ogn'uno d'essi spendere per detta causa ducati venti, che importano ducati cento. duc. 100.

Per li magnifici Avvocato, e Procuratore ducati venti, cioè ducati diece per ciascuno per detta causa. duc. 20.

Per il Razionale, Secretario, e Notaro duc. venti, cioè ducati diece per ciascuno, che sono duc. venti, (oltre delli dritti spettanti al detto Notaro.) duc. 20.

Al Portiero, ed Esattore ducati due. duc. 2.

Quale recognizione si dovrà fare da chi riceverà detto monacaggio, o maritaggio, subito in cominciare a ricevere parte, ovvero tutto detto maritaggio, o monacaggio, senza che si debbia aspettare, che riceva tutto l'intero pagamento, bastando solo per fare la detta recognizione, che incominci a ricevere qualche quantità in conto di quello.

Li quali moccatori, e cose dolci siano a peso del magn. Secretario pro tempore di detto Monte, di comprarle, e consegnarle, e perciò le dette quantità di denari ut supra tassate per il valore di detta recognizione, si debbiano da chi riceverà detto monacaggio, o maritaggio del modo ut supra, depositare in potere del detto magn. Secretario. Con che tanto il detto Razionale, quanto il detto Secretario (oltre li dritti, che spettano al detto Secretario, come Notaro) debbiano fare tutte l'altre scritture necessarie senza potere pretendere altra mercede dalli Cavalieri, e Signore interessate, per quello però, che tocca alli detti loro rispettive, officj di Razionale, e Secretario tantum, e non altrimenti fol. 60.

Nell'anno 1669. a' 29. d'Agosto, per Assemblea, essendosi per li Signori Governatori proposto, che con l'occasione dell'apertura del detto Monte, dopo che saranno sodisfatte le Signore Monache, si dovranno incominciare a sodisfare li maritaggi, seu doti di ducati diecemila l'uno alle Signore maritate vincolati, per impiegarli in compra, con consenso, ed intervento in scriptis delli Signori Governatori di detto Monte, per osservanza delle promesse a suo beneficio fatte, e faciende, servata in tutto la forma della Capitolazione dell'istesso Monte; E perciò sia espediente al detto Monte concludersi dall'ora, in quali compre, li Signori Governatori di quello, a tempo saranno richiesti per detti consensi, avessero potuto quelli dare per cautela tanto del detto Monte, quanto delle stesse doti. Perciò essendosi intesa detta proposta, furono li Signori Cavalieri intervenuti in detta Assemblea, di parere, che possano detti Signori Governatori a tempo saranno richiesti per detti consensi (se ad essi all'ora parerà espediente, e non altrimenti) dare detti consensi a quelle compre, che di dette doti si faranno, non solo con la Regia Corte, o Città di Napoli, precedenti cessioni di jus luendi, e con quelli alagj, che all'ora comunemente correranno; ma anco de' beni stabili, burgenatici, o feudali, e similmente con luoghi Pii, e persone particolari, con le seguenti osservanze, e qualità, cioè che facendosi compre

di

**Compra da farsi delle doti si pagheranno alle Signore incluse al Monte, e per li consensi da darsi a' Signori Governatori.**



di beni stabili, tanto burgenfatici, quanto feudali, il Compratore ci ponghi di suo proprio denaro libero, ed esplicito buona parte del prezzo, e facendosi comprare con particolari, il denaro si debba dare vincolato, o per impiegarlo in compra di beni stabili, burgenfatici, o feudali in questo Regno, ovvero per impiegarlo in compra d'annui censi emphyteutici perpetui in questa Città, sue pertinenze, territorio, e distretto. Con che il Compratore paghi di suo proprio denaro libero, ed esplicito buona parte del prezzo, ovvero per convertirlo in riparazioni di case in questa Città, e suoi Borghi, ovvero vincolato per estinzione di debiti capitali, seu forti principali tantum, quali faranno stati contratti similmente per compra di beni stabili; o censi, o riparazioni, con l'osservanza, e qualità come di sopra precedenti, speciali, ipoteche, e cessioni di ragioni per cautele vallate di Regj Assensi a rispetto de' beni feudali, proibendosi espressamente il fare dette compre con li Cavalieri, che godono, e godranno al detto Monte. Ed essendosi ciò ballottato per bussola, e ballotte secrete, è stato da' detti Signori Cavalieri concluso, che s'esegua il sudetto parere con tutte l'osservanze, e qualità di sopra espresse, e non altrimenti, fol. 62. cautele.

Nell'anno 1671. a' 12. di Marzo per Assemblea essendosi con cartelle chiamata l'Assemblea generale di tutti li Signori Cavalieri, che godono nel detto Monte commorant' in Napoli, non solo per eligere il nuovo Governatore in luogo del Signor D. Francesco Filomarino, ma anco per pigliare espedito sopra le differenze in forte, cioè se li Signori Governatori devono, o non devono votare, e ballottare nell'elezione del detto, ed altri che poi da tempo in tempo s'eligeranno per Governatori del detto Monte, e congregati alcuni Signori Cavalieri, si è dopò lunghe sessioni, e discorso proposto, e fatto voto per il Signor D. Adriano Carafa, che s'eliggesse il nuovo Governatore in luogo del detto Sig. D. Francesco Filomarino per due anni, e mezzo da detto dì 12. di Marzo, fra il qual termine tanto detto nuovo Governatore eligendo, quanto l'altri Signori Governatori presenti, e quelli che s'eligeranno intra li detti anni due, e mezzo, dovessero per detto spazio dell'istessi anni due, e mezzo da detto dì 12. di Marzo solamente, e non oltre, votare, e ballottare nell'elezione delli Governatori, che da tempo, intra però li detti anni due, e mezzo dovranno eligersi. Però dalli tredici di Settembre 1673. che faranno elassi detti anni due, e mezzo, da detto dì 12. di Marzo, tanto li Governatori, che all'ora si ritroveranno nel governo di detto Monte, quanto quelli, che dall'ora in poi si crearanno per il medesimo governo dell'istesso Monte, non dovessero, nè potessero più votare, nè ballottare nell'elezione dell'altri Signori Governatori, che dal detto dì 13. di Settembre 1673. che faranno elassi detti due anni, e mezzo, da detto dì 12. di Marzo si crearanno, ed eligeranno per il governo di detto Monte, e questo anco in esecuzione della Capitolazione del sudetto Monte, dalla lettura della quale si vede, che quando s'ha da eligere il nuovo Governatore, si devono dare li voti assolutamente delli Cavalieri, che all'ora faranno venuti per detta elezione alli cinque Governatori, quali dopoi ricevuti detti voti, hanno solamente da fare ballottare, quello che averà avuto maggiori voti, essendosi il sudetto ordine, cioè che li Signori Governatori non votassero, nè ballottassero nell'elezione del nuovo Governatore devertito dal contagio a questa parte per la scarsezza che in quel tempo vi era de' Signori Cavalieri in

Governatori  
non votano nell'  
elezione del  
Governatore.

D

que-

questa Città. Ed essendosi il sudetto voto, ed espediente del detto Signore D. Adriano votato, e ballottato per buffola, e ballotte secrete, è stato dalla maggior parte di detti Signori Cavalieri votato, e concluso, che inviolabilmente s'esegua, ed ademplichino il sudetto voto, ed espediente del detto Signor D. Adriano Carafa, cioè che s'eliga il nuovo Governatore in luogo del detto Signor D. Francesco Filomarino per due anni, e mezzo da detto dì 12. di Marzo, fra il qual termine, tanto detto nuovo Governatore eligendo, quando l'altri Signori Governatori presenti, e quelli che s'eligeranno intra li detti due anni, e mezzo, possano, e debbiano per dette spazio dell'istessi anni due, e mezzo da detto dì 12. di Marzo solamente, e non oltre, votare, e ballottare nell'elezione delli Governatori che da tempo in tempo, intra per li detti anni due, e mezzo, doveranno eligersi. Però dal detto dì 13. di Settembre 1673. in poi, che faranno elassi detti anni due, e mezzo, tanto li Governatori, che all'ora si ritrovaranno nel governo di detto Monte, quanto quelli, che dall'istesso dì 13. di Settembre 1673. in poi si crearanno per il medesimo governo dell'istesso Monte, non debbiano, nè possano più votare, nè ballottare nell'elezione dell'altri Signori Governatori, che dal medesimo dì 13. di Settembre 1673. in poi si crearanno, ed eligeranno per il governo di detto Monte, ma debbiano solamente detti Signori Governatori prendeli voti secreti delli Signori Cavalieri, che verranno per tal'effetto, quali dopò ricevuti detti voti facciano ballottare quello, che averà avuto maggiori voti, e ballottato, avendo la maggior parte resti Governatore, e non avendo la maggior parte, s'abbia da ballottare il secondo, che ebbe minori voti del primo, e più dell'altri, e così si debba osservare per tutti quelli nominati, servata la forma della sudetta Capitolazione, fol. 67. a tergo.

Giro scomodato.

Nell'anno 1673. a' 15. d'Aprile, per l'Assemblea, essendosi chiamata l'Assemblea per aggiustare il giro de' Signori Governatori del detto Monte, fu fatto per il Signor D. Antonio Caracciolo il voto del tenor seguente, v3.

Io Antonio Caracciolo del quond. Giovanni Francesco, avendo inteso la relazione fatta dalli Signori Governatori del nostro Monte Grande de' Maritaggi circa il tempo d'eligere il Governatore, quando ha finito il tempo, stante che al più delle volte accade di fare la detta elezione, molto tempo dopò il Governatore ha finito il tempo, ed avendo considerato la Conclusione fatta circa la detta elezione per la quale fu concluso, che il Governatore debbia solo amministrare per anni due, e mezzo, incominciando dal primo di Gennaio, e finiendo all'ultimo di Giugno, e perche dett'ordine di tempo al presente si trova prevertito, ed acciò da oggi avanti s'offeri infallantemente detto ordine, in esecuzione della detta Conclusione sono di parere, che il Signor Duca di San Cipriano, il quale già al presente ha finito il suo tempo, che debbia continuare ad esercitare per tutto il mese di Giugno primo venturo, ed il Signor D. Nicold di Sangro, il quale ha da finire il suo governo d'anni due, e mezzo alli 26. d'Agosto 1673. debbia continuare per tutto il mese di Dicembre di detto anno 1673. il Signor D. Cesare Brancaccio, il quale ha da finire il suo governo d'anni due, e mezzo a' 12. di Settembre 1673. debbia continuare per tutto il mese di Giugno dell'entrante anno 1674. Ed il Signor Francesco Filomarino, il quale ha da finire il suo governo d'anni due, e mezzo alli 28. d'Ottobre dell'entrante anno 1674. debbia continuare per tutto il mese di Dicembre 1674. Ed il Signor

gnor D. Gio: Battista Galluccio, il quale ha da finire il suo tempo di due anni, e mezzo alli 20. di Settembre 1675. stante che detto Signor D. Gio: Battista s'è contentato in presenza nostra, e di tutta l'Assemblea rinunciare a due mesi, e giorni venti del detto suo governo, debbia finire all'ultimo di Giugno del detto anno 1675. non ostante, che dovrebbe finire detto suo governo detto di 20. di Settembre 1675. Ed acciò dett'ordine resti per fermo in futurum, e non si possa pervertire, sono anco di parere, che l'elezione da farsi del nuovo Governatore si debbia fare alli 20. di quel mese, nel qual ha da uscire il Governatore, cioè nelli venti del mese di Giugno, e di Dicembre di qualsivoglia anno, o il primo giorno dopò li 20. di detti mesi di Giugno, e di Dicembre, che non sarà impedito, purché sia prima dell'ultimo giorno delli detti mesi di Giugno, e Dicembre, e finito l'ultimo di Giugno, e di Dicembre s'intenda subito aver finito il Governatore, che dovrà uscire, non ostante che non fusse fatta la detta nuova elezione, ed in caso che nelli tempi sudetti non fusse fatta l'elezione sudetta, quando poi si farà detta elezione, s'intenda detto nuovo Governatore eligendo aver pigliato possesso del detto Governo nel 1. del mese di Luglio, o di Gennaio, che farà, incarricando al magnifico Secretario, che nelli tempi stabiliti, debbia far chiamare la giunta delli Signori Governatori, acciò da quelli s'ordini la chiamata dell'Assemblea per l'effetto predetto.

Ed essendosi letto detto voto in presenza di tutti li Signori Cavalieri intervenuti, ed essendo stato ballottato per bussola, e ballotte secrete, ed avuto in detta bussola tutti li voti delli medesimi Signori Cavalieri, fu concluso, che s'osservi quanto stà contenuto in detto voto.

Ed acciò dett'ordine resti per fermo in futurum, e non si possa pervertire, fu concluso, che l'elezione da farsi del nuovo Governatore si debbia fare alli venti di quel mese, nel quale averà da uscire il Governatore, cioè nelli venti del mese di Giugno, e di Dicembre di qualsivoglia anno, o il primo giorno dopo li venti di detti mesi di Giugno, e di Dicembre, che non sarà impedito, purché sia prima dell'ultimo giorno delli detti mesi di Giugno, e di Dicembre, e finito l'ultimo di Giugno, e di Dicembre s'intenda subito aver finito il Governatore, che dovrà uscire, non ostante, che non fusse fatta la detta elezione, ed in caso che nelli tempi sudetti non fusse fatta l'elezione sudetta, quando poi si farà dett'elezione, s'intenda detto nuovo Governatore aver pigliato possesso di detto governo, nel primo del mese di Luglio, o di Gennaio, che farà, essendosi perciò incaricato al magn. Secretario, che nelli tempi stabiliti, debbia far chiamare la giunta delli Signori Governatori, acciò da quelli s'ordini la chiamata dell'Assemblea per l'effetto predetto, fol. 70. Assemblea.

Nell'anno 1673. a 18. Maggio stà stabilito da' Signori Governatori, che per buon governo del detto Monte, e necessario espediente di quello, non debba tener Piazza d'Avvocato ordinario, e che occorrendo forse che detto Monte, il che era molto a lungo, e raro, tenesse di bisogno di gran consulta, o difesa, in causa di qualche considerazione, e necessitasse Avvocato, allora eligere persona, o persone per quella, o quelle cause occorreranno, senza assentar Piazza, ed allora corrispondere, secondo il bisogno, e fatiche occorreranno durante detto tempo, ut in lib. Conclusionum fol. 72.

Avvocato Ordinario non doverli tenere.

Nell'anno 1678. a' 10. Giugno per Assemblea, essendosi con cartelle

Stanze del Monte non poterli improntare.

chiamati li Signori Cavalieri, che godono nel detto Monte commorante in Napoli, non solo per eligere il nuovo Governatore in luogo del Sign. D. Felice di Gennaro, ma anche per altri affari del Monte sudetto. Ed avendo considerato con quanta diligenza, ed accuratezza deve averfi pensiero della Camera, dove essi Signori risiedono dentro il Monasterio de' SS. Severino, e Sossio, conservandosi in quella tutte le scritture concernenti al Monte predetto, sino dall'erezzione di quello, e perche in diverse occasioni sono stati richiesti da diversi Cavalieri, che godono il detto Monte, come da altri Cavalieri, che non godono il Monte predetto, che l'improntassero detta Camera in occasione, che stanno refugiatì in detto Monasterio, ed essendosi per essi Signori Governatori considerato il danno potrebbe nascere a detto Monte dal concedere detta Camera a Signori Cavalieri, ancorche godano il Monte predetto, così perche essi Signori non potriano ogni settimana tenere Sessione, venendo detta Camera abitata da persone, a chi quella s'improntasse, come anche potria succedere qualche danno nelle scritture del Monte predetto; Che perciò per evitare essi Signori Governatori li sudetti, ed altri gravi inconvenienti considerati da essi Signori, che ne potrebbero nascere, hanno concluso, che detta Camera non si possi improntare a qualsivisia persona, e Cavalieri, che non godono il Monte predetto per qualsivisia urgentissima causa; Restando benvero potestà a' Signori Governatori presenti, ed altri, che faranno pro tempore di potere a ciò dispensare, quando succedesse il caso, che dovesse star refugiato qualche Cavaliere, che gode in detto Monte solamente, e non altrimenti.

Fedi di Battesimo doverfi assentare.

Come altresì fu stabilito, che per rispetto di tutti li figli maschi de' Signori Cavalieri nati sino al presente giorno, si fussero quelli registrati nelli libri di detto Monte, presentandosi la sola fede del Battesimo; E per tal'effetto fu incaricato al Segretario, che quelle registri ne' libri di detto Monte, ogni volta che da Signori Cavalieri Montisti si presenteranno dette fedi di Battesimo; ed a rispetto di quelli figli, che da oggi in poi nascessero da detti Signori Cavalieri, si dovesse osservare quello, che stà ordinato in dette Capitolazioni, ut in lib. Conclusionum, fol. 81. a tergo.

Doti di Signore Monache, e vitalizj.

Nell'anno 1682. a' 17. Dicembre con Assemblea generale tenuta da' Signori Cavalieri precedente cartelle a tutti li Signori Cavalieri, che godono in detto Monte, oggi commoranti in Napoli, ed anche avvifati li Signori Cavalieri assenti, che stavano in Regno con lettere missive, da' quali fu il tutto rimesso all'Assemblea predetta, a' Signori Cavalieri commoranti in Napoli, siccome il solito; Ed essendosi da' Signori Governatori proposto, che venendo ordinato nelle Capitolazioni del detto Monte al cap. 8., e cap. 3., che il vitalizio delle Signore Monache, che godono il beneficio del detto Monte, non possa ascendere a più d'annui ducati ottanta; però a rispetto de' Monasterj Osservanti, debba darfi il solito suole corrisponderfi a' detti Monasterj d'annui ducati cinquanta; ed essendo succeduto, che alcune Signore frano Monacate in Monasterj Osservanti, si è a quelle pagato annui ducati ottanta, ad ogni modo. Essi Signori Governatori avendo impreso non doverfi continuare più detta annualità d'annui ducati ottanta, conforme s'ordina per le Capitolazioni, hanno dette Signore Monache preteso non poterfi detto loro vitalizio d'annui ducati ottanta diminuire, col pretesto, ch'esse Signore Monache sono capaci non solo di detto, ma di maggior vitalizio: Ed in-

intesa per li Signori Cavalieri intervenuti in detta **Assemblea generalissima** detta proposta fatta per detti Signori Governatori. Si è per il Signor Principe di Supino uno de' Signori Fondatori viventi fatto il seguente parere: cioè.

Essendosi chiamata l'Assemblea generale per esplicarsi quello stà detto nella Capitolazione del Monte al Capitolo ottavo, e Capo terzo circa il vitalizio di Signore Monache, che si ordina, che non possa darsi più di ducati ottanta. Verum a rispetto de' Monasterj Osservanti debbia darsi il solito darsi a detti Monasterj d'annui ducati cinquanta. Io sottoscritto Principe di Supino uno de' Fondatori vivente sono di voto, che a tutti quelli Monasterj, nelli quali la Signora Monaca è capace di ritenere, e ricevere maggior somma d'annui ducati cinquanta, se li debbia dare annui ducati ottanta, conforme si costuma alle Monache di detti Monasterj, ed a quelli Monasterj dove le Signore Monache non possano nè ritenere, nè ricevere entrate, a detti Monasterj si debbia dare, e fare il pagamento a dirittura a detti Monasterj d'annui ducati cinquanta. Il Principe di Supino.

Ed essendosi per li Signori Governatori, come per li Signori Cavalieri, mentre detti Signori Governatori devono in ciò votare, presi li voti, e ballottato per bussola, e ballotte secrete, se dovea eseguirsi il sudetto parere di detto Signor Principe, e stato concluso dalla maggior parte di detti Signori Votanti, che si eseguisse detto parere, cioè, che a tutti quelli Monasterj, nelli quali la Signora Monaca è capace di ritenere, e ricevere maggior somma d'annui ducati cinquanta, se li debbia dare annui ducati ottanta, conforme si costuma alle Monache di detti Monasterj, ed a quelli Monasterj dove le Signore Monache non possono nè ritenere, nè ricevere entrate, a detti Monasterj si debbia dare, e fare il pagamento a dirittura d'annui ducati cinquanta.

E doppo essendosi per li Signori Governatori proposto essere accaduto, che la Signora Figlia del Signor Principe di Morra uno de' Signori Cavalieri, che gode il beneficio di detto Monte si sia Monacata nel Real Monastero di S. Chiara, dove non vi sia stabilimento di quanta somma debbia darsi al detto Monastero per dote di ciascuna Signora, che in quello si Monaca, dandosi per chi ottocento, per chi mille, e per chi più, benche detto Monastero pretende doverfeli dare ducati mille, e cinquecento; E perche nella Capitolazione del nostro Monte, e propriamente al Capitolo ottavo, Capo primo, e secondo, stà ordinato, ch'alla Signora Monacanda debbia darsi l'elemosina dotale solita darsi al Monastero dove entrerà, con che non ecceda la somma di ducati mille, e cinquecento; Ed essendo altre volte succeduto con altre Signore Monacate in detto Monastero d'esserli litigato circa detta dote, e poi per non litigare s'è transatto il Monte, con una per ducati mille, e trecento, e con un'altra per ducati mille, e quattrocento, ed oggi detta Signora Figlia del Signor Principe di Morra pretende doverfeli dare ducati mille, e cinquecento, col pretesto, che ordinandosi in detta Capitolazione, che debbia darsi al Monastero il solito a quello darsi, con che non ecceda detta somma di ducati 1500., e perche nel Monastero predetto non ci è stabilimento certo, ed alcune Signore hanno ricevuto fino alla detta somma di ducati 1500., e col pretesto anche di tenere detto Monastero rescritto Pontificio, che detto Monastero possa ricevere ducati mille, e cinquecento, affinché così al presente, come nell'avvenire, così per detto Monastero di  
S.Chia.

**S. Chiara**, come per qualsivoglia altri Monasterj simili s'evitino le liti, hanno detti Signori Governatori proposto s'esplicasse, e determinasse quello debbia praticarsi al presente, e nell'avvenire, per evitare detti litigj, spettando l'esplicare, ampliare, o diminuire quello stà ordinato in detta Capitolazione all'Assemblea generale, ed intesa detta proposta da' Signori Governatori, è stato per detto Signor Principe di Supino uno de' Signori Fondatori viventi fatto voto, e parere del tenor, che siegue cioè:

Essendosi chiamata l'Assemblea generale, tanto delli Cavalieri, che abitavano in questa Città, quanto fuori, con le lettere giusta il solito, ed ottenute lettere rimessive per esplicare, ampliare, e riformare moiti capi proposti, e fra gl'altri il Capitolo ottavo, Capo primo, e secondo circa la dote solita darsi alli Monasterj, dove entrano le Signore comprese in detto Monte, purchè non ecceda la somma di ducati mille, e cinquecento, stante le liti prò tempore nate, e che potriano in futurum nascere, in esplicarsi quanto sia solito darsi a ciascheduno di detto Monastero meno di detti ducati mille, e cinquecento, sono di parere, che in qualsivoglia Monastero dove può nascere detto dubio, quanto sia il solito in detto caso, e ciascheduno di essi, s'intendi detto solito esplicato di doverli pagare dal nostro Monte per detta dote ducati mille, e cinquecento, oltre il solito pagarsi per le spese, purchè quelle non eccedano ducati cinquecento, in conformità delle nostre Capitolazioni, e questo sì in riguardo delli Signori Parenti, che monacaranno dette Signore Monache, o della medesima, in caso, ch'essa si doterà, ma anco per evitare le liti, e dispendj, che per detta causa ne possono nascere. Il Principe di Supino.

Ed inteso detto parere, e quella ballottato, per bussola, e ballotte secrete, è stato così per detti Signori Governatori, come per la maggior parte di detti Signori Cavalieri, concluso, che (anco in vigore della potestà ad essi conceduta d'ampliare, diminuire, ed esplicare dette Capitolazioni) s'efegua detto voto, e parere di detto Signore Principe di Supino, e che per esecuzione di quello in qualsivoglia Monastero; dove può nascere detto dubio quanto sia solito darsi per detta elemosina dotale, per non essere in detti Monasterj stabilimento certo di quanto ogni Signora, che in quelli si monaca, debbia pagare in detto caso, e ciascuno d'essi s'intendi detto solito esplicato di doverli pagare dal nostro Monte per detta dote, seu elemosina dotale ducati mille, e cinquecento, oltre il solito pagarsi per le spese, purchè quelle non eccedano ducati cinquecento, in conformità delle nostre Capitolazioni, e questo sì in riguardo delli Signori Parenti, che monacaranno dette Signore Monache, sì anco in riguardo della medesima, quando quella dotasse se stessa, in modo che detti Signori Parenti, seu Signora Monaca, possano ricevere l'intieri sudetti ducati mille, e cinquecento di dote, ed essi possano, e debbiano concordarsi con li Monasterj come potranno; E quando in detti Monasterj vi fusse stabilimento certo di quanto debbia ogni detta monacanda pagare, si debbia solamente pagare detto solito, e non più, ut in lib. Conclus. fol. 88. a tergo.

Elezione del nuovo Governatore in che tempo chiamarsi.

Nell'anno 1692. a' 26. Giugno per Assemblea, essendosi con cartelle chiamata l'Assemblea generale di tutti li Signori Cavalieri, che godono nel detto Monte commoranti in Napoli per eleggere il nuovo Governatore in luogo del Signor D. Antonio d'Aquino, ed essendosi proceduto all'elezione sudet-

sudetta, si è considerato il Capo ultimo della Conclusione de' 15. Agosto 1673, col quale si è stabilito, che l'elezione da farsi delli Signori Governatori, debbia farsi a' 20. del Mese di Giugno, e 20. del mese di Dicembre, o il primo giorno doppo, che alle volte succede, che per mancanza de' Signori Cavalieri Montisti non possa seguire l'elezione, e poi non vi resta giorno da fare, detta elezione prima di Luglio, e primo di Gennaro, che deve principiare il governo, che però faria bene, che tale elezione potesse farsi in quelli giorni parerà a' Signori Governatori pro tempore di detto Monte doverfi fare delli detti Mesi di Giugno, e Dicembre, è stato per il Signor D. Felice di Gennaro fatto voto, seu parere del tenor, che siegue, cioè:

Io sottoscritto avendo considerato il Capo ultimo della Conclusione de' 15. Aprile 1673., col quale stà stabilito, che l'elezione da farsi delli Signori Governatori debbia farsi a' 20. del mese di Giugno, e 20. di Dicembre, o il primo giorno doppo, che alle volte succede, che per mancanza de' Signori Cavalieri Montisti non possa seguire l'elezione, e poi non vi resta giorno primo di Luglio, e prima di Gennaro, sono di parere, che debbia stabilirsi, che l'elezione sudetta possa farsi in quelli giorni, che stimaranno li Signori Governatori di Giugno, e Dicembre, come a quelli parerà. Nap. 26. Giugno 1692. D. Felice di Gennaro.

Ed essendosi detto voto, seu parere di detto Signore D. Felice letto, e quello considerato, è stato così da' Signori Governatori, potendo quelli in ciò votare, come da' detti Signori Cavalieri stabilito doverfi detto voto eseguire, ed essendosi quello bussolato per bussola, e ballotte secrete se doveva eseguirsi, ond, ed essendo tutti li voti stati al sì, si è concluso, che da oggi avanti l'elezione de' Signori Governatori possa farsi in quelli giorni parerà a' Signori Governatori pro tempore delli detti Mesi di Giugno, e Dicembre, non ostante detto stabilito in detta Conclusione de' 15. Aprile 1673. ut in liopro Conclusionum fol. 107.

Nell'anno 1693. a' 4. Febraro con Conclusione de' Signori Governatori stà stabilito, per evitare alcuni inconvenienti, che potessero nascere in diservizio del Monte, che in tutte le polise da oggi avanti faciende in occasione de' Monacati delle Signore, che godano al detto Monte, che volessero monacarsi. Il magn. Razionale debba dire l'età, che detta Signora Monacanda tiene, con notare la giornata della nascita, e luogo dove sia nata, quale debbia darfeli dal magn. Segretario di detto Monte, che la piglierà delli libri di quello, e senza detta nota del detto magn. Segretario, non possano farsi dette polize, e così debba osservarsi, e non altrimenti, ut in libro Conclusionum fol. 109. a tergo.

Nell'anno 1703. a' 16. Maggio, essendosi con cartelle chiamata l'Assemblea de' Signori Cavalieri, che godono in detto Monte oggi commorant' in Napoli, per li Signori Governatori si è proposto, che nella Conclusione fatta per Assemblea generale a' 15. di Gennaro 1668. per l'apertura di detto Monte fu stabilito, che il multiplico aggiunto al detto Monte dovesse stare ferrato fin a tanto, che così la rendita di detto multiplico, come la rendita del proprio Monte unitamente arrivasse, seu dassè la rendita di annui duc. ventimila effettivi, e che per qualsivoglia causa detto multiplico non potesse aprirsi prima, e fatto fare per detti Signori Governatori dal magn. Razionale di detto Monte lo stato delle rendite così del detto Monte, come del detto multiplico

Pagamenti de Monacaggi ponersi la giornata della Nascita, e luogo ove sono nate.

Multiplico primo aggiunto al Monte.

plico aggiunto, seu multiplico piccolo, s'è ritrovato, che le rendite sudette eccedono la detta somma d'annui duc. ventimila, ben è vero, che nelli due prossimi passati anni vi abbia mancato qualche poca di somma per ragione delle decime esatte dalla Regia Corte, in virtù dell' assegnamento fatto da questa Fedelissima Città per il donativo fatto al Rè nostro Signore ( che Dio guardi ), e per li tempi correnti, e propostosi tutto ciò alla detta Assemblea generale, come anco si è proposto a detta Assemblea lo stato delle Signore Dame, che devono essere sodisfatte, de' loro Maritaggi, ascendenti al numero di trentadue, e che per li continuati Monacaggi, che hanno dovuto pagarli alle Signore si sono monacate, le quali sono preferite alle Signore Maritate, non si è potuto pagare quantità veruna alle dette Signore Maritate, per lo che quando il detto nostro Monte stava in concetto maggiore di tutti l' altri Monti di questa Città in ordine al pagamento delle doti, pare, che oggi andasse diminuendosi dalla detta stima; E quantunque per esecuzione della detta Conclusione de' 15. Gennaio 1668. potevasi risolvere da essi Signori Governatori se le rendite di detto multiplico aggiunte dovevano unirsi a quelle del proprio Monte Grande, a fine di sodisfarsi di Monacaggi, Vitalizj, Maritaggi, ed altre spese, e pesi di detto Monte, o pure doverli continuare il multiplico per qualch' altro tempo, nulla di meno detti Signori Governatori hanno voluto chiamare l' Assemblea generale di tutti li Signori Montisti, come quella che tiene l' autorità d' alterare, o mutare le Capitolarioni di detto Monte, come si legge nel Capitolo ottavo, e 12., acciò nascendovi qualche dubbio, e trattandosi d' interesse commune potesse risolverli, ciò, che fusse stato di maggiore espediente del detto Monte, e letto minutamente detto stato dal detto magn. Razionale, e quello considerato, e discorsosi il negozio largamente, si è per il Signore D. Cesare Brancaccio fatto parere, che per esecuzione di detta Conclusione de' 15. Gennaio 1668. le rendite di detto multiplico per tutto l' entrante mese di Giugno ( dedottone solamente annui duc. cinquecento ) debbiano aggregarsi dal primo di Luglio primo venturo di quest' anno 1703. a beneficio del detto Monte, conto corrente, a fine d' impiegarsi così le rendite di detto Monte corrente, come di detto multiplico, in pagamenti de' Maritaggi, Monacaggi, Vitalizj, ed altri pesi tiene detto Monte, e l' annui duc. 500. riservati, debbano dal detto primo di Luglio di questo anno impiegarsi in compra per nuovo multiplico, con detto titolo di multiplico aggiunto, e così andarli sempre moltiplicando, con aggregarsi al detto multiplico tutte l' escadenze di Maritaggi, che devono farsi al detto Monte, secondo le costituzioni di quello, e quando poi detto multiplico facendo colli detti annui duc. 500., e rendite annuali, ed anco per le compre faciende colle dette escadenze averà la rendita di annui duc. quattromila, li Signori Governatori pro tempore debbano aggregarne annui duc. tremila al Monte corrente liberi da detto multiplico, per sodisfarsi li pesi sudetti, e l' altri annui duc. mille, coll' altre escadenze in futurum, debbano impiegarsi in multiplico come sopra, affinche possa sempre detto Monte avere detto soccorso dal detto multiplico, come questo, ed altro ampiamente appare dal detto parere, il tenore del quale è come siegue.

Essendosi congregati li Signori Cavalieri, che godono al nostro Monte Grande de' Maritaggi, per vederli le rendite del multiplico aggiunto al detto Monte, cioè le rendite di esso debbiano aggregarsi a quelle del Monte Grande,



de, considerato la Conclusione fatta con *Assemblea generale* a' 15. Gennaro 1668., con le quale fu stabilito, che le rendite di detto moltiplico, quando unite a quelle del Monte Grande giungeffero alla summa d' annui ducati ventimila, dovestero unirsi al detto Monte Grande, ed inteso il bilancio delle rendite così del Monte, come del moltiplico, che per la Dio grazia hanno ecceduto la summa sudetta, quantunque per l' emergenti presenti, l' anno passato vi sia mancata qualche summa, sono di parere, che per esecuzione di detta Conclusione de' 15. Gennaro 1668. le rendite di detto moltiplico per tutto l' entrante mese di Giugno (dedottone solamente annui ducati 500.) debbiano aggregarsi dal primo di Luglio primo venturo di quest' anno 1703. a beneficio del detto Monte conto corrente, a fine d'impiegarfi così le rendite di detto Monte corrente, come di detto moltiplico in pagamenti de' Maritaggi, Monacaggi, Vitalizj, ed altri pesi tiene detto Monte, e li detti annui duc. 500., ut supra riserbati debbano dal detto primo di Luglio di questo anno impiegarsi in compra per nuovo moltiplico con detto titolo di moltiplico aggiunto a detto Monte, e così andarsi sempre moltiplicando con aggregarsi al detto moltiplico tutte l' escadenze de' Maritaggi, che devono farsi al detto Monte, secondo le Conclusioni, e quando poi detto moltiplico facendo con li detti annui duc. 500. e rendite annuali, ed anco per le compre faciente con le dette escadenze averà la rendita d'annui duc. 4000. li Signori Governatori pro tempore debbano aggregarne annui duc. 3000. al Monte corrente liberi da detto moltiplico, per sodisfarsi li pesi sudetti, e l' altri annui duc. mille, con l' altre escadenze in futurum, debbano impiegarsi in moltiplico, come sopra, affinche possa sempre detto Monte avere detto soccorso dal detto moltiplico, dal nostro Monte li 16. Maggio 1703. D. Cesare Braccaccio.

E letto il parere sudetto, e quello considerato, s'è ordinato fusse detto parere bussolato, ed essendosi con effetto bussolato, e notato con bussola, e ballotte secrete, anco da detti Signori Governatori (li quali in questo ponno votare) nella bussola sono stati tutti di voto concorde, e perciò per quanto fusse di bisogno, servendosi della detta autorità riservata nelle Capitolazioni di potere quelle alterare, e mutare, come si legge nel detto Cap. ottavo, e 12., hanno concordemente stabilito, e concluso, che per esecuzione di detta Conclusione de' 15. Gennaro 1668. le rendite di detto moltiplico per tutto l' entrante mese di Giugno di quest' anno 1703. (dedottane solamente li detti annui duc. 500.) debbano dal primo di Luglio primo venturo di quest' anno 1703. aggregarsi a beneficio del detto Monte corrente, come di detto moltiplico debbano dalli Signori Governatori presenti, ed altri, che faranno nell' avvenire, impiegarsi in pagamenti di Monacaggi, Vitalizj, Maritaggi, ed altri pesi, che tiene detto Monte, e li detti annui duc. 500. come sopra riservati, debbano da detti Signori Governatori presenti, e futuri dal detto primo di Luglio di questo anno 1703. in poi impiegarsi in compra, seu compre per nuovo moltiplico, con detto titolo di moltiplico aggiunto al detto Monte, e così andarsi sempre moltiplicando, al quale predetto nuovo moltiplico, servendosi detta *Assemblea generale* della detta potestà riservata nelle dette Capitolazioni hanno stabilito, e concluso, che debbono aggregarsi tutte l' escadenze de' Maritaggi, che devono farsi al detto Monte, non ostante che altrimenti nelle dette Capitolazioni venisse ordina-

E

to,

to, e quando poi detto multiplico facendo colli detti annui duc. 500., e rendite annuali, ed anco per le compre faciende colle dette escadenze avrà la rendita d'annui duc. quattromila, li Signori Governatori pro tempore debbono aggregarne annui duc. tremila al Monte corrente, liberi da detto multiplico, per sodisfarli li pesi sudetti, e l'altri annui duc. mille coll'altre escadenze in futurum, debbono impiegarsi in multiplico, come sopra, e così sempre praticarsi in futurum, affinche possa sempre detto Monte avere detto soccorso dal detto multiplico, ut in libro Conclusionum fol. 121. a tergo.

Vitalizj da  
pagarsi a' Mona-  
sterj Osservanti  
per le Signore  
Moniche.

Nell'anno 1705. a' 25. Novembre con Assemblea generalissima de' Signori Cavalieri, tanto di quelli commoranti in Napoli, chiamati con cartelle, e rispetto di quelli Signori assenti da questa Città, partecipato a medesimi l'infra scritto affare, acciò avessero favorito nel Monte, da quali Signori Cavalieri assenti essendosi risposto, rimettersi alla decisione dell'altri Signori Cavalieri commoranti in Napoli. Ed essendosi per li Signori Governatori proposto, che essendosi da essi discorso largamente sopra il particolare delli pagamenti si fanno dal detto Monte per li vitalizj delle Signore Moniche, che godono il beneficio di esso Monte, tanto a drittura alle Signore Moniche, che possono possedere per ragione delli statuti, e regole de' Monasterj, nelli quali hanno professato, e vivono, quante per quelli, che a drittura si pagano alli Monisterj ex persona delle Signore Moniche Montiste, che non possono possedere vitalizio alcuno in conformità delle loro regole, e statuti, e di quanto pro tempore è accaduto sopra il medesimo affare, fu con loro Conclusione del primo del passato mese di Ottobre stabilito, dovesse chiamarsi l'Assemblea generale, tanto de' Signori Cavalieri, che si ritrovano in questa Città di Napoli, quanto quelli, che si ritrovano fuori, acciò inteso, e considerato il tutto potesse venire a quella risoluzione stimasse necessaria in virtù della facultà tiene di alterare, e mutare le sue Capitolazioni, acciò si togliesse qualsivisia dubbio, seù opposizione fatta sin'ora, e che potesse farsi nell'avvenire in ordine al pagamento annuale di detti vitalizj, con esplicare a quali Monisterj debbano pagarsi, seù continuarsi a pagare l'annui ducati cinquanta, stabiliti nella Capitolazione, e così continuare nell'avvenire, e che l'Assemblea predetta si fusse chiamata per questo giorno 25. di Novembre 1705. ad ore 16. in circa. Ed essendosi per esecuzione di detta Conclusione avvisato, così a tutti li suddetti Cavalieri, che sono fuori di questa Città con lettere, coll'inserzione di detta Conclusione, acciò avessero favorita per oggi, molti de' quali si sono rimessi nelle risposte alla risoluzione dell'Assemblea, come a tutti li Cavalieri che stanno in Napoli con cartelle, coll'inserzione di detta Conclusione, e discorsi di nuovo largamente tale particolare tra essi Signori Governatori, e Cavalieri, si è per il sudetto Signor D. Cesare Brancaccio fatto il seguente voto, seù parere, del tenore, che siegue, cioè:

Io sottoscritto; avendo inteso la causa, per la quale è stata chiamata la presente Assemblea generale, contenuta nella Conclusione fatta da' Signori Governatori del nostro Monte sotto il primo del passato mese d'Ottobre di quest'anno 1705., ch'è del tenor seguente, cioè:

A primo Ottobre 1705. congregati l'infra scritti Signori Governatori del Monte Grande de' maritaggi dentro il Monastero di S. Severino nella solita Camera della solita loro residenza, cioè il Signor D. Francesco Saverio

Bran-

Brancaccio, il Signor D. Federico Pisanelli, il Signor D. Gio: Francesco Caracciolo Duca di Castelluccio, il Signor Marchese di Grumo, ed il Signor Duca di S. Gio: . Ed essendosi da essi discorso largamente sopra il particolare delli pagamenti, che si fanno dal detto nostro Monte per vitalizj delle Signore Monache, che godono il beneficio d' esso Monte, tanto a dirittura alle Signore Monache, che possono possedere per ragione delli Statuti de' Monasterj, nelli quali hanno professato, e vivono, quanto per quelli, che a dirittura si pagano alli Monasterj ex persona delle Signore Monache Montiste, che non possono possedere vitalizio alcuno, e di quanto pro tempore è accaduto sopra il medesimo affare, hanno concluso, che si chiami l'Assemblea generale tanto delli Signori Cavalieri, che si ritrovano in Napoli, quanto fuori, acciò inteso, e considerato il tutto possa venire a quella risoluzione stimarà più necessaria in virtù della facoltà tiene d'alterare, e mutare le sue Capitolazioni, acciò si toglia ogni dubbio, ed opposizione fatta sin'ora, e che si potrebbe fare nell'avvenire in ordine al pagamento annuale di detti vitalizj, con esplicare a' quali Monasterj debbono pagarsi, seà continuarli a pagare l'annui ducati 50. stabiliti nella detta Capitolazione, e così continuare nell'avvenire, e che la detta Assemblea si chiami per li 25. dell'entrante mese di Novembre di questo anno 1705. ad ore 16. in circa.

E riconosciuta la nostra Capitolazione fatta a tempo della sua fondazione, nella quale fu convenuto, e stabilito, che l'Assemblea generale potesse alterare, e mutare le sue Capitolazioni, come si contiene nel Capitolo 8. Capo 12., ed anco il detto Capitolo 8., e Capitolo 3. della detta Capitolazione, che sono del tenor seguente, cioè:

Duodecimo. Che per il Governo di detto Monte si eliggano cinque Governatori, e Cavalieri, che godono in detto Monte non minori d'età d'anni venticinque, alli quali se li dà amplissima potestà di governare, ed amministrare l'entrate, ed effetti di detto Monte, con poter fare compre delli denari d'esso, del modo conforme di sopra stà dichiarato, esigere etiam per mezzo de' Banchi, cedere ragioni, quietare, e fare tutto il di più, che per servizio di detto Monte li complirà di fare, ed amministrare, con potestà di sostituire ad lites tantum, e di porre Procuratori, Avvocati, Sollecitatori, ed altri Officiali, e Ministri, ed ogn'altra cosa necessaria per servizio di detto Monte, proibendosi espressamente a detti Governatori l'alterazione, seu mutazione delli presenti Capitoli, quali se li riserva a se la totale Assemblea di detti Cavalieri, ed in caso che detti Governatori, fra di loro dissentissero, che s'attendi lo che farà la maggior parte d' essi, e non potendosi accordare, che sopra di ciò si chiami l'Assemblea, e s'efegua quello, che dalla maggior parte d'essi sarà concluso per buffola segreta.

Terzo, che a rispetto delli vitalizj non sia tenuto detto Monte a dar più a ciascheduna di dette Monache d'annui ducati ottanta loro vita durante, da pagarseli in due tanne ogni sei mesi la rata, incomincianda dal dì, che avrà fatta la professione in detto Monastero. Verum a rispetto delli Monasterj Osservanti darli per vitalizj il solito darli a detti Monasterj d'annui ducati cinquanta.

E riconosciuta ancora la Conclusione fatta dall'Assemblea generale congregata nell'anno 1682. a dì 17. Dicembre per la medesima causa, ch'è del tenor seguente, cioè:

A' 17. di Dicembre 1682. congregati l'infra scritti Signori Cavalieri del nostro Monte Grande de' Maritaggi nella Camera della solita loro residenza dentro il Monastero di S. Severino, cioè il Signor D. Giuseppe Caracciolo, il Signor D. Giacomo de Franchis, il Signor D. Federico Pisanelli, ed il Signor D. Alfonso Filomarino, quattro delli cinque Signori Governatori, il Signor Principe di Supino, il Signor Duca delle Pesche, il Signor D. Cesare Pisanelli, il Signor Principe di S. Martino, il Signor D. Andrea de Franchis Marchese di Taviano, il Signor D. Lorenzo de Franchis, il Signor D. Domenico Caracciolo, il Signor D. Cesare Brancaccio, il Signor Principe di Ruffano, il Signor D. Antonio d'Aquino, il Signor D. Gio: Battista Marchese, il Signor D. Felice di Gennaro, il Signor D. Antonio Caracciolo, il Signor Marchese di Cammarota, il Signor D. Nicola Pisanelli, il Signor Principe di S. Siviero, il Signor Principe della Torella, il Signor Duca di Lavella, il Signor D. Ciarletta Caracciolo, il Signor D. Nicola Caracciolo, ed il Signor D. Rocco Coppola. Ed essendosi per detti Signori Governatori proposto, che venendo ordinato nelle Capitolazioni del nostro Monte al Capitolo 8. Capo 3., che il vitalizio delle Signore Monache, che godono il beneficio di detto Monte, non possa ascendere a più d'annui ducati ottanta; però a rispetto de' Monasterj Osservanti, debbia darsi il solito darsi a detti Monasterj d'annui ducati 50.: Ed essendo succeduto, che alcune Signore siano monacate in Monasterj Osservanti, s'è a quelle pagato annui ducati ottanta; ad ogni modo essi Signori Governatori avendo impreso non doverli continuare più detta annualità d'annui ducati 80., ma pagarli solamente annui ducati 50., conforme s'ordina per detta Capitolazione, hanno dette Signore Monache preteso non poterli detto loro vitalizio d'annui ducati 80. diminuire, col pretesto, ch'esse Signore Monache sono capaci non solo di detto, ma di maggior vitalizio, e toccando la decisione di tal punto all'Assemblea generale de' Signori Cavalieri, che godono in detto Monte, quantunque fossero bastanti a procedere a tal decisione li Signori Cavalieri commoranti in Napoli; ad ogni modo per maggior soddisfazione di tutti li Signori Cavalieri, che godono in detto Monte, fu per li Signori Governatori avvisato a tutti li Signori Cavalieri, che godono nel Monte predetto, che stanno in Regno, con lettera, che avessero favorito nel Monte predetto per li 14. del corrente mese di Dicembre per la decisione del detto, ed altri negozj di detto Monte. Ed essendosi per detti Signori Cavalieri risposto rimettersi alla decisione dell'altri Signori Cavalieri commoranti in Napoli, e quantunque si fusse avvisato a detti Signori Cavalieri, che dett'Assemblea dovea farsi per detto dì 14. del presente mese; ad ogni modo per alcuni impedimenti, e stante che tutti detti Signori Cavalieri avvisati s'erano rimessi al parere, e decisione de' Signori Cavalieri commoranti in Napoli, fu l'Assemblea predetta prorogata fin al giorno d'oggi, precedenti però cartelle a tutti li Signori Cavalieri, che godono in detto Monte oggi commoranti in Napoli, conforme il solito. Ed intesa per detti Signori Cavalieri detta proposta fatta per detti Signori Governatori, s'è per il Signor Principe di Supino uno de' Signori Fondatori viventi fatto il seguente parere, cioè:

Essendosi chiamata l'Assemblea generale, per esplicarsi quello stà detto nella Capitolazione del Monte al Capitolo 8. Capo 3. circa il vitalizio delle Signore Monache, che s'ordina, che non possa darsi più di ducati 80. Verum

a rif-

a rispetto de' Monasterj Offervanti debbia darfi il solito darfi a detti Monasterj d'annui ducati 50., Io sottoscritto Principe di Supino uno de' Fondatori vivente, sono di voto, che a tutti quelli Monasterj, nelli quali la Signora Monaca è capace di ritenersi, e ricevere maggior summa d'annui ducati 50., se li debbia dare annui ducati 80. conforme si costuma, alle Monache di detti Monasterj, ed a quelli Monasterj, dove le Signore Monache non possono nè ritenere, nè ricevere entrata, a' detti Monasterj si debbia dare, e fare il pagamento a dirittura a' detti Monasterj d'annui ducati 50. Il principe di Supino.

Ed essendosi così per li Signori Governatori, come per li Signori Cavalieri, mentre li detti Signori Governatori devono in ciò votare, presi li voti, e ballottato per bussola, e ballotte segrete, se dovea eseguirsi il sudetto parere di detto Signor Principe, è stato concluso dalla maggior parte di detti Signori Votanti, che s'eseguisse detto parere, cioè, ch' a tutti quelli Monasterj, nelli quali la Signora Monaca è capace di ritenere, e ricevere maggior summa d'annui ducati 50. se li debbano dare annui ducati 80. conforme si costuma alle Monache di detti Monasterj, ed a quelli Monasterj dove le Signore Monache non possano nè ritenere, nè ricevere intrada, a' detti Monasterj si debbia dare, e fare il pagamento a dirittura d'annui ducati cinquanta.

Sono di parere, che restano ferme la detta Capitolazione nel detto Capitolo ottavo, al Capo terzo, e detta Conclusione fatta nel detto anno 1682. a' 17. Decembre, servendosi l' Assemblea della detta facoltà d'alterare, e mutare le sue Capitolazioni, e per esecuzione delle medesime Capitolazioni, e Conclusione, si debbia da oggi avanti, ed in futurum dalli Signori Governatori presenti, e futuri del Monte continuare a pagare a noi ducati cinquanta a dirittura alli seguenti Monasterj ex persona delle Signore Monache, che godono in beneficio di detto Monte esistenti in essi pro tempore, e che in essi professarano in futurum, quali predetti Monasterj, alli quali si dovrà pagare a dirittura, sono li seguenti, cioè:

Santa Maria del Giesù dell' Ordine di Santa Chiara.

Santa Patrizia dell' Ordine di S. Benedetto.

Santo Potito dell' Ordine di S. Benedetto.

Santa Maria Maddalena de Pazzis del Santissimo Sacramento dell' Ordine Carmelitano.

S. Gio: Battista dell' Ordine di S. Domenico.

Santa Maria della Sapienza dell' Ordine di S. Domenico.

S. Giuseppe dell' Ordine Carmelitane Scalze.

S. Andrea dell' Ordine di S. Agostino.

Santissima Trinità dell' Ordine di S. Chiara.

Santa Maria del Divino Amore dell' Ordine di S. Domenico.

S. Giuseppe delli Ruffi.

S. Francesco delle Monache dell' Offervanze.

Le Cappuccinelle di Ponte Corvo.

Santa Maria Egizziaca di Pizzofalcone.

S. Francesco Sales.

S. Caterina de Siena.

E Betlem.

Atteso all' altri Monasterj al presente esistenti in questa Città si dovranno

no

no pagare annui duc. 80. non essendovi al presente dubbio per causa dell' loro Statuti, ed osservanza di vivere al presente in essi, riserbando la medesima Assemblea generale in ogni futuro tempo la dichiarazione per quelli Monasterj, che nuovamente s'erigeranno in questa Città, come anco quelli fuori d' essa eretti, ed erigendi, e per quelli mutassero forma di vivere, acciò sempre s'abbia da osservare il disposto in detta Capitolazione nel detto Capitolo ottavo, e Capo terzo, ed in detta Conclusione de' 17. Dicembre di detto anno 1682., e questa, che presentemente si farà per loro Signori dell' Assemblea. D. Cesare Brancaccio.

E letto il detto voto, seu parere del detto Signore D. Cesare, e quello considerato così per detti Signori Governatori, come per detti altri Signori Cavalieri, ed essendosi per detti Signori Governatori presi li voti così de' medesimi Signori Governatori, quali devono in ciò votare, come di detti Signori Cavalieri, e ballottato per bussola, e ballotte segrete, se doveva eseguirsi il sudetto parere del detto Signor D. Cesare, è stato concluso nemine discrepante, che s' eseguisca il parere sudetto, e s' è stabilito, che restando ferme la detta Capitolazione nel detto Capitolo ottavo al Capo terzo, e detta Conclusione de' 17. di Dicembre 1682., servendosi l'Assemblea sudetta espressamente della detta facoltà d'alterare, e mutare le Capitolazioni sudette del detto Monte, e per esecuzione delle medesime Capitolazioni, e Conclusione, si debbia con effetto da oggi avanti, ed in futurum dalli Signori Governatori presenti, e futuri del detto Monte continuare a pagare annui ducati cinquanta a drittura alli sudetti Monasterj espressi nel detto parere del detto Signore D. Cesare ex persona delle Signore Monache, che godono il Beneficio di detto nostro Monte esistenti in essi pro tempore, e che in essi professeranno nell' avvenire, quali sudetti Monasterj, alli quali dovrà pagarsi addrittura, sono li seguenti, cioè:

- Santa Maria del Giesù dell' Ordine di Santa Chiara.
- Santa Patrizia dell' Ordine di S. Benedetto.
- Santo Spirito dell' Ordine di S. Benedetto.
- Santa Maria Maddalena de Pazzis del Santissimo Sacramento dell' Ordine Carmelitano.
- S. Gio: Battista dell' Ordine di S. Domenico.
- Santa Maria della Sapienza dell' Ordine di S. Domenico.
- S. Giuseppe dell' Ordine Carmelitane Scalze.
- S. Andrea dell' Ordine di S. Agostino.
- Santissima Trinità dell' Ordine di S. Chiara.
- Santa Maria del Divino Amore dell' Ordine di S. Domenico.
- S. Giuseppe delli Ruffi.
- S. Francesco delle Monache dell' Osservanze.
- Le Cappuccinelle di Ponte Corvo.
- Santa Maria Egizziaca di Pizzofalcone.
- S. Francesco Sales.
- S. Catarina di Siena.
- E Betlem.

Ed a tutti l' altri Monasterj, che al presente sono in questa Città, se li debbiano pagare annui duc. ottanta, non essendovi al presente dubbio per causa delle loro Regole Statuti, ed Osservanza di vivere al presente in essi, ri-  
fer-

servandosi espressamente la medesima Assemblea generale in ogni futuro tempo la dichiarazione per quelli Monasterj, che nuovamente s'erigessero in questa Città, come anco quelli fuori d'essa eretti, ed erigendi, e per quelli mutassero forma di vivere, acciò sempre s'abbia da osservare il disposto nella detta Capitolazione nel detto Capitolo ottavo, Capo terzo, e nella detta Conclusione de' 17. Dicembre 1682., ed anco nella presente Conclusione ut in lib. Conclus. fol. 126. a tergo.

Nell'anno 1716. a' 17. Dicembre, con Assemblea generale de' Signori Cavalieri commoranti in Napoli dopo di esser seguita la nuova elezione del Signore Governatore in luogo del Signor Duca delle Pesche, si è largamente discorso, che cosa mai convenga farsi, a riguardo delle Signore Dame, delle loro Case, e Famiglie, nate, e da nascere, che al presente sono, ed in appresso professaranno ne' Monasterj Osservanti di questa Città, le quali benchè dalla Capitolazione del nostro Monte, dalle conclusioni, e stabilimenti presi in altre Assemblee generali, e dalle medeme regole de' loro Monasterj Osservanti, e Riformati, siano escluse dal Vitalizio, o sia Livello d'annui duc. ottanta, e possano soltanto pretendere annui duc. cinquanta per ciascuna, pur nondimeno si sono avanzate a dimandare in giudizio dal nostro Monte il pagamento d'annui duc. ottanta, e tuttavia litigano con esso, chiedendone essere conservate nel possesso d'effigere li sudetti annui duc. ottanta, che per trascuraggine de' Ministri del nostro Monte, che nel tempo dell'apertura del Monte predetto erano, loro sono stati per addietro per certi anni pagati, e suppongono essere loro dovuti. E fatto per il sudetto Signor D. Annibale Marchese l'infra scritto voto del tenore, che siegue, cioè:

Vitalizj da pagarsi a Signore Moniche de' Monasteri Osservanti, e non Osservanti.

Io sottoscritto D. Annibale Marchese, avendo intesa la sudetta lite, che soffrisce questo nostro Monte Grande de' Maritaggi delle Signore Monache de' Minori Osservanti, e Riformati, ed avendo più volte letto, e maturamente considerato le Capitolazioni formate nell'erezione del nostro Monte, le quali prescrivono nel Capitolo ottavo, Capo terzo, che a rispetto delli Vitalizj non sia tenuto detto Monte a dar più a ciascheduna di dette Monache detti annui duc. ottanta, loro vita durante, da pagarsoseli in due tanne ogni sei mesi la rata incomincianda dal dì che avrà fatta la Professione in detto Monasterio: Verum a rispetto delli Monasterj Osservanti, darli per Vitalizj il solito darli a' detti Monasterj d'annui duc. cinquanta.

Ed avendo etiamdio. riconosciuto, che seguita l'apertura del nostro Monte nell'anno 1668. a' 15. di Gennaro, che per non avere i Ministri, ed Officiali di quel tempo avvertito alli Signori Governatori, e ricordato il tenore del soprascritto Capitolo ottavo, Capo terzo, si cominciò a pagare per errore indistintamente il Vitalizio in somma di annui duc. ottanta, a tutte le Signore Monache, benchè Professe in Monasterj Osservanti, e Riformati: Onde nell'anno 1682., essendosi chiamata l'Assemblea generale di tutti li Signori Cavalieri Montisti del Signor Principe di Supino, uno de' Fondatori allora vivente, e che ben sapeva la sua intenzione, e di tutti gli altri Fondatori, si fè per iscritto il suo voto, che fu abbracciato da tutta l'Assemblea: Ed è come siegue, cioè:

Essendosi chiamata l'Assemblea generale per esplicarsi quello stà detto nella Capitolazione del Monte al Capitolo ottavo, Capo terzo, circa il Vitalizio delle Signore Monache, che s'ordina, che non possa darli più di duca-

ti

ti ottanta. Verum a rispetto de' Monasterj Osservanti debbia darfi il solito darfi a' detti Monasterj d'annui duc. cinquanta. Io sottoscritto Principe di Supino, uno de' Fondatori vivente sono di voto, che a tutti quelli Monasterj, nelli quali la Signora Monaca è capace di ritenere, e ricevere maggior somma d'annui duc. cinquanta, se li debbia dare annui duc. ottanta, conforme si costuma alle Monache di detti Monasterj, ed a quelli Monasterj, dove le Signore Monache non possano nè ritenere, nè ricevere entrata a' detti Monasterj si debbia dare, e fare il pagamento a drittura a' detti Monasterj d'annui duc. cinquanta. Il Principe di Supino.

Ciò che non essendo bastato ad arretrare le Monache sudette, le quali pur'anco pretendono la continuazione del pagamento degl'annui duc. ottanta, obligò il quond. Sign. D. Giuseppe Caracciolo Governatore del nostro Monte nell'anno 1691. a ricorrere dalla Reverenda Corte Arcivescovale di questa Città, la quale insieme dichiarò chi mai fossero li Monasterj Riformati, ed Osservanti della nostra Città, ed a cui in conseguenza doveano pagarsi annui duc. cinquanta a drittura nelle mani dell' Abbadessa, o sia Priora del Monastero per osservanza delle Capitolazioni del nostro Monte.

Non ostante il quale provvedimento, avendo l'accennate Monache proseguito la lite in varj Tribunali, parve alla prudenza de' Signori Governatori, li quali nell'anno 1705. governavan il nostro Monte terminare una volta questo affare, e convocare nuovamente l' Assemblea generale, ove il quond. Signor D. Cesare Brancaccio, ch'aveva dalla viva voce del mentovato quond. Signor Principe di Supino inteso la volontà de' primi Fondatori fè l'infra scritto voto, a cui aderì, e s'appigliò concordemente tutta l'Assemblea de' Signori Cavalieri Montisti, qual voto è del seguente modo.

Io sottoscritto avendo inteso la causa, per la quale è stata chiamata la presente Assemblea generale contenuta nella Conclusione fatta da' Signori Governatori del nostro Monte sotto il primo del passato mese d' Ottobre di quest' anno 1705., ch'è del tenor seguente, cioè:

A primo d' Ottobre 1705. congregati l' infra scritti Signori Governatori del nostro Monte Grande de' Maritaggi dentro il Monastero di S. Severino nella solita Camera della solita loro residenza, cioè il Signor D. Francesco Saverio Brancaccio; Il Signor D. Federico Pisanelli; Il Signor D. Francesco Caracciolo Duca di Castelluccio; Il Signor Marchese di Grumo; Ed il Signor Duca di S. Giovanna. Ed essendosi da essi discorso largamente sopra il particolare delli pagamenti, che si fanno dal detto nostro Monte per li Vitalizj delle Signore Monache, che godono il Beneficio d' esso Monte, tanto a drittura alle Signore Monache, che possono possedere per ragione delli Statuti de' Monasterj, nelli quali hanno professato, e vivono, quanto per quelli, ch' a drittura si pagano alli Monasterj ex persona delle Signore Monache Montiste, che non possono possedere Vitalizio alcuno, e di quanto pro tempore è accaduto sopra il medesimo affare, hanno concluso, che si chiami l' Assemblea generale tanto delli Signori Cavalieri, che si ritrovano in Napoli, quanto fuori, acciò inteso, e considerato il tutto, possa venire a quella risoluzione stimerà più necessaria, in virtù della facoltà tiene d' alterare, e mutare le sue Capitolazioni, acciò si toglia ogni dubbio, ed opposizione fatta fin' ora, e che si potrebbe fare nell' avvenire in ordine al pagamento annuale di detti Vitalizj, con esplicare a quali Monasterj debbono pagarsi, seu

con-



continuarfi a pagare l'annui duc. cinquanta, stabiliti nella detta Capitolazione, e così continuare nell'avvenire, e che l'Assemblea si chiami per li venticinque dell'entrante mese di Novembre di questo anno 1705. ad ore 16. in circa.

E riconosciuta la nostra Capitolazione fatta a tempo della sua fondazione, nella quale fu convenuto, stabilito, che l'Assemblea generale potesse alterare, e mutare le sue Capitolazioni, come si contiene nel Capitolo ottavo, Capo 12. : Ed anco il detto Capitolo 8. ad Capo terzo della detta Capitolazione, che sono del tenor seguente, cioè:

Duodecimo. Che per il governo di detto Monte s'eligeranno cinque Governatori, e Cavalieri, che godono in detto Monte, non minore d'età d'anni venticinque, alli quali se li dà amplissima potestà di governare, ed amministrare l'entrate; ed effetti di detto Monte, con potere fare compredelli denari d'esso, del modo conforme di sopra stà dichiarato, esigere etiam per mezzo de' Banchi, cedere ragioni, quietare, e fare tutto lo di più, che per servizio di detto Monte li complirà di fare, ed amministrare, con potestà di sostituire ad lites tantum, e di porre Procuratori, Avvocati, Sollecitatori, ed altri Officiali, e Ministri, ed ogn' altra cosa necessaria per servizio di detto Monte, proibendosi espressamente a detti Governatori l'alterazione, seu mutazione delli presenti Capitoli, quali se li riserba a se la totale Assemblea di detti Cavalieri: Ed in caso che detti Governatori fra di loro dissentessero, che s'attendi lo che farà la maggior parte d'essi, e non potendosi accordare, che sopra di ciò si chiami tutta l'Assemblea, e s'esegua quello, che dalla maggior parte d'essi farà concluso per buffola segreta.

Terzo. Che a rispetto delli Vitalizj non sia tenuto detto Monte a dar più a ciascheduna di dette Monache d'annui ducati ottanta, loro vita durante, da pagarlesi in due tanne ogni sei mesi la rata, incominciando dal dì, che avrà fatta la Professione in detto Monasterio. Verum a rispetto delli Monasterj Osservanti darli per li Vitalizj il solito darli a detti Monasterj d'annui duc. cinquanta.

E riconosciuta ancora la Conclusione fatta dall'Assemblea generale congregata nell'anno 1682. a' 17. Dicembre per la medesima causa, ch'è del tenor seguente, cioè:

A' 17. di Dicembre 1682. congregati l'infra scritti Signori Cavalieri del nostro Monte Grande de' Maritaggi nella Camera della solita loro residenza dentro il Monasterio di S. Severino, cioè il Signor D. Giuseppe Caracciolo; Il Signor D. Giacomo de Franchis; Il Signor D. Federico Pisanelli, ed il Signor D. Alfonso Filomarino, quattro delli cinque Signori Governatori, Il Signor Principe di Supino, Il Signor Principe di S. Martino, Il Signor Duca delle Pesche, Il Signor D. Cesare Pisanelli, Il Signor D. Andrea de Franchis Marchese di Taviano, Il Signor D. Lorenzo de Franchis, Il Signor D. Domenico Caracciolo, Il Signor D. Cesare Brancaccio, Il Signor Principe di Ruffano; Il Signor D. Antonio d' Aquino, Il Signor D. Gio: Battista Marchese; Il Signor D. Felice di Gennaro, Il Signor D. Antonio Caracciolo; Il Signor Marchese di Cammarota, Il Signor D. Nicolò Pisanelli, Il Signor Principe di S. Seviero, Il Signor Principe della Torella, Il Signor Duca di Livello, Il Signor D. Ciarletta Caracciolo, Il Signor D. Nicolò Caracciolo: Ed il Signor D. Rocco Coppola; Ed essendosi per detti Signori Governatori

F

pro-

proposto, che venendo ordinato nelle Capitolazioni del nostro Monte al Capitolo ottavo, Capo terzo, che il Vitalizio delle Signore Monache, che godono il beneficio di detto Monte, non possono ascendere più di annui duc. ottanta, però a rispetto de' Monasterj Osservanti debbia darli il solito darli a' detti Monasterj d'annui duc. cinquanta, ed essendo succeduto, che alcune Signore siano Monacate in Monasterj Osservanti, si è a quelle pagato annui duc. ottanta, ad ogni modo essi Signori Governatori, avendo impreto non doverli continuare più detta annualità d'annui duc. ottanta, ma pagarli solamente annui duc. cinquanta, conforme s'ordina per dette Capitolazioni: Hanno dette Signore Monache preteso non potersi detto loro Vitalizio di annui duc. ottanta, diminuire, col pretesto ch'esse Signore Monache sono capaci non solo di detto, ma di maggior Vitalizio. E toccando la decisione di tal punto all'Assemblea generale de' Signori Cavalieri, che godono in detto Monte, quantunque fossero bastanti a procedere a tal decisione li Signori Cavalieri commoranti in Napoli, ad ogni modo per maggior soddisfazione di tutti li Signori Cavalieri, che godono in detto Monte, fu per detti Signori Governatori avisato a tutti li Signori Cavalieri, che godono nel Monte predetto, che stanno in Regno con lettere, ch'avevano favorito nel Monte predetto per li 14. del corrente mese di Dicembre per la decisione del detto, ed altri negozj di detto Monte. Ed essendosi per detti Signori Cavalieri risposto rimettersi alla decisione dell'altri Signori Cavalieri commorant' in Napoli. E quantunque si fusse avisato a detti Signori Cavalieri, che detta Assemblea dovea farsi per detto dì 14. del presente mese, ad ogni modo per alcuni impedimenti, e stante che tutti detti Signori avisati, si erano rimessi al parere, e decisione de' Signori Cavalieri commorant' in Napoli, fu l'Assemblea predetta prorogata sin al giorno d'oggi, precedente però cartelle a tutti li Signori Cavalieri, che godono in detto Monte, oggi commorant' in Napoli, conforme il solito. Ed intesa per detti Signori Cavalieri detta proposta fatta per detti Signori Governatori, s'è per il Signor Principe di Supino, uno de' Signori Fondatori viventi fatto il seguente parere, cioè:

Essendosi chiamato l'Assemblea generale per esplicarsi quello stà detto nella Capitolazione del Monte al Capitolo ottavo, Capo terzo circa il Vitalizio de Signore Monache, che s'ordina, che non possa darli più di duc. ottanta: Verum a rispetto de' Monasterj Osservanti debbia darli il solito darli a detti Monasterj d'annui duc. cinquanta. Io sottoscritto Principe di Supino de' Fondatori vivente, sono di voto, che a tutti quelli Monasterj, nelli quali la Signora Monaca è capace di ritenere, e ricevere maggior somma di annui duc. cinquanta, se li debbia dare a noi duc. ottanta, conforme si costuma alle Monache di detti Monasterj, ed a quelli Monasterj, dove le Signore Monache non possano nè ritenere, nè ricevere entrata, a detti Monasterj si debbia dare, e fare il pagamento a drittura a detti Monasterj d'annui ducati cinquanta. Il Principe di Supino.

Ed essendosi così per detti Signori Governatori, come per detti Signori Cavalieri, mentre detti Signori Governatori devono in ciò votare, presi li voti, e ballottato per bussola, e ballotte segrete, se doveva eseguirsi il sudetto parere di detto Signor Principe, è stato concluso dalla maggior parte di detti Signori Votanti, che si eseguisse detto parere, cioè. Che a tutti quelli Monasterj, nelli quali la Signora Monaca è capace di ritenere, e ri-

ceve-

cevere maggior fomma di annui duc. cinquanta, se li debbiano dare annui duc. ottanta, conforme si costuma alle Monache di detti Monasterj. Ed a quelli Monasterj, dare le Signore Monache non possono nè ricevere, nè ritenere entrata, a detti Monasterj si debbia dare, e far il pagamento a dirittura di annui duc. cinquanta.

Sono di parere, che restando ferma la detta Capitolazione nel detto Capitolo ottavo, al Capo terzo, e detta Conclusione nel detto anno 1682. a' 17. Dicembre, servendosi l'Assemblea della detta facoltà d'alterare, e mutare le sue Capitolazioni, e per esecuzione delle medesime Capitolazioni e Conclusioni, si debbia da oggi avanti, ed in futurum dalli Signori Governatori presenti, e futuri del nostro Monte continuare e pagare annui ducati cinquanta, a dirittura alli seguenti Monasterj ex persona delle Signore Monache, che godono il beneficio di detto nostro Monte esistenti in essi pro tempore, e che in essi professaranno in futurum. Quali predetti Monasterj, alli quali si dovrà pagare a dirittura sono li seguenti, cioè:

S. Maria del Giesù dell'Ordine di S. Chiara.

S. Patrizia dell'Ordine di S. Benedetto.

S. Potito dell'Ordine di S. Benedetto.

S. Maria Maddalena de Pazzis del Santissimo Sacramento dell'Ordine Carmelitano.

S. Gio: Battista dell'Ordine di S. Domenico.

S. Maria della Sapienza dell'Ordine di S. Domenico.

S. Giuseppe dell'Ordine Carmelitane Scalze.

S. Andrea dell'Ordine di S. Agostino.

Santissima Trinità dell'Ordine di S. Chiara.

S. Maria del Divino Amore dell'Ordine di S. Domenico.

S. Giuseppe delli Ruffi.

S. Francesco delle Monache dell'Offervanze.

Le Cappuccinelle di Ponte Corvo.

S. Maria Egizziaca di Pizzofalcone.

S. Francesco Sales.

S. Caterina de Siena.

E Betlem.

Atteso all'altri Monasterj al presente esistenti in questa Città si dovranno pagare annui ducati ottanta, non essendovi al presente dubbio per causa delli loro Statuti, ed Offervanza di vivere al presente in essi, riservandosi la medesima Assemblea generale in ogni futuro tempo la dichiarazione per quelli Monasterj, che nuovamente s'erigessero in questa Città, come anco quelli fuori d'essa eretti, ed erigendi, e per quelli mutassero forma di vivere, acciò sempre s'abbia da osservare il disposto in detta Capitolazione nel detto Capitolo 8. Capo 3. ; Ed in detta Conclusione de' 17. Dicembre di detto anno 1682. E questa, che presentemente si farà per loro Signori dell'Assemblea. D. Cesare Brancaccio.

E letto il detto voto, seu parere del detto Signor D. Cesare, e quello considerato, e ballottato per bussola, e ballotte segrete, se dovea eseguirsi il sudetto parere del detto Signor D. Cesare, fu, nemine discrepante concluso, che quello s'eseguisse, e fu stabilito, che restando ferma la detta Capitolazione nel Capitolo 8. al Cap. 3., e detta Conclusione de' 17. Dicembre

44  
bre 1682., servendosi l'Assemblea sudetta espressamente della detta facoltà di alterare, e mutare le Capitolazioni sudette del detto Monte, e per esecuzione delle medesime Capitolazioni, e Conclusione, si dovesse con effetto dal detto giorno avanti, & in futurum dalli Signori Governatori presenti, e futuri del detto Monte continuare a pagare annui ducati cinquanta a dirittura alli sudetti Monasterj espressi nel detto parere del detto Signor D. Cesare ex persona delle Signore Monache, che godono il beneficio di detto Monte esistenti in essi pro tempore, e che in essi professaranno nell'avvenire, quali predetti Monasterj di sopra mentovati, furono nuovamente descritti nella detta Conclusione: Ed a tutti gl'altri Monasterj, che al presente sono in questa Città, se li debbono pagare annui ducati ottanta, riservandosi espressamente la medesima Assemblea generale in ogni futuro tempo la dichiarazione per quelli Monasterj, che nuovamente s'erigessero in questa Città, com'anco quelli fuori d'essa eretti, ed erigendi, e per quelli mutassero forma di vivere, acciò sempre s'abbia d'osservare il disposto nella detta Capitolazione nel detto Capitolo 8., e nella detta Conclusione de' 17. Dicembre 1682., ed in quella Conclusione de' 25. Novembre 1705.

E dove credevasi, che per tal Conclusione fusse finalmente cessata ogni controversia, pur non di meno non lasciano alcune Sig. Monache Professe ne' Monasterj Riformati, ed Osservanti pretendere il pagamento dell'annui ducati ottanta per il loro vitalizio, al qual'effetto si litiga in varj Tribunali, e da Signori Governatori si è convocata l'Assemblea generale per discorrere di questa materia, e stabilire alcuna cosa d'utilità a beneficio del detto Monte.

Sono di voto, e parere, che debbia quest'Assemblea avvalersi della facoltà concedutali dalle nostre Capitolazioni di poterle alterare, correggere, variare, mutare, e spiegare, ed usando della medesima, e restando ferme le dette nostre Capitolazioni, e le Conclusioni trascritte abbia da ordinare, che a tutte quelle Dame, che godono il beneficio del nostro Monte nate, e nasciture, le quali da oggi avanti professaranno ne' Monasterj, che sono oggi esistenti nella nostra Città, debbia il vitalizio pagarsi nel seguente modo, cioè: a tutte coloro che faranno professione nelli sottoscritti Monasterj, cioè: S. Maria del Giesù, S. Patrizia, S. Potito, S. Maria Maddalena de Pazzis del Santissimo Sacramento, S. Gio: Battista, S. Maria della Sapienza, S. Giuseppe di Carmelitane Scalze, S. Andrea, S. Francesco delle Cappuccine, S. Francesco dell'Osservanza, Betlem, S. Catarina di Siena, Divino Amore, Santissima Trinità, S. Francesco Sales, S. Maria Egizziaca, S. Maria della Provvidenza, seu Miracoli, e S. Giuseppe delli Ruffi, si pagano annui ducati cinquanta per lo vitalizio di ogni Signora Monaca, e si faccia la polisa a ciascuna di esse, o all'Abbateffa, o Priora del Monastero, in cui si ritrova, a loro elezione, precedentino li requisiti, e formole fin'ora praticate.

Ed a rispetto di quelle Dame, che professaranno in tutti l'altri Monasterj, che sono in questa Città, si paghino annui ducati ottanta per lo vitalizio di ciascuna d'esse, con farsi la polisa alla Signora Monaca, o alla Signora Abbateffa, o Priora, a loro elezione, con li medesimi requisiti, e formole fin'ora costumate.

Riserbandosi quest'Assemblea la potestà di dare la provvidenza, che farà più opportuna, a rispetto di quelli Monasterj, che forsi si fonderanno in

ap-

appresso nella nostra Città da spiegarfi dopò la loro erezione : Dal nostro Monte li 17. Dicembre 1716. D. Anibale Marchese.

Elettofi detto parere del detto Signor. D. Anibale, è stato concordemente accettato, così da' Sig. Governatori, li quali in questo devono votare, come da tutti gl'altri Sign. Cavalieri, e perciò è stato concluso (avvalendosi espressamente della facoltà conceduta all'Assemblea generale nelle Capitolazioni di potere quelle alterare, correggere, variare, mutare, e spiegare), che restando ferme le dette Capitolazioni, e le Conclusioni trascritte, s'è stabilito, che a tutte quelle Dame, che godono il beneficio di detto Monte nate, e nasciture, le quali da oggi avanti si professaranno ne' Monasterj, che sono oggi esistenti nella Città di Napoli, debbia il vitalizio pagarli nel seguente modo, cioè: a tutte coloro, che faranno professione nelli sottoscritti Monasterj; cioè S. Maria del Giesù, S. Patrizia, S. Potito, S. Maria Maddalena de' Pazzis del Santissimo Sacramento, S. Gio: Battista, S. Maria della Sapienza, S. Giuseppe di Carmelitane Scalze, S. Andrea, S. Francesco delle Cappuccine, S. Francesco dell' Osservanze, Betlem, S. Catarina di Siena, Divino Amore, Santissima Trinità, S. Francesco Sales, S. Maria Egizziaca, S. Maria della Provvidenza, seu Miracoli, e S. Giuseppe delli Ruffi, si paghino annui ducati cinquanta per lo vitalizio d'ogni Signora Monaca, e si faccia la polisa a ciascuna d'esse, o all'Abbateffa, o Priora del Monastero, in cui si ritrova, a loro elezione, precedentino li requisiti, e formole fin'ora praticate.

Ed a rispetto di quelle Dame, che professaranno in tutti l'altri Monasterj, che sono in questa Città, si paghino annui ducati ottanta per lo vitalizio di ciascuna d'esse, con farsi la polisa alla Signora Monaca, o alla Signora Abbateffa, o Priora, a loro elezione, con li medesimi requisiti, e formole fin'ora costumate.

E così pure per quello riguarda a tutte l'altre Dame delle Case di tutti li Signori Cavalieri, che godono nel detto Monte, così quelle, che sono nate, e s'educano in casa, o ne' Monasterj anco non Osservanti, ne Riformati, come parimente quelle, che dovranno nascere in appresso, le quali professaranno in ciascuno di quei Monasterj, che fin'ora sono fondati nella nostra Città, maggiormente attente le angustie, e strettezze del Monte, il quale per la diminuzione sofferta nelle sue rendite, e per il gran numero delle Dame maritate, che devono conseguire li loro maritaggi, ed alle medesime debitore in somma di ducati trecento trentamila, d'onde deriva sommo pregiudizio al bene publico, ed alle case di detti Signori, e per altri giusti motivi, e ragioni, riservandosi la detta Assemblea, la potestà di dare la provvidenza, che sarà più opportuna a rispetto di quelli Monasterj, che forse si fondaranno nella nostra Città, da spiegarfi dopo la loro erezione, ut in lib. Conclusionum fol. 44. a tergo.

Nell'anno 1726. a' 30. Marzo con Assemblea generale de' Signori Cavalieri, cioè quelli dimoranti in questa Città, avvifati con cartella dal Portiero del Monte, e quelli assenti con lettere del nostro Segretario, e coll' intervento anche del Signor D. Domenico Caravita Avvocato di detto Monte, ed essendosi discorso sopra le strettezze, nelle quali si ritrovava detto Monte per le rendite diminuite, e vitalizj avanzati di Signore Monache Montiste, ed attrassi de' maritaggi ascendenti a ducati trecentomila in circa, ed in ese-

Vitalizj de Sig. Moniche generalmente ridotti a summa eguale.

esecuzione dell'appuntamento fatto nella Sessione tenuta a' 31. Gennaro corrente anno 1726. in detto Monte, dall'odierni Signori Governatori coll'aggiunta di altri Signori Cavalieri Montisti, e coll'intervento parimente così del detto Signor D. Domenico Caravita, come del Signor D. Francesco Crivelli, e Signor D. Orazio Biscione, dal Signor D. Marcello Filomarino uno dell'odierni Signori Governatori si è fatto voto del tenor, che siegue v3.

Le strettezze, nelle quali ritrovasi il nostro Monte sì per cagione delle sue rendite assai diminuite, come ancora per non trovarsi ad impiegare il denaro a quella vantaggiosa ragione di prima, ed il debito parimente di ducati 300. mila per li maritaggi attrassati, che si devono pagare a più Dame secondo che ordinano le Capitolazioni d'esso Monte. Ed inoltre i vitalizj delle Signore Monache, che prima arrivavano appena a ducati quattromila annui, o poco più, e presentemente son giunti alla summa di ducati cinquemila in circa, che è quasi la terza parte di tutta la rendita del Monte predetto. E perche detti vitalizj, e le doti delle Signore Monache sono preferite, secondo le nostre Capitolazioni, a tutti li maritaggi. Quindi succede, che quando si deve pagare una sola dote di Monaca, non si può in quell'anno pagare un' intero maritaggio, e molto meno quando le Monache sono in maggior numero, ed in questo anno, che si hanno da sodisfare sei doti di Dame monacate nell'anno scorso, che importano novemila ducati, non si potrà niente pagare in conto de' maritaggi trassati: mossero la mente de' presenti Governatori a chiamare una Giunta di molti Signori Cavalieri Montisti, e di più Signori Avvocati, acciocche con il loro senno, e prudenza ritrovassero qualch' espediente profittevole per riparare alle liti, ed impedire quei danni, che trascurati, recati avrebbero certamente la totale rovina del Monte. Quindi seguita la detta Giunta, furono proposti da' Signori Avvocati diversi saggi pareri; ma quello, che fu giudicato dalla maggior parte de' nostri Montisti più giovevole allo stato presente del Monte, e più facile a mettersi in esecuzione è il seguente parere, cioè: che in vigore della facoltà, che tiene l'Assemblea generale di tutt' i Signori Cavalieri Montisti di poter mutare, variare, e spiegare i Capitoli, e Costituzioni d'esso Monte, si riduceessero indifferentemente a ducati cinquanta annui i vitalizj di tutte le Signore Dame maritate, che da ora innanzi si monacassero in qualunque Monastero, o di Regolare, e stretta, o di qualsivoglia altra maniera, che fosse di più larga osservanza, senza usare la distinzione fin' ora praticata delli vitalizj delli ducati ottanta, e cinquanta rispettivamente pagati alle Signore Monache secondo la varietà, e forma de' Munisterj, ne quali professavano, in conformità, e tenore delle nostre Capitolazioni. Intendendosi ciò non già per sempre, ma solo provisionalmente, e fintanto che dall'Assemblea generale altrimente sarà determinato. Essendosi tra l'altre cose considerato, che detto Monte fu principalmente fondato per li maritaggi delle Signore Dame discendenti da Fondatori d'esso, e perciò ebbe il titolo di Monte grande di Maritaggi. E dopo che il detto parere fu inteso, ed approvato dalla più parte de' Signori Cavalieri Montisti quivi presenti, si deliberò di fare avvisati tutt' i Signori Cavalieri Montisti, che si trovano fuori di questa Città, acciocche nel giorno dell'Assemblea generale stabilito a dì 30. Marzo 1726. possano se vogliono intervenire con gli altri Cavalieri qui presenti a dare il loro voto affine di approvare, o rigettare, includere, o vero esclu-

escludere il proposto parere. E non volendo, o non potendo intervenire di persona possano mandare le procure a' Signori Cavalieri Montisti, acciocchè questi spieghino i di loro sentimenti: D. Marcello Filomarino.

Che perciò essendosi questo letto, e riletto, e considerato dalli sudetti Signori Cavalieri Montisti unanimiter hanno determinato, e concluso, che li vitalizj di Signore Dame Montiste, che da oggi avanti, & in futurum professaranno in qualsivoglia Monastero di questa Città, e fuori di essa senza veruna distinzione siccome si è praticato per lo passato debbano essere di ducati cinquanta l'anno per ciascheduna, intendendosi ciò non già per sempre, ma solo provisionalmente, e fino a tanto che dall'Assemblea generale altrimenti sarà determinato. Con dichiarazione che presentemente vi sono le seguenti cinque Dame Montiste, le quali già sono Novizie in diversi Monasterj di questa Città, e di breve devono professare, cioè: Signora D. Aurelia Caracciolo, Signora D. Maria della Leonessa, Signora D. Chiara di Sangro, Signora D. Eleonora di Sangro, Signora D. Ippolita Filingiero le medesime non s'intendano incluse nel stabilimento fattosi nella presente Conclusione, ma debbano godere il di loro vitalizio a tenore dell'altre Signore Monache professate prima della presente giornata.

Ed essendosi così per detti Signori Cavalieri intervenuti, come per li Signori Governatori, che in ciò li è permesso votare, presi li voti, e ballottato per bussola, e ballotte segrete se doveva eseguirsi il parere, e voto di detto Signor D. Marcello, è stato concluso dalla maggior parte d'essi, cioè al numero di tredici Signori Cavalieri votanti, tanto nomine proprio, quanto come Procuratori de' loro Principali, che s'avesse detto parere, e voto di detto Signor D. Marcello, ed altri tre voti sono stati di contrario parere: Che perciò attenta detta maggior parte de' voti, è restato concluso, e determinato, che da oggi avanti, & in futurum li vitalizj di Signore Dame Montiste, che da oggi avanti, & in futurum professaranno in qualsivoglia Monastero di questa Città, e fuori d'essa senza veruna distinzione, siccome si è praticato per lo passato debbiano essere di duc. cinquanta l'anno per ciascuna, intendendosi ciò non già per sempre, ma solo provisionalmente, e fino a tanto che dall'Assemblea generale altrimenti sarà determinato, eccettuate però le sudette cinque Novizie di sopra descritte, ut in lib. Conclusionum fol. 162.

Nell'anno 1731. a' 20. Dicembre con Assemblea generale de' Signori Cavalieri commoranti in Napoli dopò esser seguita l'elezione del nuovo Governatore in persona del Signor D. Giuseppe Pappacoda, si è data providenza circa li diritti si devono esigere dal nostro Segretario, e Notaro sù la nota presentataci delle scritture, e diritti, qual'è del tenor seguente, cioè:

**Nota delle scritture nella giornata si fanno dal Notaro del Monte Grande de' Maritaggi per servizio de' Signori Cavalieri Montisti.**

**Q**Uando ciascuna Signora Dama Montista si fa Monaca, dal Monte se li fa la poliza di ducati duecento cinquanta, ed il Notaro deve andare a casa di quel Cavaliere predetto di detta Signora Dama a prendere il consenso, di poi si deve portare al Monastero, ove si fa Religiosa, a stipulare l'istrumento di quietanza a beneficio di detto Monte di detti ducati duecento

Deritto si deve esigere dal Notaro.

cento cinquanta, e dalle Signora Abbadessa si fa dare la fede, che ha preso l'Abito nel Monastero, e dopo il Notaro sotto della polisa fa quattro fedi, a tenore delle Capitolazioni di detto Monte, ed il Notaro antecessore ne ave esatto ducati quattro. duc. 4.

Prima di fare la Professione detta Signora Dama Montista deve fare istrumento di rinuncia ampla, e generale a beneficio di suo Procuratore con molti patti, condizioni, e riserve, per la quale si deve accodire con li Signori Avvocati di quel Signor Cavaliere a beneficio di chi v'è la rinuncia, ed alle volte deve accodire con l'Avvocato del Monastero, il che è di fomma fatica del Notaro, il solito esatto per dette fatiche è stato ducati diece. duc. 10.

Doppo fatta Professione, se li fa a detta Signora Dama l'altro pagamento di ducati duecento cinquanta a complimento delli ducati cinquecento colle sudette circostanze di sopra espressate, ed in questa poliza vi caminano cinque fedi in dorso, e dippiù le Signore Abbadesse, e Monache capitulariter unitamente con la Signora Dama Monica devono fare la quietanza delli duc. mille, e cinquecento pagati dal Monte per la dote, seu Monacaggio, e si devono fare le fedi sotto la poliza a tenore delle Capitolazioni, il solito è ducati quattro. duc. 4.

Quando si paga il maritaggio di ducati diecimila alla Signora Dama Montista maritata si fa l'istrumento di quietanza, ed in dorso della poliza vi caminano cinque fedi lunghissime delle condizioni apposte nelle Capitolazioni del Monte, quale pagamento di ducati diecemila si suole fare in due volte, ed in ciascuna volta si fa l'istessa fatica, il solito esatto è ducati diece per quietanza. duc. 10.

In tempo della nascita di ciascuno Cavaliere Montista, o vero Dama immediatamente si porta la fede al numero secondo il quale vi fa la presentata e la nota al suo libro, che ne tiene, e questo per evitare le liti, che potrebbero insorgere per il luogo, di poi quando vi è Monte si registra, di questo non si domanda cosa veruna, però quando qualche Signore Cavaliere Montista vuol sapere il diritto, e vuol pagare, se l'è risposto, che l'antecessore esigeva carlini venti, ma dall'odierno Notaro in detto caso s'è esatto solo carlini diece, e questo è accaduto molto raro.

Di più puol accadere, che il secondo multiplico di detto Monte dia denaro in compra a Signori Cavalieri Montisti, li quali devono dal medesimo conseguire il maritaggio. Perciò si supplica anche testare il diritto spetta al Notaro così quando si dà il danaro in compra, come in tempo si fa la retrovendita, e si restituisce il denaro al detto Monte, e suo secondo multiplico.

Per il che essendosi da noi prima considerate le Capitolazioni del nostro Monte, le quali stabiliscono, che si devono al detto Segretario soddisfare quelle fatiche, e scritture, che fa per servizio de' Signori Montisti, come Notaro, ed avendomo preso diligente informo da primi Notari di questa Città, li quali hanno anco l'onore di servire altri Monti, ci hanno dato il loro parere, e sentimento, che al medesimo si possano soddisfare le dette scritture nelle summe infra scritte, cioè.

Per la prima quietanza delli ducati duecento cinquanta, e fedi da farsi nelle polise, e per tutti gl'altri adempimenti necessarj a tenore della preinferta



ferta nota, che per l'addietro è stato solito effigere ducati quattro, se li debbiano pagare carlini venti.

Per la stipola dell'istrumento della rinuncia di ciascuna Dama Montista, che si farà Monaca, siccome sta descritto in detta preinferta nota se li debbiano pagare ducati sei.

Per la quietanza delli restanti ducati duecento cinquanta, che si pagano dopo fatta la professione, e con la quietanza parimente delli ducati mille, e cinquecento del Monacaggio, che si paga al Monastero a tenore di detta preinferta nota, se li debbiano pagare carlini venticinque.

A tempo del pagamento del Maritaggio delli ducati diecemila a ciascuna Signora Montista per il diritto della quietanza, e fedi a tenore della preinferta nota, facendosi detto pagamento di ducati diecimila in una sol volta, se li debbiano pagare ducati quattordici, e seguendo detto pagamento in una, due, o più volte, e tanne se li debbiano pagare ducati dieciotto.

Per li notamenti, che fa nella nascita delli Signori Cavalieri, e Dame montiste con la registrazione delle fedi di Battesimo, ed altro non se li debbia dare cosa veruna, ma resti in arbitrio de' Signori Cavalieri se vogliono regalarli qualche cosa; però dal medesimo non si possa domandare cosa alcuna per detto notamento, e registrazione.

E nel caso, che qualche Signore Cavaliere Montista, a chi spettasse il Maritaggio del nostro Monte come figlio di Signora Dama anche Montista volesse denaro ad interesse dal detto nostro Monte, e suo secondo multiplico, in detto caso, de' ducati mille a basso debbia pagare al detto Notaro del nostro Monte carlini venti, e da ducati duemila a basso carlini trenta, e da ducati duemila in sù debbia pagare carlini diece a migliaro, ed in tempo della restituzione, ed affrancazione debbia pagare l'istesso diritto di carlini venti da ducati mille a basso, e carlini trenta da ducati duemila a basso, e da ducati duemila in sù carlini dodici a migliaro.

Che perciò con la presente concludemo, e determinamo, che da oggi avanti, ed in futurum il detto nostro Segretario, e Notaro per le sudette fatiche faciendo non possa pretendere altro, se non quelle summe sono state di sopra tassate, e stabilite per ciascuna scrittura occorrerà farsi come di sopra si è detto.

Dichiarandosi, che con la presente Conclusione non s'intenda indotto pregiudizio a ciascuno de' Signori Montisti nel caso si sentisse aggravato della presente tassa sempre che li piacerà farseli tassare giuridicamente da' Notari di questa Città, e così abbiamo concluso, e determinato, e non altrimenti, nè d'altro modo; ut in lib. Conclus. fol. 176.

Nell'anno 1733. a' 22. Dicembre con Assemblea generale tanto de' Signori Cavalieri commorant' in Napoli, quanto coll' intelligenza, e consenso de' Signori Cavalieri assenti, da' quali si è mandata procura all'istessi Signori Cavalieri intervenuti nell' Assemblea sudetta, e dopo essersi proceduto all' elezione del nuovo Governatore, si è proposto l'affare delle compre per la scarsezza d' impieghi in partite d' Arrendamenti di Città, o Corte, siccome si era praticato per lo passato, e che stimavano espediente far dette compre con particolari col patto di retrovendere quandocumque, o vero ad tempus, e coll' assegnamento loco facioris exactionis sopra partite d' Arrendamenti, e quando fusse stato possibile averli il jus luendi passato sopra dette partite,

Compre da farsi con particolari, e sue circostanze.

ove si facevano detti assegnamenti, anche si fusse ricercato; il tutto però avesse dovuto farsi precedente consulta, e parere in scriptis dell' Avvocato di detto Monte da conservarsi nell' Archivio del medesimo ogni qual volta dovea seguire ciascuna compra; Ed essendosi esaminata, e considerata tal proposizione, quella fu stimata espediente, però che si fusse prima il tutto certiorato a' Signori Cavalieri Montisti, cioè a quelli Signori assenti con lettere precedentemente da farsi dal nostro Segretario, ed a quelli Signori commoranti in questa Città con cartella del nostro Portiere con destinarsi questo presente giorno acciocché quelli Signori assenti mandassero le di loro Procure, e quelli Signori commoranti in questa Città favorissero di persona per determinarsi, e concludersi dell' affare, e da Signori Cavalieri così Principali, come Procuratorio nomine intervenuti in detta Assemblea, hanno determinato, e concluso da oggi avanti, ed in futurum (sempre, e quando vi è denaro nel Monte, e suo secondo multiplico da impiegarsi, e non vi fussero occasioni da impiegarsi con quelli Signori Cavalieri, li quali hanno d' avere il Maritaggio) possono quelle farsi con particolari col patto di retrovendere quandocumque, o vero ad tempus coll' infrascritte circostanze, cioè:

Che in ciascheduna compra facienda vi debbia essere l' assegnamenti lo-  
to *facilioris exactio*nis sopra qualche partita d' Arrendamento di Città, o di Corte, e sopra della medesima vi si debbia passare il *jus luendi* per maggior cautela di detto Monte, e con il parere in scriptis del magn. Avvocato del medesimo Monte da conservarsi in Archivio. Ed esaminata si detta compra così da' Signori Governatori pro tempore di detto Monte, come dell' Avvocato del medesimo, il quale ne debbia fare il suo parere in scriptis, e stimandosi quella essere buona, debbiano li medesimi Signori votare con voti segreti la di lei approvazione, e restando quella inclusa si debbia chiamare Assemblea di quelli Signori Cavalieri Montisti, che si ritrovaranno commoranti in questa Città con cartelle, nelle quali si debbia esprimere la giornata, ed ora, ed uniti che faranno in questa solita camera si debbia a' medesimi significare detta compra, e con voti segreti si debbia attendere la di loro determinazione, e restando quella inclusa possano li Signori Governatori perfezionarla, e restando quella esclusa non possano li Signori Governatori contraere, e di tal forma, e con le sudette circostanze si debbiano da oggi avanti, ed in futurum fare le sudette compre con Particolari. Con espressa legge però, che debbia restar ferma la proibizione di non potersi far compra con Signori Cavalieri Montisti, siccome sta espresso, e vietato nelle Capitazioni di detto Monte, etiamdio che in quelle vi concorressero tutti li requisiti di sopra espressati, ed essendosi tal determinazione costata così da' Signori Governatori, come da' Signori Cavalieri Montisti in quella intervenuti nell' anzidetti nomi con voti segreti è rimasta quella conclusa nemine discrepante, ut in lib. Conclus. fol. 180. a tergo.

Multiplico  
secondo da u-  
nirsi al Monte.

Nell' anno 1738. a 4. Ottobre con Assemblea generale de' Signori Cavalieri Montisti, e con voto, e parere del Signor D. Fabrizio de Silva si è stabilito, che subito, e quando l' annue entrate del secondo multiplico giongerà alla summa di duc. quattromila l' anno, si debbia quello unire a detto Monte, ad aprirsi il terzo multiplico, con contribuirsi duc. mille l' anno dal Monte, ed impiegarsi con tutte l' escadenze, che perveniranno, in compra, in testa

5 F

sta del terzo multiplico a tenore della Conclusione de' 16. Maggio 1703., e le partite del primo, e secondo multiplico si debbiano intestare a beneficio del Monte, siccome sono le partite antiche per non partorire confusione, e circa dette intestazioni di partite si rimette all'arbitrio de' Signori Governatori, se stimano bene farlo, ed essendosi ballottato il voto sudetto è stato unanimiter, & nemine discrepante accettato, ut in libro Conclusionum fol. 194.

Con appuntamento in Banca fatta da' Signori Governatori sta stabilito, che in tempo il Monte, e suo multiplico dovrà far compre, si debba metter condizione nelle polise de' pagamenti faciendi per detti impieghi; che non si possi liberare il denaro, se prima non si faranno esibiti in potere del Segretario, e Notaro del Monte l'intestazioni dell' assegnamento si fanno a beneficio di detto Monte, e suo multiplico dell' annualità vendenda, li Regj Assenzi essendovi obbligo di beni feudali, ed altre scritture, che si resterà stabilito da Signori Governatori doverli dare per cautela di detto Monte, quali scritture tutte si debbano da detto Segretario, e Notaro subito consignarsi una con il pare facendo dall' Avvocato, o Procuratore di detto Monte, al Razionale, il quale sia tenuto conservare dette scritture nell' Archivio di detto Monte, ut in libro Appuntamento fol. 160. a tergo.

Condizioni da osservarsi quando si fanno le compre.

Nell' anno 1745. a 23. Ottobre si è concluso, e determinato, che da oggi avanti in tutte le compre faciente vi debbia essere il parere in scriptis dell' Avvocato, o sia Procuratore del Monte, il quale debba determinare il tempo della dilazione si deve dare quando è contratto di mutuo.. Stabilir le cautele, che si devono osservare in formare dette minute; e quelle formate si debbano osservare da detto Avvocato, o Procuratore, in dorso della quale debba fare la sua approvazione: quali contratti s' abbiano a stipulare coll' intervento di detto Avvocato, o Procuratore, o di altra persona destinanda da Signori Governatori, ut in libro Appuntamentorum fol. 161. a tergo.

Circostanze da osservarsi in tempo delle compre.

52  
**O F F I C I A L I**  
**E L O R O I N C O M B E N Z E .**

**PROCURATORE AD LITES.**

**D**Eve il Procuratore assistere, ed intervenire in tutte le Sessioni, ed Assemblee, che si teneranno nel Monte, o in Casa de' Signori Governatori, con riferire tutto locche occorre per le liti, e l'espediti, che si devono tenere per la buona condotta delle medesime.

Accodire presso dell'Avvocato di detto Monte, destinando da Signori Governatori, a chi dovrà informare, e partecipare tutto quello conosce doverfi fare per la buona condotta di dette liti, e tutto locche sarà determinato dall'Avvocato riferire a' Signori del Governo, acciò possano li medesimi dar lume, o prendere quell'espediti, che stimeranno necessarj.

Osservare le Scritture per le Compre, che si dovranno far dal Monte, e farne il suo parere *in scriptis*, a vista del quale possano li Signori Governatori risolvere se è d'espedito farsi detta Compra dal Monte.

E finalmente essequire ogni altr'ordine, che se li darà da' Signori Governatori.

**SEGRETARIO, E NOTARO.**

**D**Eve il Segretario avere il peso d'assistere, ed intervenire in tutte l'Assemblee, e Sessioni, che si tengono nel Monte, o in Casa de' Signori Governatori, secondo averà le chiamate dal Portiero di detto Monte, con invigilare per l'interessi del medesimo Monte, e partecipare a' Signori Governatori tutto locche conosce di utile, e vantaggio di detto Monte, e nelle sudette Assemblee, e Sessioni, tanto se fiano per affari, quanto per l'elezion del Governatore tener presente al Governo tutto locche si deve, acciò il tutto si faccia a tenore delle Capitolazioni del Monte.

Deve formare tutte le Conclusioni, siccome da' Signori Governatori sarà ordinato, con trascriverle nel libro delle Conclusioni del Monte, facendole firmare da Signori del Governo in numero opportuno.

Deve tenere un libro d'appuntamenti di quelli si fanno in ogni Sessione, affinchè nell'occorrenze ne dia conto con ogni esattezza.

Deve formare le lettere Circolari per il Regno, e fuori, per l'Assemblee, che forse si teneranno per l'interessi del Monte, siccome sarà il bisogno, affinchè li Signori Cavalieri assenti non potranno essere di Persona nella giornata stabilita, possano mandare Procura in Persona d'altro Signor Cavaliere Montista, che in suo nome possa dare il Voto, siccome si è praticato per lo passato.

Notare ne' libri li Matrimonj de' Signori Cavalieri Montisti, la nascita de' loro Signori Figli, così Maschi, come Femine, registrare le sedi del Battesimo di detti Figli, cioè li Maschi nel volume de' Mascoli, e le Femine, nel volume delle Femine.

No-

Notare ne' libri li Consensi, che li Signori Governatori danno ne' Matrimonj de' Signori Cavalieri, e Dame di detto Monte.

### COME NOTARO DEL MONTE.

**S**tipolare tutti li Contratti, che si devono fare per servizio del medesimo, e consignare tutte le copie delle Scritture stipolate, regisfrandole per rimettersi in Cassa, coll'altre Scritture del Monte.

Far tutte le fedi, che occorreranno, Procure, ed ogni altra Scrittura. Assistere in tutte le giornate vi è Governo, come anche in tutte l'Assemblee.

Aver il peso di far spedire l'Intestazioni, e Reali Assensi a beneficio di detto Monte; al qual effetto nelle Polize delli pagamenti delle Compre, che farà il Monte, debbia ponere condizione espressa di non pagarsi il danaro, se prima non saranno consignate in suo potere l'Intestazioni, e Reali Assensi, e compliti, sia tenuto, una con il parere, che si farà dal Savio di detto Monte, consignarli al magn. Razionale, acciò *in fine anni* si possano conservare in Archivio.

E finalmente tanto come Segretario, che come Notaro eseguire ogni altr'ordine, che gli sarà dato da' Signori Governatori.

### RAZIONALE, E SUOI OBBLIGHI.

**A**nderà a suo peso di tenere li giornali delle Polise in corrente, come anche il libro di terze, ed il libro del Patrimonio, nel quale ogni partita noterà d'onde pervenga il danaro delle compre, e ricompre.

Tenere un libro a parte, e conto a parte delli Capitali, e rendite del Moltiplico del Monte.

Formare le Polize de' pagamenti, e quando non potrà scriverle di sua propria mano, detterà le medesime, e l'Esattore scriverà, con regisfrare la giornata.

Nell'unione de' Signori Governatori, ed Assemblee tutte, debba assistere, tenendo presenti le reste del Moltiplico, per sollecitarne le compre, per ogni semestre, formare il bilancio dell'introito, ed esito, e sue reste, con leggerli in Banca lo stato in ciascuna elezione de' Signori Governatori.

Regisfrare in Platea tutti li contratti stipolati a favor del Monte.

Tiene obbligo subito, che farà terminato ciascun libro di Patrimonio, e Moltiplico portarlo nell'Archivio del Monte.

Rimettere in detto Archivio li Giornali, li squarci, e registri di polize, terminati quelli saranno nelle loro scanzie, coll'occhio sopra, che dimostri l'anno, e scrittura.

In ogni Sessione debbia portare nel Monte la nota della resta di tutti li debitori, e leggerla a' Signori Governatori, acciò possano pigliare tutti gli espedienti per costringere li renitenti.

In fine di ciascun'anno debbia riponere tutte le copie dell'istromenti delle compre l'intestazioni sopra le partite d'Arrendamenti, o de' Fiscali, che seguiranno, li Reali Assensi spediti sopra dette compre, ed anche il parere dell'Avvocato, o Procuratore, che ha consultato quella farsi, col ristret-

54  
to sopra, acciò subito si possano quelle ritrovare.

Tener tutta detta scrittura in corrente; ne giammai attrassarla; e dar chiaro, e lucido conto di detta scrittura ad ogni ordine de' Signori Governatori, con essere il Razionale sudetto tenuto cautelare il Monte ad ogni ordine de' Signori Governatori di tutte quelle cautele, che gli faranno dalli medesimi Signori richieste.

E finalmente eseguire ogni ordine, che *pro tempore* se li darà da' Signori Governatori, circa detta scrittura, e per l'esattezza della sua incombenza.

### ESATTORE, PORTIERO, E SOLLECITATORE DI LITI.

**C**Om'Esattore deve dar chiaro, e lucido conto di tutto quello dal medesimo si esigge dalle rendite di detto Monte, e suo Moltiplico, ad ogni ordine de' Signori Governatori, e cautelare detto Monte di quelle cautele, che gli faranno richieste da' medesimi Signori Governatori per la retta, fedele, e buona amministrazione di dette rendite, ed in ogni esazione che dovrà fare d'Arrendamento, d'Adoe, e Fiscali far diligenza prima dalli computanti, e estrarre li bilanci, affinché l'esazione facienda sia a tenore dell'intiere quantità sono pervenute in Banco dall'Arrendamenti, ed acciò non resti danaro inefatto in Banco, dovendo sù di ciò usare tutte le diligenze, ed accortezza.

Deve introitare immediatamente sotto le fedi di credito in testa del Monte, e suo Moltiplico tutte le quantità, che dal medesimo si esiggeranno, e nell'istesso tempo dell'esazione far seguire detto introito sotto le fedi di credito, ne possa tener danaro contante presso di se.

Deve far l'esazione de' nomi de' Debitori particolari, con tutta la diligenza, ed attenzione, senza punto trascurare d'assistere, e sollecitare li Debitori sudetti, acciò non si facci attrasso, ed in caso detti Debitori fussero retinenti, ed attrassassero li pagamenti, sia tenuto parteciparne, i Signori Governatori, affinché possano dar gli ordini opportuni, per la puntual esazione.

Deve far tutte le spese per le liti, coll'intelligenza del Procurator del Monte, intendendosi però di quelle, che non vi possano essere contradizioni, ed essendo spese di considerazione, debba precedervi l'intelligenza, e consenso de' Signori Governatori, quali spese tutte, debbia il medesimo notarle in un libro a parte, acciò si possano quelle riconoscere da' Signori Governatori, se siano a dovere.

### COME PORTIERE.

**T**iene obbligo di chiamare tutte le Sessioni, ed Assemblee; siccome li farà ordinato da Signori Governatori, o dal magn. Segretario, ed in quelle assistere, ed eseguire tutto quello, e quanto da' Signori Governatori li farà ordinato per servizio di detto Monte.

Accodire presso de' Signori Governatori per le sudette Sessioni, ed Assemblee, che si dovranno tenere, come anche presso del Segretario, a chi forse

55

forse si farà data incombenza da' Signori Governatori per l'esecuzione, e disbrigo delle pendenze, interessi, ed affari di detto Monte, come altresì presso del Razionale in tempo si dovrà fare l'esecuzione, ed inconseguenza assistere, ed accodire con ogni sollecitudine, e vigilanza per il disbrigo di tutti l'interessi del suddetto Monte presso de' Signori Governatori, e del Segretario.

### COME SOLLECITATORE DI LITI.

**A**ssistere ne' Tribunali, e presso dell' Avvocato, e Procuratore del detto Monte (semprecche vi farà bisogno della sua Persona), ed andare in giro nel caso si dovessero estrarre scritte, o notizie per le liti che forse averà detto Monte, e per appontare le Sessioni, e far partecipe a Signori Governatori tutto quello, che gli sarà ordinato dall' Avvocato, e Procuratore per notizie, e scritte per dette liti.

Oltre a che debbia tanto com'Esattore, che come Portiere, e Sollecitatore de liti eseguire ogni altro ordine, che gli sarà dato da' Signori Governatori.

IN-

# I N D I C E

D E L L I

## C A P I T O L I .

### A

#### C A P I T O L A Z I O N I ,

**A** *Ssenso Regio da impetrarsi sopra le Capitolazioni.* fol. 14.

#### CONCLUSIONI DA TEMPO IN TEMPO FATTE.

**A** *Apertura del Monte pretesa.* fol. 17.  
*Apertura del Monte prolungata.* fol. 18.  
*Apertura del Monte per Assemblea.* fol. eod.  
*Avvocato ordinario non doverfi tenere.* fol. 27.

### C

#### C A P I T O L A Z I O N I ,

**C** *Apitale del Monte.* fol. 2.  
*Compre come far si debbano.* fol. eod.  
*Compromessi, e differenze tra le persone del Monte, e loro pratica.* fol. 11.

#### CONCLUSIONI DA TEMPO IN TEMPO FATTE.

**C** *Compre come devono farsi con Conclusione d'Assemblea.* fol. 15.  
*Compra da farsi delle Doti si pagaranno alle Signore incluse al Monte, e per li consensi da darfi dalli Signori Governatori.* fol. 24.  
*Compre da farsi con Particolari, e sue circostanze.* fol. 49.  
*Condizioni da osservarsi quando si fanno le compre.* fol. 51.  
*Circostanze da osservarsi in tempo delle compre.* fol. 51.



# D

## CAPITOLAZIONI.

**D** *Ame preferite nelli Maritaggi.* fol. 6.  
*Dame Monacando.* fol. eod.  
*Doti di Monaca.* fol. eod.

### CONCLUSIONI DA TEMPO IN TEMPO FATTE.

**D** *Ori di Signore Monache, e Vitalizj.* fol. 28.  
*Dritti si deve esiggere dal Notaro.* fol. 47.

# E

## CAPITOLAZIONI.

**E** *Tà de' Signori Cavalieri per votare.* fol. 3.  
*Elezzione de' Governatori del Monte, e della loro potestà.* fol. 10.  
*Elezzione del Notaro.* fol. 12.

### CONCLUSIONI DA TEMPO IN TEMPO FATTE.

**E** *Lezzione del nuovo Governatore in che tempo chiamarsi.* fol. 30.  
*Esattore, Portiere, e Sollecitatore.* fol. 54.

# F

## CAPITOLAZIONI.

**F** *Edi di Battesimo de' Maschi, e Femine da presensarsi al Monte*  
*immediatamente doppo vari.* fol. 9.  
*Fondatori morendo senza Figli, e Discendenti, li docati mille, e cinque-*  
*cento posti in detto Monte, restano in beneficio del medesimo Monte.* fol. 13.

### CONCLUSIONI DA TEMPO IN TEMPO FATTE.

**F** *Edi di Battesimo doverli assensare.* fol. 28.

CA-

# G

## CAPITOLAZIONI.

**G**overnatori, loro durata, e come eliggerfi. fol. 11.

### CONCLUSIONI DA TEMPO IN TEMPO FATTE.

**G**overnatori non votano nell'Elezzioue del Governatore. fol. 25.  
**G**iro de' Signori Governatori accommodato. fol. 26.

# I

## CAPITOLAZIONI.

**I**ngresso de' Cavalieri al Monte con due Figli. fol. 9.  
**I**ngresso de' Cavalieri con un Figlio, ed il ventre pregnante. fol. eod.

# M

## CAPITOLAZIONI.

**M**odo del pagamento di quelli devono godere al Monte. fol. 1.  
**M**aritaggi da farsi doppo l'apertura del Monte. fol. 3.  
**M**onte de' Mascoli. fol. eod.  
**M**aritaggi, in che tempo avranno da conseguirfi, e Dote. fol. 4.  
**M**aritaggi, come si abbia a disporre di essi. fol. eod.  
**M**atrimonj delle Signore del Monte come debban essere. fol. eod.  
**M**onacaggi preferiti alli Maritaggi. fol. 8.  
**M**atrimonj de' Cavalieri del Monte come avranno da essere. fol. 10.  
**M**esse da celebrarsi. fol. 14.

### CONCLUSIONI DA TEMPO IN TEMPO FATTE.

**M**atrimonj trascriverfi tutti a libro. fol. 16.  
**M**oltiplico, seu Monte aggiunto al Monte Grande de' Maritaggi. fol. 21.  
**M**oltiplica primo aggiunto al Monte. fol. 31.  
**M**oltiplico secondo da unirsi al Monte. fol. 50.

CA-

59

N

CAPITOLAZIONI.

**N** *Otaro del Monte.*

*fol. 53.*

O

CAPITOLAZIONI.

**O** *fficiali del Monte.*

*fol. 52.*

P

CAPITOLAZIONI.

**P** *Ena della negligenza alla contribuzione, e pagamento.  
Proibizione di comprare Massarie, Terre, e Case.*

*fol. 1.*

*fol. 3.*

CONCLUSIONI DA TEMPO IN TEMPO FATTE.

**P** *olize non possono firmarsi per le Case.  
Pagamenti de' Monacaggi ponerli la giornata della nascita, e luogo, ove sono nate.*

*fol. 16.*

*fol. 31.*

*Procuratore ad lites.*

*fol. 52.*

*Portiere.*

*fol. 54.*

Q

CAPITOLAZIONI.

**Q** *uietanze, e rinuncie di Maritande.*

*fol. 5.*

CA-

# R

## CAPITOLAZIONI.

- R** *Estirruzione de' Maritaggi al Monte.* fol. 4.  
*Rinuncie di Monache.* fol. 7.  
*Ragioni, che hanno li Cavalieri del Monte, non possono trasferirsi a persona alcuna.* fol. 14.

### CONCLUSIONI DA TEMPO IN TEMPO FATTE.

- R** *Egole per lo consenso alli Capitoli Matrimoniali per Assemblea.* fol. 16.  
*Regali da farsi a' Signori Governatori, ed Officiali del Monte per le Monache, e Maritate.* fol. 23.  
*Razionale, e suoi obblighi.* fol. 53.

# S

## CAPITOLAZIONI.

- S** *Pesa per Monacaggi.* fol. 6.

### CONCLUSIONI DA TEMPO IN TEMPO FATTE.

- S** *Tanze del Monte non poterfi improntare.* fol. 27.  
*Segretario del Monte.* fol. 52.  
*Sollecitatore alle Liti.* fol. 52.

# T

## CAPITOLAZIONI.

- T** *Tempo del Moltiplico dell' entrate fino all' apertura del Monte.* fol. 3.  
*Tempo, che deve stare aperto detto Monte, e dell' aggregazione de' Cavalieri a quello.* fol. 12.

CA-

# V

## CAPITOLAZIONI.

<b>V</b> <i>Incoli nelli patti di retrovendere.</i>	fol. 2.
<i>Vitalizj di Monaca.</i>	fol. 7.
<i>Vitalizj delle Signore vogliono menar vita celibe.</i>	fol. eod.

### CONCLUSIONI DA TEMPO IN TEMPO FATTE.

<b>V</b> <i>Vitalizj di Sig. Monache per Assemblea in che tempo devono farsi.</i>	fol. 22.
<i>Vitalizj da pagarsi a' Monasterj Osservanti per le Sig. Monache.</i>	fol. 34.
<i>Vitalizj da pagarsi a Signore Monache di Monasterj Osservanti, e non Osservanti.</i>	fol. 39.
<i>Vitalizj di Sig. Monache generalmente ridotti a somma uguale.</i>	fol. 45.



A G G I U N T A  
D I  
C O N C L U S I O N I  
D E L  
M O N T E G R A N D E  
D E ' M A R I T A G G I .







Ell' anno 1746. da' Signori Governatori del Monte Grande de' Maritaggi, con eguale avvedutezza e prudenza si stimò porre insieme in un volume le antiche Capitulazioni, e Conclusioni, da tempo in tempo fatte da Cavalieri Montisti del nostro Monte, dalle quali rilevasi il tempo in cui fu sì bel opra cominciata, che fu nell'anno 1639., tempo in cui da alcune Illustri Famiglie fu fondato, e con il di loro proprio denajo eretto. Quindi noi seguendo le vestigia de' nostri antecessori, abbiamo stimato di aggiungere al descritto libro le Conclusioni mancanti dal 1731. fino al giorno d'oggi per maggior accerto dell'economia del Monte, per commodo delle Signore Dame, e Cavalieri che di quello godono, e ci aggiungeremo ben anche una piena nota de' proprietarj effetti, che il medesimo possiede, acciò ciascun Individuo in quello godente notizia abbia, con qual zelo, ed economia grande amministrato venga.

**A** 20. Dicembre 1757. essendosi chiamata l'assemblea de' Signori Cavalieri Montisti per eligersi il nuovo Governatore, si è proposto, come essendosi dagl' odierni Signori Governatori con tanta fatica, e vigilanza, e specialmente dal Signor Duca d'Acadia D. Carlo Venato Dentice, non solo rifatti tutti gl' Alberi delle famiglie godenti in detto Monte, con fargli distendere sopra carta pecorina, con ponerci così l'armi delle famiglie sudette, come quelle delle famiglie apparentate, e tutti li discendenti da Fondatori del Monte suddetto; ma ben anche formato un libro di dette famiglie con anteponervi un altro arbore disteso in carta, con trascriverci non solo li Fondatori, che li loro discendenti, il giorno del Natale de' medesimi, ed essendo femine, il loro stato di maritaggio, o monacaggio, con annotarvi li personaggi, colli quali si è apparentato, o il Monastero in cui sonosi professate; per ponere in chiaro quali cose, si è dovuto durare, e soffrire grave incomodo, e non picciola fatica, attesochè mancavano la maggior parte delle fedì de' battesimi così de' Signori Cavalieri, come delle Signore Dame, non essendo giovato ad alleviare detta fatica il libro ordinato nelle capitulazioni di detto Monte al *cap. 8. num. 9.*, in cui si deveano trascrivere li nomi, e cognomi delli figliuoli de' Signori Fondatori, mascoli, e femine, discendenti legitimamente da loro corpi, nè tampoco è giovato l'ordine prescritto in detto capitolo di esser obligati li Cavalieri godenti nati dentro questa fedelissima Città, e suo Ristretto fra giorni quindici, computandi dal giorno della loro nascita, presentare la fede del battesimo fatta dal Parroco, che l'aveva battezzato, del Compare, che l'aveva tenuto al Lavacro, e dell'Ostetrica, che l'aveva levato con sottoscrizione de' testimonj, ed autentiche de' Notari: Prescrivendo per quelli, che nascevano in Regno, il termi-

Conclusioni del 1757. intorno all'esibizione delle fedì di battesimo: del termine a quelle esibirsi dalla pena contro trasgressori, e dell'ordine con cui s'abbiano a registrare.

ne di mesi due a presentare dette fedi, e per quelli *extra Regno*, ma nell'Europa, un anno, e per quelli, che nascevano in altre parti più remote, e distanti lo spazio di anni due; Comminando a' trasgressori la pena di perdere le diloro figlie l'anzianità del di loro nascimento, con decorrorli dal dì della presentazione di dette fedi, giacchè per mancanza di dette fedi non presentate nel tempo stabilito, nè dopo, si è dovuto soffrire tanto incomodo per appurare li descendenti, e richiederle fedi de' battesimi, le quali, essendosi ricevute, si sono poste in ordine famiglia per famiglia, facendone di ciascheduna di esse separatamente un volume; si stima perciò per esecuzione di dette Capitulazioni determinare, che fra li detti stabilici tempi prescritti in dette Capitulazioni si presentino le suddette fedi di Battesimo, e non presentandosi, corra la di loro anzianità in ricevere li maritaggi, o monacaggi dal dì, che saranno presentate dette fedi, non ostante, che siano nate prima, nullagiovanogli l'anzianità della nascita in concorso d'altre, che prima avessero presentate le fedi del Battesimo. Imponendo al medesimo Segretario del Monte suddetto, che immediatamente, e nel giorno seguente, che avrà ricevuta la fede del Battesimo, abbia quella a registrare non solo nel detto volume, con notarci il giorno della presentata, ma benanche nell'Arbore in carta pergamena, ed in quello del notato libro coll'assistenza del Signor Governatore *pro tempore*, che conserva le chiavi dello stipo, ove quello si conserva.

Si determinano nuovi libri per lo registro de' Consensi a maritaggi per an notare le Monache, e la diloro morte, e come s'abbia in ciò fare a condurre il Secretario.

Dippiù essendosi fatti i libri nuovi per notarsi in uno la Conclusione, consenso, ed approvazione, che si deve dare dalli Signori Governatori a' matrimonj contraendi de' Signori Cavalieri Montisti servata la forma delle sopranotate Capitulazioni: In un altro s'abbia a notare la Conclusione, il consenso, ed approvazione, faciendola detti Signori Governatori alli matrimonj delle Signore Dame, che godono al suddetto Monte, quali consensi si abbiano da sottoscrivere dalli Signori Governatori *pro tempore*, e dalla maggior parte di essi, ne i consensi suddetti si possono verificare, se non colla firma di detti Signori Governatori tanto ne' capitoli matrimoniali, quanto nelle dette Conclusioni, giusta il prescritto delle dette Conclusioni nella Conclusione de' 20. Novembre 1660.

Perciò s'impone al detto magnifico Segretario del Monte nello stesso giorno si faranno le Conclusioni suddette, nel giorno suddetto stesso far sottoscrivere dalli Signori Governatori nel Monte, e non nelle case le Conclusioni, consensi, ed approvazioni suddette così in detto libro, come in dorso de' capitoli matrimoniali, con notare nelle Conclusioni suddette la data de' capitoli, ed il nome, e cognome del Notaro, che li terrà a conservare, o l'avrà stipulati.

Ed altresì si è stimato fare un libro, in dove s'abbiano a registrare li giorni, in cui le Signore Dame Montiste, professeranno nelli Monasterj di questa fedelissima Città, con annotarsi dal nostro magnifico Segretario, anco quando sortirà la morte di qualcheduna di dette Dame

me

( III )

ne Montiste , descriverle in detto libro , acciò si sappia si il numero delle Signnre Dame Monache , sì anche la mancanza di quelle per cautela del nostro Monte. Tutrociò abbiamo stimato parteciparlo alle Signorie loro , acciò con il diloro unanime consenso approvino il nostro operare in far fare tali libri per cautela delle famiglie , che godono nel nostro Monte, come seguì, *ut fol. 4.* del libro delle Conclusioni.

**A** Sette Marzo 1759. congregati li Signori Governatori del Monte grande de' Maritaggi nella Camera della solita Residenza dentro il Monistero di S. Severino, e Soffio di questa Città e l'assemblea generalissima de' Signori Cavalieri Montisti, tanto di quelli commoranti in Napoli, precedente chiamata con cartelle per il Portiero del nostro Monte , quanto de' Signori Cavalieri assenti, precedente lettera del nostro magn. Segretario, de' quali Signori Cavalieri si sono mandate procure in persona dell'Infrafcritti Signori Cavalieri , che intervengono nella presente assemblea, cioè il Signor Conte Carafa di Traetto, Signor Marchese Guinazzo, Signor Duca d' Accadia, che interviene anche come Procuratore del Signor Duca di Tora, Signor Duca di S. Martino Leoneffa , e Signor Duca di Belforte Attuali Governatori, Signor Duca di Traetto , che interviene anche come Procuratore del Signor D. Francesco Carafa suo figlio, Signor D. Andrea Carafa, che interviene anche come Procuratore del Signor D. Marcantonio Carafa suo Fratello, Signor Principe di Feroletto , Signor Principe di Marano, Signor D. Francesco Caracciolo di Barisciano, che interviene anche come Procuratore del Signor Marchese di Barisciano suo Padre, Signor D. Ottavio Caracciolo di Marano , Signor Principe di Ruffano Brancaccio , Signor D. Vincenzo Dentice, Signor Principe di Sopino, Signor D. Vincenzo della Leoneffa, Signor D. Francesco Guinazzo, Signor D. Antonio Paolo Dentice, che interviene anche come Procuratore del Signor D. Girolamo Dentice suo Fratello, Signor Conte di S. Maria Ingrisone , che interviene anche come Procuratore delli Signori Cavalieri D. Nicolò Venato Dentice, e D. Antonio Venato Dentice suoi figli, Signor D. Fabrizio de Silva , Signor Principe di Morra , che interviene anche come Procuratore del Signor Principe d' Arianello, Signor D. Agnello Firlingieri, del Signor D. Vincenzo Maria Morra, e del Signor D. Marcantonio Morra, Signor D. Giuseppe Morra, Signor D. Pasquale della Leoneffa , Signor Principe di S. Severo, Signor D. Michele di Gennaro , e Signor D. Domenico di Gennaro, e rispetto del Signor Marchese di Torrecuso , e Signor Balì Cavaneglia ; quantunque a medesimi si fusse rispettivamente il tutto notiziato, che trattar si doveva nella presente assemblea, non si è data da medesimi veruna risposta, nè mandata procura. A quali Signori Cavalieri in detta assemblea si è fatto presente, come il Signor D. Ottavio Marchese uno de' Signori Cavalieri Montisti era di sentimento di avanzarsi li vitalizj a Signore Dame Moniche Montiste, come dal voto, che quì di sotto si esprimerà, e non avendo detto Signor D. Ottavio potuto

Varj voti esaminati nell' assemblée generalissima del 1759. circa l'augumento de' vitalizj delle Moniche, con essersi conchiuso cid praticarsi elassi altri anni sci.

to intervenire nella presente assemblea, per ritrovarsi ammalato, ha fatto perciò voto, e dato il suo parere di doverli crescere li vitalizj sudetti, dando anche il consenso sotto di quello, come Procuratore del Signor Marchese di Cammarota suo Nipote, che si aumentino detti vitalizj, come dal voto sudetto esibito dal nostro Segretario, ed originalmente nella presente conclusione si conserva, ed il suo tenore colle proprie parole s' inserisce, come nel foglio 8- del libro delle Conclusioni stà registrato, cioè.

**N**ell' anno 1726., e proprio a 30. Marzo rattrovandosi il Monte grande de Maritaggi in strettezze tali, che fu necessitato convocare assemblea Generale sì per dar riparo a tale strettezze, quale pervenivano per l' attrasso di trenta sei maritaggi, che tenuto era a sodisfare a Signore Dame, ascritte in detto Monte, sì anche per trovare il mezzo termine, come poteva adempirsi il moltiplico ordinato *in limine foundationis*, con porre in compra ducati mille a l' anno, con aggiungerli al detto le scadenze, che *de jure* spettano al detto Monte di quelle Dame, che non hanno descendentì, a tal fine stimorono quei Cavalieri congregati in detta assemblea di abbassare il vitalizio annuo, che corrisponder dee alle Signore Dame Moniche, che prima secondo la capitulazione era di ducati ottanta, restringersi a ducati cinquanta a quelle, che professavano dopo l' anno 1727.

Essendosi il detto Monte per la Dio grazia augmentato per la gran cura, e zelo de passati Governatori, e venuto il pieno de' ducati centomila, che in questo corrente anno deesi aggiungere al primo, e secondo moltiplico a tenor delle capitulazioni, e conclusioni già fatte, che però il pieno del primo, secondo, e terzo moltiplico componentino le annualità in ducati ventiseimila, e ottocento, che liberamente puossi disporre, sì per pagare sei Maritaggi d' attrasso delli trentasei, che primi erano, avendone sodisfatti ducati trecento mila; E chiaro, che le Moniche, le quali sono nello stato di aver ducati cinquanta, a tenore della sudetta conclusione del 1726. devonsi ponere al primo piede delli ducati ottanta stabiliti *in limine foundationis* di detto Monte, e sgravarsi quelle case de Signori Cavalieri, che per fare il pieno di detto vitalizio loro si corrispondono dalle diloro case proprie, contra ogni ragione, e dritto, che spettar può all' anzidette Dame Moniche ascritte nell' anzidetto Monte; con considerarsi, che è vero, che il citato Monte fu fondato per i maritaggi, non già per la monicazione delle Signore Moniche, ma vedesi bene, che le medesime Signore Moniche son quelle, che han fatto crescere, e giungere a tal rendita il detto Monte, atreso se le sudette prendevano altro stato, il Monte sin ora starebbe ancora chiuso; E questa fu la considerazione de Savj Fundatori di preeliggere, e considerare le Signore Moniche, che tanto beneficio portato avevano al detto Monte. Or noi li togliamo qualche proprio li spetta, ed aggravamo le nostre case in succumbere al loro vitalizio, tanto che il mio parere, e questo che si co-

si comincia adesso a corrispondere alle Signore Moniche il compimento delli ducati ottanta, come di sopra spiegato, rimettendosi sempre al savio parere de' Signori Montisti.

Ottavio Marchese della Casa di Cammarota.

Di più io sottoscritto D. Ottavio Marchese Procuratore dell' Eccellentissimo Signor D. Orazio Marchese di Cammarota mio Nipote ritrovandomi ammalato, e non potendo domani sette del corrente Marzo intervenire nell'assemblea, perciò in nome di detto Marchese D. Orazio, e nel mio proprio nome dò il mio voto, che si aumentano li vitalizj delle Signore Moniche Montiste, siccome anticamente stavano. Casa li sei Marzo 1759.

Ottavio Marchese *tanto nomine proprio*, quanto come Procuratore, *ut supra* dò il suddetto mio voto.

Essendosi letto il suddetto voto fatto dal Signor D. Ottavio Marchese, e quello consideratosi, si è stimato dal Signor Principe di Supino fare il seguente altro voto, che anche colle sue proprie parole s'inferisce, cioè.

Essendosi in questo presente giorno sette Marzo 1759. nell'assemblea Generalissima tenuta nel nostro Monte grande de Maritaggi dentro il Monastero di S. Severino, e Soffio letto il voto del Signor D. Ottavio Marchese assente, per esser infermo. E perche il detto voto si vede, che sia concepito contro le regole, e costituzioni del nostro Monte, stante che in esse stà espresso, che volendosi dall'assemblea far l'avanzo fino alli ducati ottanta alle Signore Moniche indistintamente, senza spiegarli a quali Monisterj s'avevessero dovuti corrispondere detti annui ducati ottanta, se alli Monisterj osservanti, ò non osservanti, e per esser detta circostanza contraria alle nostre Capitulazioni, per tanto si è stimato di non far bussolare detto voto, e così si è determinato, e non altrimenti = Napoli 7. Marzo 1759.

Il Principe di Supino.

Qual voto fatto dal detto Signor Principe di Supino, essendosi letto, e considerato, e quello ballottato con bussola, e ballotte segrete, è rimasto quello incluso con ventinove voti al sì, e sette al nò.

In tanto effendo rimasto incluso il voto, e parere dato dal detto Signor Principe di Supino, si è stimato dal Signor D. Landolfo d'Aquino Principe di Feroleto fare il seguente altro voto, e parere, che anche colle sue parole s'inferisce, cioè.

Essendosi letto il voto fatto dal Signor D. Ottavio Marchese per l'avanzamento de' vitalizj di Signore Moniche, come si è conosciuto, che in quello vi erano molte cose pregiudiziali al nostro Monte, si è stimato dal Signor Principe di Supino di fare altro voto, nel quale è stato di parere non ballottarsi il detto voto del suddetto Sign. D. Ottavio, ed effendo stato incluso anco per Bussola il voto del detto Signor Principe di Supino, si è stimato da me sottoscritto fare il presente altro voto, col quale son di parere, non avanzarsi per ora detti vitalizj delle Signore Moniche Montiste più

dell'annui ducati cinquanta, ma quelli avanzarsi dopo anni sei da oggi avanti numerandi, *servata in omnibus* la forma delle Capitulazioni del nostro Monte senza assemblea, ma soltanto da Signori Governatori di quel tempo, e così son di voto, e non altrimenti Napoli li 7. Marzo 1759.

Landolfo d' Aquino Principe di Feroleto.

Letto anche, e considerato il suddetto altro voto, e parere di detto Signor Principe di Feroleto, e quello ballottato con bussola, e ballotte segrete, è rimasto ancor incluso il voto suddetto con pieni voti de Signori Cavalieri, eccetto di uno al no.

Laonde si è stabilito, e determinato non avanzarsi per ora li vitalizj suddetti di Signore Monache più dell'annui ducati cinquanta, ma quelli avanzarsi dopo anni sei dal presente giorno in avanti numerandi, ed a tenore però, *è servata in omnibus* la forma delle capitulazioni del nostro Monte senza altra assemblea, ma soltanto di doverli eseguire detto stabilimento, e Conclusione da Signori Governatori, che si ritroveranno in quel tempo del nostro Monte, e così è rimasto concluso, e determinato, e non altrimenti.

Nel 1759. s' augumentò l'onorario al Secretario del Monte per le fedi di vita alle polize de pagamenti si fanno alle Signore Monache.

**A** 27. Agosto 1759. con conclusione de Signori Governatori furono assegnati ducati 12. al anno al Secretario, e Notajo insieme del Monte, acciò facci le fedi di vita a tutte le Signore Dame Monache ne Monisteri di questa Fedelissima Città, senza pagamento veruno fol. 17. del libro delle Conclusioni.

**A** 18. Dicembre 1760. congregati li Signori Governatori del Monte Grande de maritaggi nella camera della solita residenza dentro il Monistero di S. Severino, e Sossio, e l'assemblea grande de Signori Cavalieri oggi commoranti in Napoli, precedente chiamata con cartelle, cioè il Signor Duca d' Accadia, il Signor Conte Carafa di Traetto, il Signor D. Francesco Caracciolo di Bariscia, ed il Signor Principe di Morra, quattro delli cinque Signori Governatori; Il Signor Principe di Feroleto, il Signor D. Ottavio Caracciolo di Marano, il Signor Duca della Torre, il Signor D. Salvatore Dentice, il Signor Principe di Supino, il Signor Duca di S. Martino Leonessa, il Signor D. Michele di Gennaro, il Signor Duca di Mancusi, il Signor Principe di Ruffano, il Signor Marchese Guindazzo, il Signor D. Francesco Guindazzo, il Signor D. Domenico di Gennaro, il Signor Duca di Castelluccia, ed il Signor Duca di Belforte, per eleggere il nuovo Governo in luogo del Signor Duca d' Accadia D. Carlo Venato Dentice, il quale finisce il suo Governo alla fine del corrente Dicembre 1760., ed essendosi presi li voti, ed avendo avuto la maggior parte de voti di detti Signori Cavalieri il detto Signor D. Michele di Gennaro, quale ballottato per bussola, e ballotte segrete, ed avendo nella bussola avuto la maggior parte de voti, è stato detto Signor D. Michele di Gennaro eletto Governatore per anni due, e mezzo dal primo Gennaro dell' Entrante anno 1761., e per tutta la fine di Giugno 1763.

Ed

Ed essendo terminata l'elezione sudetta si è proposto in detta assemblea dal detto Signor Duca d'Accadia, che fra breve tempo il terzo moltiplico di detto Monte giungeva alla somma di ducati quattro mila, e dovendosi detto terzo moltiplico unire al conto corrente, era di sentimento, che si fosse riveduta la scrittura del Monte, se caminava a dovere. Ed essendosi da detti Signori Cavalieri considerato, che una tal revisione era di utile del Monte hanno stimato eleggere due Signori Deputati, cioè il Signor Principe di Supino, ed il Signor Marchese D. Antonio Guindazzo, acciò avessero invigilato per detta revisione di scrittura, ed essendosi detto voto ballottati per bussola, e ballotte segrete, sono rimasti con pieni voti inclusi, e così è rimasto determinato, e non altrimenti.

1760. Si destinano due Cavalieri per rivedere la Scrittura del Monte.

**A** 10. Settembre 1761. congregati li Signori Governatori del Monte grande de' maritaggi nella camera della solita residenza dentro il Monistero di S. Severino, e Soffio, e l'Assemblea generalissima di tutti li Signori Cavalieri Montisti tanto commoranti in Napoli, quanto fuori Napoli, precedente chiamata con cartelle per li Signori Cavalieri commoranti in Napoli, fatta dal Portiero del nostro Monte, e per i Signori Cavalieri assenti con lettere circolari del nostro magnifico Segretario, cioè il Signor D. Francesco Caracciolo di Barisciano, il Signor D. Michele di Gennaro, il Signor Principe di Supino, ed il Signor Principe di Morra, quattro delli cinque Signori Governatori. Il Signor Principe di Marano, il Signor D. Gaetano Caracciolo di Barisciano, il Signor D. Ottavio Caracciolo di Barisciano, il Signor D. Ottavio Marchese, il Signor D. Antonio Dentice, il Signor D. Salvatore Dentice, il Signor D. Girolamo Dentice, il Signor Duca della Torre, il Signor Principe di San Severo: il Signor Duca di Torre Maggiore, il Signor Conte Carafa, il Signor Principe di Ruffano Brancaccio, il Signor Duca di Canzano, il Signor D. Francesco Coppola, il Signor Marchese Guindazzo, il Signor Conte di S. Maria Ingrisone, il Signor D. Domenico di Gennaro, il Signor Duca di Castelluccio, il Signor Duca di Belforte, il Signor D. Fabrizio de Silva, il Signor Duca di S. Martino Leonessa, il Signor D. Francesco Guindazzo, ed il Signor D. Domenico della Leonessa; E detto Signor D. Ottavio Caracciolo Procuratore del Signor D. Luigi Caracciolo suo fratello detto Signor Conte di S. Maria Ingrisone Procuratore del Signor D. Carlo Venato Dentice Duca d'Accadia, e di D. Antonio Venato Dentice suoi figli, detto Signor Conte Carafa Procuratore di Monsignor Nunzio di Venezia D. Francesco Carafa suo fratello, detto Signor Principe di Morra Procuratore delli Signori Archidiacono D. Vincenzo Maria Morra, e D. Giuseppe Morra Duca di Mancusi suoi fratello, e figlio, detto Signor Marchese Guindazzo Procuratore delli Signori Balli D. Pier Marcello Cavaniglia, e del Signor Marchese di S. Marco, come dalle Procure, che nella presente Conclusione si conservano. Ed essendosi proposto, che fra breve tempo l'annua rendita del terzo moltiplico sarebbe giunta alla somma

1761. Si determina l'incorporazione del terzo moltiplico al conto corrente del Monte, e d'aprirli il quarto.

ma di quattromila l'anno, ed acciò si potesse subito unire al Monte, e suo conto corrente, si è stabilito, e determinato di farsi l'unione suddetta, subito che l'annualità del suddetto terzo multiplico sarà giunta ad annui ducati quattro mila, e di aprirsi il quarto multiplico; con che sia però tenuto il Monte contribuire ducati mille l'anno per impiegarsi in compra con tutte l'escadenze, che perveniranno in testa del quarto multiplico a tenore delle Conclusioni de' 16. Maggio 1703., e 4. Ottobre 1738., e le partite del suddetto terzo multiplico, intestarsi a beneficio del Monte siccome esistono le partite antiche per non partorire confusione, e si è concessa la facoltà a Signori Governatori di quel tempo per l'adempimento, restando ferma la deputazione fatta in persona del Signor Principe di Supino, e Signor Marchese D. Antonio Guindazzo, e di dover li medesimi invigilare per la revisione della scrittura in tempo, si dovrà fare l'unione del detto terzo multiplico al conto corrente, ed apertura del quarto, a tenor dello stabilito nell'assemblea grande, tenuta a 18. Dicembre 1760., ed essendosi lo stabilito in essa assemblea ballottato per bussola, e ballotte segrete, e stato *unanimitè & nemine discrepante* accettato quanto di sopra.

Si determinò nel 1761. di tenersi la Cassa in ogni Banco con varie limitazioni e regole.

**A** dieci Settembre 1761. congregati li Signori Governatori del Monte Grande de' Maritaggi nella Camera della solita Residenza dentro il Monistero de' SS. Severino, e Soffio, e l'assemblea generalissima di tutti li Signori Cavalieri Montisti tanto commoranti in Napoli, quanto fuori Napoli, precedente chiamata con cartelle per li Signori Cavalieri commoranti in Napoli dal Portiere del nostro Monte, e per li Signori Cavalieri assenti con lettere circolari dal nostro magnifico Segretario, cioè il Signor D. Francesco Caracciolo di Barisciano, il Signor D. Michele di Gennaro, il Signor Principe di Supino, ed il Signor Principe di Morra, quattro delli cinque Signori Governatori.

Il Signor Principe di Marano, il Signor D. Gaetano Caracciolo di Barisciano, il Signor D. Ottavio Marchese, il Sign. D. Antonio Dentice, il Signor D. Salvatore Dentice, il Signor D. Girolamo Dentice, il Signor Duca della Torre, il Signor Principe di S. Severo, il Signor Principe di Torremaggiore, il Signor Conte Carafa, il Signor Principe di Ruffano Brancaccio, il Signor Duca di Casano, il Signor D. Francesco Coppola, il Signor Marchese Guindazzo, il Signor Conte di S. Maria Ingrisone, il Sign. D. Domenico di Gennaro, il Signor Duca di Castelluccia, il Sign. Duca di Belforte, il Signor D. Fabrizio de Silva, il Signor Duca di S. Martino Leonessa, il Signor D. Francesco Guindazzo, ed il Sign. D. Domenico della Leonessa. E detti Signori D. Ottavio Caracciolo Procuratore del Signor D. Luigi Caracciolo suo fratello, detto Signor Conte di S. Maria Ingrisone Procuratore del Signor D. Carlo Venato Dentice Duca d'Accadia, e di D. Antonio Venato Dentice suoi figli, detto Signor Conte Carafa Procuratore di Monsignor Nunzio di Venezia, D. Francesco Carafa suo fratello, detto Signor Priu-



Principe d' Morra Procuratore delli Signori Archidiacono D. Vincenzo Maria Morra, e D. Giuseppe Maria Duca di Mancasi suo fratello, e figlio, e detto Signor Marchese Guindazzo Procuratore delli Signori Balli D. Pier Marcello Cavaniglia, e del Signor Marchese di S. Marco, come dalle Procure, che si conservano nell' antecedente conclusione in questo presente giorno fatta, ed essendosi proposto dal Signor D. Michele di Gennaro uno degli attuali Signori Governatori del Monte fin dalli 27. Giugno, dell' anno corrente, dal quale si è fatto voto, e parere, che non ostante la legge imposta da' Signori Fondatori del Monte col capitolo 4. delle Capitulazioni del medesimo, di doverli servire il Monte del Banco della Pietà per sue Casse, seu Banco, possa, e debba servirsi il Monte per la medesima Cassa, o Banco di tutti quelli Banchi, per mezzo de' quali venivano al Monte fatti li pagamenti, o dagli Arrendamenti, o da altri suoi debitori, con farsi in ciascheduno de' medesimi una fede per il conto corrente, ed un'altra per il multiplico, se quello sarà in essere con altre circostanze, siccome dal voto, e parere suddetto, che sottoscritto, e firmato dal detto Signor D. Michele originalmente nella presente Conclusione si conserva, ed a maggior cautela s' inserisce *de verbo ad verbum* il tenor di quello, cioè:

Nel capitolo quinto del nostro Monte Grande de' Maritaggi vi è legge da Fondatori stabilita di doverli il medesimo servire del Banco del Sacro Monte della Pietà per sua Cassa, seu Banco. In esecuzione di una tal legge ne' tempi soliti, cioè ne' mesi di Giugno, e Dicembre dovendosi soddisfare li Semestri de' Vitalizj alle Signore Moniche, rata de' Maritaggi, ed altri pesi di detto Monte, si suol trasportare tutto il denaro esistente in altri Banchi in quello della Pietà, quale denaro suole ascendere ogni volta a ducati tredici mila, e per fare un tale trasporto, si spediscono da' Signori Governatori li mandati per gl' Arrendamenti, e si girano le polise in beneficio dell' Esattore di esso Monte *pro tempore*, per doverne dar conto; E dopo di che il predetto Esattore deve andare per tutti gl' altri Banchi, ad esiggere le rispettive quantità in essi esistenti, che unite formano la predetta somma di ducati tredici mila in circa, e tutta in contanti, e con sacchini trasportarla in quello della Pietà, e farne introito in testa sua, ed indi ne forma polisa di simile somma, pagabile al detto nostro Monte, in piedi della quale dalli Signori Governatori si ordina doverli una tal somma intritare sotto la fede di esso Monte, e fatto detto introito si fanno i pagamenti predetti.

La puntualità de' passati, e presente Esattore del nostro Monte non ha giammai fatto considerare a' Signori Montisti di qual pericolo sia non meno al nostro Monte, che all' Esattore medesimo l' osservanza di una tal legge abolita, e non più osservata dalla maggior parte de' luoghi Pii, e Particolari, da' quali si è un tal pericolo appreso, o a suo proprio, o ad altrui danno.

Pericolo dunque grande vi è per il Monte, perche dovendo  
con-

consegnare all' Esattore *pro tempore* la predetta somma di ducati tredici mila in circa, potrebbe questo far sperimentare al Monte quello, che fin ora per la puntualità, come si è detto, de' passati, e presente Esattore non si è fin' ora sperimentato.

Pericolo anche grande vi è per l' Esattore, non dico per il continuo tentativo di poi potersi una volta d' una tal somma avvalere; ma nel trasporto, che deve fare da tutt' i Banchi in sua casa del denaro esatto, e nella dimora, che forsi più di un giorno in quella dovrà fare, stante non sempre può riuscirgli di fare in un sol giorno l' esigenza de' detti Banchi, e detto introito in quello della Pietà, potrebbe o per strada, o nella medesima sua casa essere assassinato, e rubato; ciocchè suole alla giornata accadere per le somme molto minori; oltre dell' abbaglio potrebbe fortire in suo discapito nell' esiggerli dal medesimo una somma così grande in un solo giorno.

Perlocchè avendo fatte queste, ed altre riflessioni, ed essendomi consultato con varj Razionali di diversi luoghi Pii, sì per sapere il regolamento de' medesimi su d' un tal particolare, sì anco per sentire da' medesimi il di loro parere circa il danno, o utile possa al Monte apportare l' osservanza della legge predetta: I medesimi concordamente mi hanno riferito, che l' uso della maggior parte de' luoghi Pii; si servono per di loro Cascia di tutti li Banchi, e mi hanno dato il di loro parere, di essere dannosa, e non già utile una tal legge al nostro Monte, ed a tutti quei, che devono maneggiare queste aziende per li casi, che alla giornata possono accadere, e perciò doverli quella abolire.

Ed acciocchè i Signori Montisti col tempo, *quod absit*, non dovessero con inutile pentimento, provare con discapito del Monte gl' effetti delle accennate riflessioni, sono di parere;

Che il nostro Monte Grande de' Maritaggi dal giorno, in cui verrà il presente parere approvato dall' assemblea generale, dalla quale a tenore del duodecimo capitolo possono solamente mutarsi, o alterarsi i capitoli predetti, non ostante la legge sudetta di doverli il nostro Monte servire del Banco del Sacro Monte della Pietà per sua Cascia, o Banco, possa, e debba servirsi per la medesima Cascia, o Banco di tutti quei Banchi, per mezzo delli quali verranno al detto nostro Monte fatti li pagamenti, o dagl' Arrendamenti, o da altri suoi debitori, con farsi in ciascheduno de' medesimi una fede per il conto corrente, ed un'altra per il moltiplico, se quello starà in essere; con ordinarsi al magnifico Razionale di dovere ne' suoi libri aprir conto separato per tutti quei Banchi, per li quali sarà necessario nell' istessa forma, che ora si tiene per lo solo Banco della Pietà. E facendosi in tal modo, non più devono spedirsi li mandati, e girarsi le polise all' Esattore, ma negl' uni, e negl' altri si ordina a' rispettivi Banchi di ponere le somme in detti mandati, e le polise contenute sotto la fede di credito in testa del Monte.

Sono similmente di parere, di ordinarsi a detto magnifico Razionale

zionale, che li pagamenti soliti a farsi dal nostro Monte, come farebbero Vitalizj di Signore Moniche, Provisioni a Ministri del Monte, quello si paga alla Sagrestia de' SS. Severino, e Soffio, annualità al multiplico forsi esistente, ed altri piccioli pagamenti, li quali sogliono ascendere a ducati sei mila in circa, si facciano, o per lo Banco del Salvatore, o per quello del Popolo, giacchè nel primo vi è d'introito quasi certo di Arrendamenti ducati 6750., e nel secondo 6500. e questi oltre le polise, che forsi verranno pagate da debitori del Monte per detti due Banchi. E tutti li pagamenti grossi di maritaggi, o altro debbono fare per mezzo degl' altri Banchi, sempre però con poliza di compimento per uno de' suddetti due Banchi, e ciò per avere il conto più chiaro. Però qualora in detti due Banchi mancasse il pieno da farsi li suddetti pagamenti ordinarj, o compimento de' suddetti pagamenti grossi per mancanza d' Introito d' Arrendamenti in detti due Banchi, o per altra causa, in tal caso possa servirsi di tutti gl' altri Banchi a piacere de' Signori Governatori *pro tempore* esistente.

S' intenda però questo per lo conto corrente, mentre per lo multiplico, che forsi esisterà, potranno farsi li pagamenti per quelli Banchi, per li quali verranno pagate le sue rendite.

E finalmente sono di sentimento, doverli chiamare l' assemblea generale, per ivi proponersi ambedue i suddetti Capi del presente mio parere, per includersi, o escludersi dalla medesima, o prenderli altri espedienti più proprj, sottoponendo sempte &c. Napoli 25. Giugno 1761. -- D. Michele di Gennaro.

Ed essendosi considerato, che quel tanto, che si è proposto dal suddetto Signor D. Michele col voto, e parere suddetto sia di sommo utile, e vantaggio al nostro Monte per le considerazioni, e ragioni del detto Signor D. Michele addotte; Quindi avvalendosi li Signori intervenuti in essa assemblea della facoltà a medemi concessa di mutare, o alterare i Capitoli prescritti da' Signori Fondatori secondo vien prescritto nel duodecimo Capitolo delle Capitolarioni del Monte; hanno stabilito, e determinato, che da oggi in poi, e per l'avvenire il nostro Monte, possa, e debba servirsi per la medesima Cassa, o Banco di tutti quelli Banchi, per mezzo de' quali verranno a detto Monte fatti li pagamenti, o dagl' Arrendamenti, o da altri suoi debitori, con farsi in ciascuno de' medesimi una fede per il conto corrente, ed un'altra per il multiplico, se quello sarà in essere, con ordinarsi al magnifico Razionale, di dover ne' suoi libri aprir conto separato per tutti quelli Banchi, per li quali sarà necessario nell' istessa forma, che ora si tiene per lo solo Banco della Pietà, che non debbono più spedirli mandati, e girarsi le polise all' Esattore, ma negl' uni, e negl' altri si debba ordinare a rispettivi Banchi di ponere le somme in detti mandati, fedi, e polise contenute sotto la fede di credito in testa del Monte.

In oltre sia tenuto il magnifico Razionale li pagamenti soliti a farsi dal nostro Monte, come farebbero Vitalizj di Signore Monache, Provisioni a Ministri del Monte, quello si paga alla Sagrestia

stia de' SS. Severino, e Soffio, annualità al moltiplico forsi esistente ed altri piccioli pagamenti, li quali sogliono ascendere a ducati sei mila in circa, si debbono fare, o per lo Banco del Salvatore, o per quello del Popolo, giacchè nel primo vi è d' Introito quasi certo d' Arrendamenti ducati sei mila settecento cinquanta, e nel secondo, ducati sei mila, e cinquecento, e questi, oltre le polise, che forse verranno pagate da debitori del Monte per detti due Banchi.

E tutti li pagamenti di summe rilevanti, come di Maritaggi, o altro debbono fare per mezzo degl' altri Banchi, sempre però con polise di complimento per uno de' suddetti due Banchi del Salvatore, e del Popolo; e ciò per aver il conto più chiaro, qualora in detti due Banchi mancasse il pieno da farsi li suddetti pagamenti ordinarij, o complimento de' suddetti pagamenti rilevanti per mancanza d' Introito d' Arrendamenti, in detti due Banchi, o per altra causa, in tal caso possa il nostro Monte servirsi di tutti gl' altri Banchi, a piacere de' Signori Governatori *pro tempore* esistenti.

Che ciò debba sentirsi per lo conto corrente per lo moltiplico, che esisterà, di potersi fare li pagamenti per quelli Banchi, per li quali verranno pagate le sue rendite, di manieracchè il voto, e parere suddetto è rimasto incluso, ed accettato *unanimitèr*, & *nemine discrepante* dall' assemblea suddetta, anche per bussola, o ballotte segrete.

Nel 1762. s' augumentò la provisione al Razionale, ed all' Esattore.

**A** 7. Dicembre 1762. Congregati li Signori Governatori del Monte Grande de' Maritaggi nella Camera della solita residenza dentro il Venerabile Monistero de' SS. Severino, e Soffio, si è proposto, come essendosi date le suppliche dal Razionale del nostro Monte, che essendo notabilmente cresciute le fatiche della Scrittura di detto Monte del 1675. a questa parte, sì per l'augumento del secondo, e terzo moltiplico, come altresì di trattare con ogni Banco dall' assemblea fu risoluto di crescere la provisione all' anzidetto, e però si è stabilito darle al mese ducati 18. con crescerli altri ducati 4. all' antica di ducati 14. Ed altresì con detta Conclusione si sono cresciuti altri ducati 12. l' anno al Esattore per l'incommodo tiene per andare in tutti li Banchi di questa Città, oltre della antica sua provisione.

**A** 15. Maggio 1764. si è stabilito pigliarsi per Avvocato, e Procuratore ordinario il Signor D. Giuseppe S. Maria; ed il Signor D. Nicola Buonanno per Procuratore straordinario, ma senza provisione alcuna.

**A** 14. Settembre 1765. congregati li Signori Governatori del Monte Grande de' Maritaggi nella Camera della solita residenza dentro il Monistero de' SS. Severino, e Soffio di questa Città, e l'assemblea generalissima de' Signori Cavalieri Montisti, tanto di quelli commoranti in Napoli, precedente chiamata con cartelle per il Por-

Portiero del nostro Monte, quanto de' Signori Cavalieri assenti, precedente lettera del nostro magnifico Segretario, dagli Signori Cavalieri assenti si sono mandate procure, in persona degli infra scritti Signori Cavalieri, che intervengono nella presente assemblea, cioè il Signor D. Michele di Gennaro, il Signor Duca della Torre, il Signor Duca di Traetto, anche come Procuratore del Signor Principe di Centola, ed il Signor Duca di S. Martino Leonessa, quattro delli attuali Signori Governatori, il Signor Principe di S. Severo, anche come Procuratore del Signor Duca di Torremaggiore suo figlio, il Signor D. Paolo di Sancro, il Signor Cavaliere Marchese, il Signor Marchese D. Francesco Guindazzo, anche come Procuratore del Signor Marchese D. Antonio suo Padre, il Signor D. Antonio Paolo Dentice, anche come Procuratore delli Signori D. Vincenzo, e D. Geronimo Dentice, il Signor D. Salvatore Dentice anche come Procuratore delli Signori D. Nicola, e D. Antonio Venato Dentice, e del Signor Duca d'Accadia D. Carlo Venato Dentice, il Sign. Marchese di Cammarota, anche come Procuratore del Signor D. Ottavio Marchese, il Signor D. Gio: Battista Marchese, il Signor D. Francesco Dentice, il Signor Duca di Montefardo, il Signor D. Luigi Caracciolo di Barisciano, il Signor D. Marco Antonio Carafa, il Signor D. Giovanni Carafa, il Signor Duca di Tora, il Sign. Duca di Castelluccio, anche come Procuratore del Signor Principe di Feroleto, il Signor Principe di Morra, anche come Procuratore del Signor Archidiacono Morra, e del Signor Duca de Mancusi suo figlio, il Signor D. Domenico di Gennaro, il Signor Duca di Belforte, il Signor Principe di Ruffano Brancaccio, il Signor D. Nicola Brancaccio, il Signor Principe d'Arianiello, ed il Signor Principe di Supino, e rispetto di Monsignor di Patrasso D. Francesco Carafa Nunzio in Venezia, con sua lettera missiva si è rimesso a quel tanto veniva disposto da detta assemblea, e per il Signor Balì Cavaniglia sin ora non si è ricevuto riscontro, a quali Signori Cavalieri intervenuti in detta assemblea si è fatto presente, che le Signore Moniche delle famiglie Montiste, Professe ne' Monisterj osservanti pretendono, che loro si debba intero il vitalizio d'annui ducati ottanta, non ostante la distinzione, che leggesi nelle Capitulazioni, e Conclusioni *pro tempore*, cioè di darli ducati cinquanta per vitalizio alle Signore Moniche Osservanti, ed ottanta alle Signore Moniche non Osservanti. Esaminatosi quindi questo affare, e riconosciutosi, che a tenore delle Conclusioni sia stato quello riservato espressamente alla determinazione dell'assemblea generalissima, dopo lungo esame, dal detto Signor D. Michele di Gennaro, uno de' Signori Governatori si è fatto voto, e parere, il tenor del quale colle sue proprie parole s'inferisce, cioè:

Io sottoscritto avendo inteso il tenore della Cartella della chiamata di questa assemblea generalissima del nostro Monte Grande de' Maritaggi, motivata detta chiamata specialmente dal ricorso fatto da varie Signore Moniche delle famiglie al detto nostro Monte addette, che hanno professato in varj Monasterj osservanti di questa Cit-

B

tà,

Conclusioni  
del 1765. circa  
l'augumento de'  
vitalizj delle  
Monache profes-  
se ne' Monasterj  
osservanti, e cir-  
ca il potere con-  
correre ad offeri-  
re nella subasta  
de' beni de' bi-  
tori del Monte  
con varie limita-  
zioni, e regole,  
e parimenti del  
tempo da farsi l'  
elezione de' Go-  
vernatori, e modi  
da tenerli quan-  
do occorresse pa-  
rità di voti.

rà, col quale ricorso domandano graziosamente, che dal detto nostro Monte dalli 7. Marzo di questo corrente anno in avanti si dovesse anche ad esse aumentare l' annuo vitalizio alla ragione di ducati ottanta, nell'istessa maniera, nella quale da detto giorno l'ha aumentato, ed ha principiato a corrispondere alle altre Signore Moniche di altri Monasterj, afferendo, che nelli di loro rispettivi Monisterj siano capaci le Signore Moniche non solo di poter ricevere ducati ottanta di Vitalizio, ma somma maggiore ancora, non lasciando anco di asserire d' esservi stati decisioni di Tribunali, non meno Secolari, che Ecclesiastici, emanati a favore di altre Signore Moniste, che hanno in detti loro rispettivi Monasterj ne' passati tempi professate, colle quali è stato più volte condannato il nostro Monte a doverli corrispondere l'annuo Vitalizio, alla ragione di ducati ottanta, e non più di ducati cinquanta, come da esso Monte ragionevolmente a tenore delle sue leggi si pretendea.

Avendo perciò ben ponderate così le Capitulazioni del nostro Monte, che le Conclusioni fatte da tempo in tempo per assemblee generalissime, simili alla presente su dell' istessa materia. E letto il parere fatto per ordine di questo Governo dal Signor D. Giuseppe Santamaria Amato Procuratore Ordinario, ed Avvocato onorario di questo nostro Monte, certamente farei di sentimento di doverli espellere la domanda di dette Signore, se si avessero nella minima parte ad alterare le leggi fondamentali del nostro Monte, tra le quali devonli annoverare anco le precitate Conclusioni, che essendo fatte per assemblea generalissima, hanno il vigore di legge, ma qualora, senza quelle alterare, se li possa dare una più benigna interpretazione, in tal caso crederei doverli dal nostro Monte ciò fare non solo per togliere ogni litiggio con quelle Signore, che sono sue figlie, ma ben anco, perche si tratta dell' utile, e vantaggio così delle diloro rispettive famiglie, che di tutte le altre, che detto Monte compongono, ed il dicui vantaggio colli dovuti limiti deve sempre attendere.

Preposte dunque tali riflessioni, sono di voto, e parere, che restando ferme, ed inalterabili le sopradette capitulazioni, e conclusioni del nostro Monte, cioè il capitolo ottavo, capo terzo delle suddette Capitulazioni, e le conclusioni de' 17. Dicembre 1682., de' 25. Novembre 1705., de' 17. Dicembre 1716., e quello finalmente de' 7. Marzo 1759., ed ogni altra conclusione, che di tal punto trattasse, mà soltanto dando a quelle tal benigna interpretazione, il detto nostro Monte Grande de Maritaggi, a tutte le sopradette Signore Moniche ricorrenti, cioè Suor Maria Battista, in Seculo D. Teresa Marchese Monaca nel Monastero di S. Giovan Battista, Suor Maria Gaetana, in Seculo D. Vittoria Marchese Monaca in S. Francesco, Suor Maria Teresa Dentice, e Suor Maria Luiggia in Seculo D. Maria Laura Brancaccio Moniche in San Pietro, e finalmente Suor Maria Concezzia, in Seculo D. Marianna Venato Dentice, e Suor Maria Giovanna, in Seculo D. Maria Giuseppa Dentice Monache nel Gesù, e l'abbia a corrispondere l'annuo vita-

vitalizio alla ragione di ducati ottanta l'anno, dalli sette Marzo di questo corrente anno in avanti, lo che debba usare anco con tutte l'altre Signore Montiste, che in detti nominati Monasteri da oggi in avanti professeranno, cioè di S. Gio: Battista, San Francesco, S. Petito, e del Gesù, non ostante siano crediti annoverati trà gl'osservanti nelle conclusioni sudette del 1705., e 1716., e non ostante, che nel capitolo ottavo, capo terzo delle suddette nostre Capitulazioni venga ordinato, doverli dare annui ducati cinquanta a Monisteri osservanti, poiche crederci, che volendo detto nostro Monte dare una benigna interpretazione a detta legge, potrebbe dirsi, che essendosi fatta tal determinazione di darli ducati cinquanta a Monisteri osservanti, perche tanto allora era il solito darli a tal sorte di Monisteri, e che essendosi mutato lo stile di vivere in alcuni de' medemi, benchè per abusi introdotti da tempo in tempo di diverse spese, che si fanno dalle Signore Particolari, che far dovrebbero per le diloro regole dal Monistero istesso, per cui li soliti vitalizj, che si riservano le Signore Moniche, non sono più di ducati cinquanta, come le erano prima, ma di molto maggior somma, che perciò avvalendosi questa nostra assemblea della riserba a se fatta nella sudetta conclusione del 1705. di provvedere altrimenti per li vitalizj de' Monisteri osservanti, nel caso alcuno di essi mutasse maniera di vivere (loche *stricto jure* dovrebbero intendere per la mutazione de' loro statuti, non già per gl'abusi introdotti), e della conclusione del 1682., colla quale viene stabilito, che potendo le Signore Moniche ricevere più di ducati cinquanta l'anno, se li dovessero corrispondere ottanta, può la medema benissimo stabilire, come hò detto, esser io di voto di corrispondersi così a dette Signore ricorrenti, che a tutte le altre Signore Montiste, che nelli suddetti quattro Monasteri professeranno l'annuo vitalizio, a detta ragione di ducati ottanta.

Con doverli però espressamente questa nostra assemblea riserbare la potestà di diminuire tali vitalizj così nel caso di nuova restrizione di regole in detti Monasteri, che nel caso, *quod absit*, che il Monte si ritrovasse molto in attrasso, come seguì nell'anno 1726., per cui li convenne abbassare a tutti li Monasteri il vitalizio: quale riserba s'intenda perciò fatta anco per li Monisteri non annoverati trà gl'Osservanti.

Riguardo poi agli altri Monisteri annoverati in dette due conclusioni del 1705., e 1716., trà gli osservanti, oltre li sudetti di S. Gio: Battista, di S. Petito, di S. Francesco, e del Gesù, sono di voto, e parere, che se alcuna delle Signore Montiste in detto Monistero professata, e che in avvenire professerà, volesse affacciare una tal pretenzione, cioè, che il Monte dovesse corrispondersi l'annuo vitalizio alla ragione di ducati ottanta, in tal caso restar dovesse la facoltà all'assemblea particolare de' Signori Montisti, commoranti in Napoli, di potersi fare tale aumento, qualora dalla Signora Badessa, o Superiora di tal Monastero, congregate con le altre Signore Moniche Capitolarmente, avranno fatta fede di verità, *etiam cum*

*juramento*, che alle Signore Monache di tal monastero sia lecito poter ricevere più di ducati cinquanta di vitalizio, che il solito vitalizio di dette Signore sia più di detti ducati cinquanta, qual solito debbano provarlo con un numero competente di fede di renuncie di Signore Moniche viventi, e che non godino, nè in questo, nè in altro monte, da cui ciò apparisce, a quali aggiungere si dovessero anco le partite di Banco de' pagamenti seguiti.

Con riserbarsi similmente di tornarli a diminuire nelli sudetti casi di restrizione di regola, ò di bisogno, *quod absit*, del Monte come si fece nel 1726. con tutti li Monasteri,

Con doverli riserbare espressamente la medesima nostra assemblea generalissima in ogni futuro tempo la dichiarazione per alcuni Monisteri, che nuovamente si erigessero,

Questo è il mio voto, quale sottometto &c. Dal nostro Monte 14. Settembre 1765. = D. Michele di Gennaro.

Qual sudetto voto, fatto dal detto Signor D. Michele, essendosi letto, e considerato, e quello ballottato per bussola, e ballotte segrete, è rimasto incluso con voti 33. al sì, e cinque al no.

Perlocchè restando ferme, ed inalterabili le Capitulazioni, e Conclusioni del nostro Monte, cioè il capitolo ottavo capo terzo delle sudette Capitulazioni, e le Conclusioni de' 17. Dicembre 1682., de' 25. Novembre 1705., de' 17. Dicembre 1716., e quella finalmente de' 7. Marzo 1759., ed ogni altra Conclusione, che di tal punto trattasse a tutte le Signore Moniche ricorrenti, cioè Suor Maria Battista, in Seculo D. Vittoria Marchese Monica in S. Francesco, D. Teresa Marchese, Monica in S. Gio: Battista, Suor Maria Gaetana in Seculo, Suor Maria Teresa Dentice, e Suor Maria Luigia, in seculo D. Maria Laura Brancaccio, Monica in S. Petito, e finalmente Suor Maria Concezzia, in seculo D. Marianna Venato Dentice, e Suor Maria Giovanna, in seculo D. Maria Giuseppa Dentice, Moniche nel Gesù, se l'abbia a corrispondere l'annuo Vitalizio dal nostro Monte nella ragione di ducati ottanta l'anno, dalli 7. Marzo di questo corrente anno in avanti, locchè debba usarsi, anche con tutte l'altre Signore Moniste, che in detti nominati Monasteri, di S. Giovan Battista, S. Francesco, S. Petito, e del Gesù da oggi in avanti professeranno, non ostante siano li medemi annotati tra gl' Osservanti.

Che però rimanchi espressamente alla sudetta nostra assemblea riservata la potestà di diminuire tali Vitalizj così nel caso di nuova restrizione di regole in detti Monasterj, che nel caso *quod absit*, il Monte si ritrovasse molto in attrasso, come seguì nell'anno 1726., per cui li convenne abbassare a tutti li Monasterj il Vitalizio, quale riserba s' intenda perciò fatta anco, per li Monasterj non annoverati tra gl' Osservanti.

Riguardo poi agl' altri Monasterj annoverati in dette due Conclusioni del 1705., 1716. tra gl' osservanti, oltre li sudetti di S. Gio: Battista, S. Petito, S. Francesco, e del Gesù, si è stabilito, che se alcuna delle Signore Moniste in detto Monistero professata, e che in avven-



venire professerà, volesse affacciare una tal pretensione, cioè, che il Monte dovesse corrisponderli l'annuo Vitalizio alla ragione di ducati ottanta, in tal caso restar dovesse la facoltà all'assemblea particolare de' Signori Montisti, commoranti in Napoli, di poter fare tal aumento, qualora dalla Signora Badessa, o Superiora di tal Monistero, congregate coll'altre Signore Moniche, capitolarmente averanno fatta fede di verità *etiam cum juramento*, che alle Signore Moniche di tal Monistero sia lecito di poter ricevere più di ducati cinquanta di Vitalizio, e che il solito Vitalizio di dette Signore sia più di ducati cinquanta, qual solito debbano provarlo con un numero competente di fede di renuncie di Signore Moniche viventi, e che non godino, ne in questo, ne in altro Monte, da cui ciò apparisse, a quali aggiunger si debbano anche le partite de' Banchi delli pagamenti seguiti.

Con altra riserba, che si possono similmente diminuire, nelli suddetti casi di restrizione di regola, o di bisogno, *quod absit*, del nostro Monte, come si fece nel 1726. con tutti li Monisterj.

Ed altresì, che s'intendi riserbata espressamente alla medesima assemblea generalissima in ogni futuro tempo la dichiarazione per alcuni Monisterj, che nuovamente si erigessero.

**D**Opo di che si è passato, a trattare varj altri affari, toccantino l'Economia, e retta amministrazione del detto nostro Monte, e specialmente circa le compre de' beni stabili, se stimavasi espediente attendere a dette compre, o almeno poter licitare su de' beni stabili ipotecati al nostro Monte per suoi crediti in caso di deduzione di patrimonio, o di poterli aggiudicare tali beni stabili in caso di rescissione di contratti, e specialmente di poterli licitare sopra la casa dedotta trà gl'altri beni nel S. R. C. dalle Signore Juretti, fabricata con denaro del nostro Monte, e che ora per loro industrie forsi non faranno comparire offerente, su di che dall'istesso Signore D. Michele di Gennaro si è fatto altro voto, e parere, il tenor del quale anche colle sue proprie parole s'inferisce, cioè.

Io sottoscritto avendo intesa la proposta fatta nella nostra assemblea generalissima di questo Monte Grande de' Maritaggi, di doverli permettere la compra de' beni stabili, specialmente proibita nel Capitolo quarto delle nostre Capitulazioni, sì perchè verrebbe più facilmente impiegato il denaro del Monte, e con maggior vantaggio, sì perchè in alcuni casi di deduzione di Patrimonio, o rescissione di contratti par, che il detto Monte, per meglio assicurare i suoi interessi, sia necessitato di far tali compre, sono di voto, e parere di dover rimanere fermo il detto Capitolo quarto delle nostre Capitulazioni, ed ogni altra legge fatta dal nostro Monte su di un tal particolare, ma soltanto essere permesso di poter licitare nella sola prima Offerta, per dar moto alla vendita di quei beni, sopra li quali il Monte, senza la diloro vendita, non possa esser soddisfatto, in maniera tale, che essendovi doppo della prima Offerta maggiore Offerente, debba il Monte, o sua persona destinata ad un tal atto su-

bito ritirarsi , e di esserli permessa similmente in tali casi anco l'aggiudicazione di detti beni, locche però non possa farsi, se non con Conclusione di assemblea di quei Cavalieri Montisti, commoranti in Napoli.

Dando tutte le premure al Governo , che in simili casi li corpi stabili, che forsi perverranno al nostro Monte si debba subito procurate di venderli, o censuare.

E finalmente , che nella destinazione delle persone, che dovrà licitare per il Monte, se li debba prescrivere, e limitare nel biglietto il prezzo, che dovrà offerire.

Ed in esecuzione di ciò sia lecito di licitare , e far licitare sopra la casa delle Signore Juretti nella maniera descritta, affinchè possa facilitarli la vendita della medema , e così possa il nostro Monte recuperare il suo credito. E questo è il mio voto, quale sottometto &c. Napoli dal nostro Monte Grande de' Maritaggi 14. Settembre 1765. D. Michele di Gennaro.

Qual sudetto altro voto fatto dal detto Signor D. Michele essendosi letto, e considerato, e quello ballottato per bussola , e ballotte secrete, è rimasto anche incluso con voti 36. al sì , e due al no.

Laonde si è stabilito , e determinato, che restando fermo il Capitolo quarto delle nostre Capitolazioni , ed ogni altra legge fatta dal detto nostro Monte circa la proibizione delle compte de beni stabili, soltanto sia permesso al nostro Monte di poter licitare nella sola prima offerta, per dar moto alla vendita di quei beni, sopra li quali il Monte, senza la di loro vendita, non possa esser soddisfatto di maniera tale, che essendovi doppo detta prima Offerta maggiore offerente , debba il Monte , o sua persona destinata ad un tal atto subito ritirarsi , e di esserle permessa similmente in tali casi anco l'aggiudicazione di detti beni, locche però non possa farsi, se non con Conclusione di assemblea di quei Cavalieri Montisti, commoranti in Napoli.

Incaricandosi al Governo , che in simili casi li corpi stabili , che forsi perverranno al nostro Monte, si debbono subito procurate di vendere, o censuare.

Ed è rimasto altresì stabilito , che nella destinazione della persona, che dovrà licitare per il nostro Monte , se li debba prescrivere , e limitare nel biglietto il prezzo, che dovrà offerire.

Ed in esecuzione di quanto di sopra si è determinato, che sia lecito al Governo licitare , e far licitare sopra la casa de' Signori Juretti nella maniera descritta , affinchè possa facilitarli la vendita della medema , e così possa il nostro Monte recuperare il suo credito.

**S**I è altresì proposto, che l'elezione de' Signori Governatori, quantunque con Conclusione dell' assemblea de' 15. Aprile 1673. si fosse stabilito farsi alli 20. di ciascun mese di Giugno , e di Dicembre

bre di ciaschedun' anno, ma comechè si è considerata, che dovendosi leggere lo stato del Monte, e che questo certamente non può formarsi dal magnifico Razionale con certezza dell' esazione, come anche si è proposto il modo di farsi l' Elezione del Governatore, affinchè non nasca controversia circa l' Elezione suddetta, come seguì nell' ultimo passato mese di Giugno, ed avvenne, perchè nel darli dalli Signori Montisti il loro voto secreto alli Signori Governatori a tenore del solito, in detto dare di voti ne sortì una parità, la quale non essendovi memoria di essere altra volta sortita, ne essendo prevista dalle Capitulazioni, si stimò per allora prendere un espediente provisionale; per poi proponersi nella prima assemblea generalissima, si è dall' istesso Signor D. Michele fatto altro voto, il tenor del quale anche colle sue proprie parole s' inferisce, cioè:

Trà le altre cose, che riguardano, l' economica, e retta amministrazione del nostro Monte Grande de' Maritaggi, delle quali doveasi trattate nella presente assemblea generalissima, a tal' effetto oggi chiamata, si sono proposti due Punti circa l' elezione delli Signori Governatori, il giorno de' quali riguarda il tempo dell' elezione, ed il secondo il modo, con cui tal elezione eseguir si deve.

Il tempo dell' Elezione de' Signori Governatori fin da' 15. Aprile 1673. con Conclusione dell' assemblea fu ordinata farsi alli 20. di ciascun mese di Giugno, e di Dicembre, e il primo giorno doppo li venti per poi principiare a governare al primo di Luglio, ed al primo di Gennaio; presentemente però essendosi considerato, che a tenore del Capitolo decimoterzo delle nostre Capitulazioni sta ordinato leggerli in detti giorni di elezione de' Governatori lo stato del Monte, questo certamente non può formarsi dal magnifico Razionale con perfezione, a causacchè, per trovarsi a tempo, deve formarlo nelli principj di Dicembre, e perciò non trovandosi usciti tutti li mandati degli Arrendamenti, sempre deve incavalcare un annata coll' altra, ed all' incontro essendo necessarissimo di farsi sentire a tutti lo Stato suddetto, farebbe di bene anche, che quello si sentisse con tutta l' appuratezza, e perciò fare, dovrebbero mutare li mesi di tali elezioni, con farsi nelli mesi di Luglio, e Gennaio, per poi principiare il Governo nelli mesi di Febraro, ed Agosto.

Circa poi il modo di farsi una tal elezione, questo sta stabilito in detto Capitolo XIII. di dette Capitulazioni dal nostro Monte, cioè, che chiamata l' assemblea delli Signori Cavalieri Montisti commoranti in Napoli, e dati da' medemi li loro voti secreti alli Signori Governatori, debbasi da essi far ballottare, quello, il quale avrà ricevuto maggior numero di voti, ed avuta la maggior parte delle ballotte, s' intenda eletto Governatore, e non avendo la maggior parte s' intenda escluso, ed in tal caso dovesse ballottarsi il secondo, che ebbe minori voti del primo, e più dell' altri, e così offerirsi per tutti li nominati. Un caso sol facile a succedere, e che nel prossimo passato mese di Giugno succedette, e non fu previsto,

sto, si è, che nel darli dalli Signori Montisti il loro voto secreto alli Signori Governatori, si ritrovassero due, o più Signori Montisti, che avessero avuti egualmente maggior numero di voti degl' altri, e perciò succedendo tra essi partita, non si sa qual di quelli debba essere il primo ad essere ballottato, per non essersi, nè con detto, nè con altro Capitolo di detta nostra Capitulazione, nè con alcuna Conclusione ciò stabilito.

Considerata dunque una tal proposta, ed inteso anche il sentimento del Signor D. Giuseppe Santamaria Amato, sono di voto, e parere.

Che riguardo al tempo dell' Elezione de' Sign. Governatori, dovesse questa seguire, non già nelli mesi di Dicembre, e Giugno, ma bensì nelli mesi di Gennaro, e Luglio per le cause di sopra accennate, con farsi dopo, e non prima della metà di detti mesi, acciò il magnifico nostro Razionale abbia tempo da formare lo stato dal primo Gennaro per tutto Giugno, e poi per tutto Dicembre, e così saperli appuratamente la rendita prima di un intero semestre, e poi di tutto l' anno. E per potersi ciò eseguire, debbano gli attuali Signori Governatori seguitare il loro governo un mese di più in maniera tale, che quello dovrebbe uscire alla fine del prossimo venturo mese di Dicembre, debba seguitare per tutto il susseguente mese di Gennaro 1766. e quello deve terminare nella fine di Giugno detto anno 1766., debba seguitare per tutto il susseguente mese di Luglio, locchè debbasi osservare per tutti li cinque attuali Signori Governatori, e così viene ad aggiustarsi il giro degli altri Signori Governatori, che verranno eletti dal suddetto mese di Gennaro 1766. in avanti nelle diloro durate di anni due, e mezzo a tenore delle suddette Capitulazioni.

Riguardo finalmente al modo, con cui farsi debba una tale elezione, sono di voto, e parere, che restando fermo il suddetto Capitolo terzo delle nostre Capitulazioni, e la suddetta Conclusione dell' anno 1673., tutto quello, che su di ciò sta in esse stabilito, fuorchè dove trattasi del tempo di detta Elezione, già mutato per essersi così concluso da questa nostra assemblea generalissima, debba così regularsi, cioè, che sortendo nello scrutinio parità di voti fra due, o più Cavalieri Montisti, debbasi in tal caso estrarsi a sorte con cartelline ad uno ad uno tutti quelli, nelli quali sia caduta la parità in detto Scrutinio, e quello, che uscirà il primo debbasi nominare nell' Assemblea, e votarsi dalla medema, e sbalottato forsi il primo, debbasi estrarre l' altro collo stesso metodo, e così da mano in mano tutti quelli, in cui farà caduta la parità suddetta, ed escludersi per avventura tutti li suddetti tirati a sorte con dette cartelline, in cui la parità era caduta, debba nominarsi quello, che avrà avuto maggior numero de' voti doppo li suddetti sbalottati, con avvertirsi, che succedendo parità nella bussola, la medema esclude il soggetto bussolato.

E ciò non ostante, che per il caso seguito nell' ultima elezione fatta in Giugno corrente anno, si fosse per allora risoluto al-

tri.

trimenti, e questo è il mio voto, che sottometto per Napoli dal nostro Monte 14. Settembre 1767. -- D. Michele di Genaro.

Qual suddetto voto essendosi anche letto, e considerato, e quello ballottato per bussola, e ballotte segrete, è rimasto anche incluso con intieri voti al sì di detti Signori Cavalieri intervenuti nell'Assemblea suddetta.

E perciò si è stabilito, e determinato, che riguardo al tempo dell' Elezione de' Signori Governatori, dovesse questa seguir non già nelli mesi di Dicembre, e Giugno, ma bensì nelli mesi di Gennaio, e di Luglio, con farsi dopo, e non prima della metà di detti mesi, ed a tal effetto gli attuali Signori Governatori debbano seguitare il loro Governo un mese di più, di maniera tale, che quello, che dovrà uscire alla fine del prossimo venturo mese di Dicembre, debba seguitare per tutto il mese di Gennaio dell' entrante anno 1766., e quello, che dovrà terminare nella fine di Giugno di detto entrante anno 1766., debba continuare per tutto il susseguente mese di Luglio, e così osservarsi per tutti li cinque attuali Signori Governatori.

E rispetto al modo, con cui far si debba l' elezione, restando fermo il Capitolo terzo delle nostre Capitulazioni, e la suddetta Conclusione del 1673., e tutto quello, che su di ciò sta in essa stabilito, si è determinato, che dove trattasi del tempo dell' Elezione, già mutato, per essersi così concluso da questa nostra assemblea generalissima, debba regularsi così, cioè, che sortendo nello scrutinio parità di voti fra due, e più Cavalieri Montisti, debbasi in tal caso estrarsi a sorte con cartelline ad uno ad uno tutti quelli, nelli quali sia caduta la parità in detto Scrutinio, e quello, che uscirà il primo, debbasi nominare nell'Assemblea, e votarsi dalla medema e sballottato forsi il primo, debbasi estrarre l' altro colla stessa metodo, e così da mano in mano tutti quelli, in cui farà caduta la parità suddetta, ed esclusi per avventura tutti li suddetti tirati a sorte con dette cartelline, in cui la parità farà caduta, debba nominarsi quello, che averà avuto maggior numero de' voti dopo li suddetti sballottati, con avvertirsi, che succedendo parità nella bussola, la medema esclude il soggetto bussolato. E ciò, non ostante, che per il caso seguito nell' ultima Elezione fatta in Giugno corrente anno, si fosse per allora risoluto altrimenti. *Et ita conclusum &c.*

**A** 23. Gennaio 1769. congregati li Signori Governatori del Monte Grande de' Maritaggi nella Camera della solita residenza dentro il Monistero de' SS. Severino, e Sossio di questa Città, e l' assemblea generalissima de' Signori Cavalieri Montisti, tanto di quelli commoranti in Napoli, precedente chiamata con cartelle per il Portiero del nostro Monte, quanto de' Signori Cavalieri assenti, precedente lettera del nostro magnifico Secretario, da' quali Signori Cavalieri assenti si sono mandate Procure in persona degli infra-scritti Signori Cavalieri, che intervengono nella presente assemblea  
cioè

Conclusione del del 1769. circa le compre de' stabili, e del di loro prezzo, e luogo.

ciò il Signor Duca d'Accadia , il Signor D. Ottavio Caracciolo , il Signor D. Girolamo Dentice , il Signor D. Pasquale della Leonessa , il Signor D. Marcantonio Carafa Governatori , il Sign. D. Francesco Dentice , il Signor D. Ignazio Dentice , il Signor Principe di Marano , anche Procuratore delli Signori D. Gaetano , e D. Francesco Caracciolo , il Signor Duca di Traetto , anche come Procuratore di Monsignor Garafa suo fratello , il Signor Principe di Feroleto , il Signor Marchese Guindazzo , il Signor D. Antonio Venato Dentice , anche come Procuratore delli Signori D. Vincenzo , e D. Nicola Dentice , il Signor D. Domenico di Gennaro , il Signor D. Antonio Dentice , il Signor Marchese di Cammarota , anche come Procuratore delli Signori D. Gennaro , e D. Gio: Battista Marchese , il Signor D. Salvatore Dentice , il Signor Principe di Supino , il Signor Duca di S. Martino Leonessa , il Signor Principe di Ruffano , il Signor D. Nicola Brancaccio , il Signor Duca di Castelluccia , il Signor Principe di Morra , anche come Procuratore del Signor Archidiacono Morra , e del Signor Duca di Mancusi , il Signor Principe di S. Martino , il Signor D. Michele di Gennaro , il Signor D. Filippo Caracciolo di Castelluccia , il Signor Duca della Torre , ed il Signor D. Giovanni Carafa , il quale è gionto dopo votato il primo voto circa le compre da farsi , sottoscritto dal Sig. Duca d'Accadia , come in appresso si dirà .

Ed essendosi in detta assemblea proposta la difficoltà , che s'incontrava circa le compre , sì per le varie restituzioni , e bassamenti , che da giorno in giorno si faceano dalla Regia Corte , sì anche perche non così di facile si ritrovavano gl'impieghi di partite d'Arrendamenti , e Fiscali , e conseguentemente il denaro veniva a stare per molto tempo ozioso , dal detto Signor Duca d'Accadia si è fatto il seguente voto , e parere , che originalmenté nella presente Conclusione si conserva , ed il suo tenore *de verbo ad verbum* quì è trascritto , cioè :

Avendo io quì sottoscritto intesa la chiamata per il giorno de' 25. del corrente Febrajo nel nostro Monte Grande de' Maritaggi circa l'Erezione del Monte de' Maschi , ed altresì per ampliare , e modificare le compre , che il nostro Monte deve fare , avendo gl'Illustri Fondatori proibito nel Capitolo 4. , dove si dice , che in caso si rattrovassero , e da detti Signori Governatori , *ut supra* paresse di far compra de' cenzi perpetui dentro questa Città , e suo Distretto , e Casali , seu sopra le trè sbarre , o altra entrata perpetua , li sia lecito , purchè non si comprino Terre , Massarie , seu Case , così dentro , come fuori Napoli , quali compre espressamente si proibiscono . A sette Luglio 1746. con Assemblea si ampliò il descritto Capitolo . Che potesse il nostro Monte il suo frutto , e capitali impiegare con la Regia Corte , Città di Napoli , con Luoghi Pii , o con persone particolari , con il vincolo bensì , che non si dii denaro libero . E perche in oggi la difficoltà degl'impieghi sì per le varie restituzioni , ed abbassamenti , che da giorno in giorno la Regia Corte adopra , fa sì , che il Monte sia in pericolo

colo di tenere più anni il suo denaro a spasso. Quindi son di voto, e parere, che le somme, che in ogni futuro tempo dovrà fare il nostro Monte, sia lecito non solo farle colla compra d'Arrendamenti di Corte, o di Città, Fiscali, con Luoghi Pii, Persone particolari, ma bensì comprare Territoria d'erba agresta, Padule di Napoli, masserie, cenzi perpetui nel ristretto di Napoli, che in Terra di Lavoro, e non più di venti miglia in circa distante da questa Capitale, con proibizione espressa di non comprar Case di qualunque sorte, e riguardo alle Masserie, che mai si comprassero, quelle subito censuarle a persone cognoite, e ne' Distretti di Napoli, e suoi Casali, e riguardo alle Padule praticarsi lo stesso. Dandosi, e concedendosi la piena facoltà a' Signori Governatori *pro tempore*, sempre, però con il consenso de' Signori Cavalieri Montisti residenti in Napoli, di potere ciò praticare in avvenire, con riserva bensì, che dette compre di Masserie d'erba agresta, Paludi di Napoli, di cenzi perpetui, non si possono fare da' Signori Governatori *pro tempore*, ma sempre coll' Assemblea de' Cavalieri Montisti residenti in Napoli, restando ferma la facoltà a' Signori Governatori di fare gl' impieghi la tenore delle Conclusioni circa l'Arrendamenti, ed altro, -- Carlo Venato  
Dennice Duca d'Accadia.

Qual sudetto voto, e parere essendosi letto, ed inteso da' suddetti Signori Cavalieri, e quello votato per bussola, e ballotte secrete, è remasto quello incluso, ed approvato con pieni voti di numero trentacinque tutti al sì, *nomine discrepante*, per non essere ancora gionto il detto Signor D. Giovanni Carafa, anche intervenuto in dett' Assemblea come sopra, ma poco dopo di essersi votato il parere sudetto, e nel mentre, che si stava proponendo l'infra scritto altro parere.

**E**D in effetto essendosi considerato, che si doveva dare la facoltà a' Signori Governatori, ed all' Assemblea de' Signori Cavalieri residenti in Napoli, a qual ragione di annualità dovevano farsi dette compre, dal detto Signor Duca d'Accadia si è fatto altro voto, e parere, che anche originalmente nella presente Conclusione si conserva, ed il tenore di esso, anche a maggior cautela qui è trascritto, ed il suo tenore è v3.

Avendo io qui sottoscritto intesa la chiamata della nostra Assemblea, per la difficoltà delle compre che hà fatto determinare all' Assemblea Generalissima di dispensare alle condizioni richieste delle Capitulazioni, e Conclusioni del Monte, estendendole a certi determinati Corpi stabili al prezzo, che si stimerà dal Governo, e dall' Assemblea de' Cavalieri residenti in Napoli; Quindi si è pensato di proporre all' EE. LL., se lo stimeranno, di dar anco facoltà a' Signori Governatori, ed all' Assemblea de' Cavalieri residenti in Napoli di conchiudere le compre faciendo con Particolari, Arrendamenti, Fiscali, ed Adoe, tanto a tutta passata, come ad annue entrate, a quella ragione, che si stimerà, senza derogarsi all' altre condizioni

zioni richieste dalle Leggi del Monte, e da ciò, che si è fin' ora praticato, e così son di voto, e parere. — Carlo Venato Dentice Duca d' Accadia.

Qual sudetto voto, e parere essendosi anche letto, ed inteso da sudetti Signori, e quello votato per bussola, e ballotte secrete, è rimasto anche incluso, ed approvato con pieni voti di numero trentasei, per essere anche intervenuto, e ritrovatosi presente il detto Signor D. Giovanni Carafa tutti al sì *nemine discrepante*.

Circa l' ere-  
zione del Monte  
de' Maschi, sue  
dichiarazioni, e  
limitazioni.

**D**Opo di ciò si è proposto quel tanto si stimava circa del Monte de' Maschi, che veniva ordinato nelle Capitolazioni del Monte nel capo festo, ed essendosi dal Signor D. Domenico di Gennaro, dal Signor Principe di Supino, dal Signor D. Michele di Gennaro, dal Signor D. Antonio di Gennaro Principe di S. Martino, dal Signor Marchese D. Francesco Guindazzi fatti li loro voti, e pareri circa di tal pertinenza, si sono quelli letti in es' Assemblea, e di poi se n' è ordinata la bussola, ed essendosi prima bussolato il sudetto voto, e parere del sudetto Signor D. Domenico di Gennaro, ha avuto in detta bussola voti trentaquattro al nò, e due al sì. Essendosi bussolato in secondo luogo il voto del Signor Principe di Supino ha avuto in detta bussola voti ventitrè al nò, e tredici al sì. In terzo luogo si è bussolato il voto del sudetto Signor D. Michele di Gennaro, ed ha avuto in detta bussola voti trentaquattro al nò, e due al sì. In quarto luogo si è bussolato il parere del sudetto Signor Principe D. Antonio, ed in detta bussola ha avuto voti venti al nò, e sedici al sì. Ed in quinto luogo essendosi bussolato il voto del sudetto Signor Marchese D. Francesco Guindazzi, ha avuto in detta bussola voti undici al nò, e venticinque al sì. Dimanieracchè è rimasto incluso il voto, e parere del detto Signor Marchese D. Francesco Guindazzi con voti venticinque al sì, ed undici al nò, qual voto originalmente nella presente Conclusione si conserva, ed a maggior cautela *ad literam* s' inserisce, stante gl' altri voti di detto Signor D. Domenico di Gennaro, del Signor Principe di Supino, del Signor D. Michele di Gennaro, e del Signor Principe D. Antonio non s' inseriscono, per averfeli rispettivamente ripigliati, ed è come siegue, cioè:

I Fondatori del nostro Monte Grande ci han lasciato nelle loro Capitolazioni ordinato, che dopo aperto il Monte, se mai succedesse, che in qualche anno non ci fossero Dame, che avessero da conseguire maritaggi, si dovesse allora istituire un Monte per li maschi. Or essendosi già avverato il sudetto caso di non esservi presentemente veruna Dama, che debba conseguire la sua dote, dobbiam noi dar esecuzione a ciò, che nelle dette Capitolazioni è stato da nostri Fondatori ordinato, cioè pensare all' Istituzione, e Fondazione del predetto Monte de' Maschi. Di questo affare dunque unicamente dobbiam noi oggi trattare, senza pensar affatto ad aumentar per ora le doti, sì perche nelle dette Capitolazioni non si fa menzione alcuna del detto aumento, sì ancora perche,  
oltre



oltre all' esservi attualmente cinque Dame già da marito, moltissime altre ve ne sono ancora prossime a terminar i diciotto anni, ed a prender stato. Dimodochè dovendo fra pochi anni pagare il conto corrente moltissimi maritaggi, se si aumentassero da ora le doti, come taluni desiderarebbono, potrebbe facilmente il nostro Monte fra poco tempo andar in ruina. Ed acciocchè si esegua la volontà de' Fondatori per rispetto all' Istituzione del Monte de' Maschi, e si provenga nell' istesso tempo alla principale lor mira, cioè, che il conto corrente non vada mai in attrasso nel pagamento de' maritaggi delle Dame montiste, per le quali principalmente è stato fondato il nostro Monte, sono del seguente parere, cioè:

Si stabilisce, che tutte le ricadenze de' maritaggi, e tutto il frutto delle rendite, che annualmente avvanzerà dopo aver soddisfatti i maritaggi, le doti, i vitalizii delle Monache, e tutti gli altri pesi, si debba in fine di ciascun anno porre in compra in aumento del presente quarto multiplico, e così si abbia a continuare, finche l' annua rendita del detto quarto multiplico giunga a docati quattromila effettivi, nel qual tempo se il nostro Monte Grande andrà in attrasso nel pagamento de' maritaggi, i suddetti docati quattromila si daranno al conto corrente, infintantochè si tolga tutto l' attrasso de' maritaggi. E se il Monte si ritroverà in corrente, i mentovati docati quattromila, che averà di rendita il sudetto quarto multiplico, si ripartiranno tra i maschi, in quel modo, che dall' Assemblea Generale, che si convocherà, sarà allora determinato.

E per ultimo si stabilisce, che quando si farà aperto il presente quarto multiplico, e se ne farà fatto l' uso di sopra spiegato, si debba immediatamente principiare a formare un quinto multiplico, per potere col tratto del tempo sempre più aumentare le doti, o pure fare qualche altro stabilimento utile alle Dame Montiste, come sarebbe il pagamento dell' Educandato ad imitazione di ciò, che saggiamente si pratica ne' Monti delle 29., e 30. Famiglie Nobili di questa Città. - Il Marchese Guindazzi.

Che però si è stabilito, e determinato di doverli eseguire il parere sudetto, giusta la sua ferie, continenza, e tenore, *Et ita conclusum &c.*

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.



23. Luglio 1771. Congregati li Signori Governadori del Monte Grande de Maritaggi nella Camera della solita residenza, dentro il Monistero de' SS. Severino, e Soffio di questa Città, coll'assemblea generalissima de' Signori Cavalieri Montisti, tanto di quegli commoranti in Napoli, precedente chiamata con cartella per il Portiero del nostro Monte, quanto de' Signori Cavalieri Assenti, precente lettera circolare del nostro Segretario, da quali Signori Cavalieri assenti si sono mandate Procure in persona dell'infra scritti Signori Cavalieri, che intervengono nella presente Assemblea: Cioè il Signor Principe di Supino, il Signor D. Girolamo Dentice, il Signor D. Antonio Venato Dentice anche come Procuratore del Signor D. Nicola Venato Dentice suo fratello, e del Signor Principe di Feroleto, il Signor Marchese di Cammarota, anche come Procuratore delli Signori D. Gennaro, e D. Gio: Battista Marchese suoi fratelli, e del Signor Principe di Centola, ed il Signor D. Michele di Gennaro Governatori, il Signor Duca d'Accadia, il Signor D. Francesco Dentice, il Signor D. Ottavio Caracciolo, il Signor D. Salvatore Dentice, il Signor D. Ignazio Dentice, il Signor D. Marcantonio Carafa anche come Procuratore del Signor Duca di Traetto, e di Monsignor Carafa suoi fratelli, il Signor D. Domenico di Gennaro, anche come Procuratore del Signor Principe di S. Martino, e Duca di Cantalupo suo fratello, il Signor D. Antonio Paolo Dentice, il Signor D. Fabio Caracciolo di Marano, il Signor Duca di Montefardo, il Signor Marchese di S. Marco anche come Procuratore del Signor Balì Cavaniglia suo Zio, il Signor D. Luigi Caracciolo, il Signor Principe d'Arianiello anche come Procuratore del Signor D. Aniello Firlingieri suo Zio, il Signor D. Domenico della Leonessa, il Signor Principe di Marano anche come Procuratore del Signor Duca di Canzano, il Signor D. Francesco Caracciolo, anche come Procuratore del Signor D. Gaetano Caracciolo suo fratello, il Signor Duca di Mancusi, il Signor D. Gio: Battista Morra, il Signor Principe di Morra, anche come Procuratore del Signor Archidiacono D. Vincenzo Morra suo fratello, il Signor Duca di Castelluccia, il Signor D. Filippo Caracciolo, il Signor Marchese D. Francesco Guindazzo, anche come Procuratore del Signor Principe di Torella, il Signor D. Gio: Carafa, il Signor D. Giuseppe della Leonessa, il Signor D. Pasquale della Leonessa, il Signor Duca di S. Martino Leonessa, il Signor Duca della Torre, il Signor D. Ascanio Filomarino, ed il Signor D. Nicola Maria Brancaccio, anche come Procuratore del Signor Principe di Ruffano suo Padre, siccome dalle Procure, che nella presente Conclusione si conservano, a quali Signori si è fatto il presente, e letto dal nostro Segretario il Piano fatto da' Signori Governatori del Monte per secondare le richieste

A

fatte

Conclusione dell'assemblea generalissima de' 23 Luglio 1771, per il Monte de' marchi ed augumento delle doti.

fatte da' Signori Cavalieri Montisti secondogeniti, che vogliono da ora godere di qualche beneficio del Monte de' mascoli, ordinato da Signori Fondatori, col quale Piano, non solo vengono detti Signori Cavalieri secondogeniti ad ottenere il loro intento, ma anche si è pensato al vantaggio de' Signori Cavalieri Primogeniti, e Signore Dame Montiste, qual Piano colle sue proprie parole s' inserisce, ed è come siegue cioè

2  
Si reassume la conclusione dell'assemblea generalissima de' 25 Gennaro 1769 toccante il Monte de' maschi, e le providenze date colla medesima per formarli un fondo corrispondente all'opera.

**C**ON Conclusione de' 25 Gennaro dell'anno 1769, precedente Assemblea Generalissima tenuta nel nostro Monte Grande de' Maritaggi nella Camera della solita residenza, dentro il Ven. Monistero de' SS. Severino, e Sossio di questa Città da Signori Governadori, e Cavalieri Montisti, precedente chiamata con cartelle per il Portiero del nostro Monte per li Signori Cavalieri commoranti in Napoli, e precedente lettera del nostro Segretario per li Signori Cavalieri assenti, da quali furono mandate le Procure in persona di altri Cavalieri Montisti, nella quale Assemblea Generalissima furono molte cose determinate, siccome da detta Conclusione, e rispetto del Monte de' Maschi, che vien' ordinato nelle Capitolazioni del nostro Monte per le richieste fatte da' Signori Cavalieri Montisti secondogeniti, precedente parere del Signor Marchese D. Francesco Guindazzo fu stabilito, e determinato, che tutte le scadenze de' Maritaggi, e tutto il frutto delle rendite, che annualmente avanzava, dopo aver soddisfatto li Maritaggi, le Doti, e Vilizj delle Monache, e tutti gli altri pesi, si dovesse in fine di ciascun'anno porre in compra in augumento del quarto multiplico, e così si dovesse continuare, finche l'annua rendita del detto quarto multiplico fosse giunta a ducati quattromila effettivi, nel qual tempo, se il detto Monte Grande andasse in attrasso nel pagamento de' Maritaggi, li suddetti ducati quattromila si dovessero dare al conto corrente, in fino a tanto che venisse tolto tutto l'attrasso de' Maritaggi, e se il Monte si fosse ritrovato in corrente, i mentovati ducati quattromila, che avrebbe avuto di rendita il suddetto quarto multiplico, si dovessero ripartire fra i Maschi in quel modo, che dall'Assemblea Generale, che si farebbe convocata, venisse allora determinato.

Come anche, aperto che si fusse il quarto multiplico, e fatto l'uso di sopra spiegato, si dovesse immediatamente principiare a formare un quinto multiplico per potere col tratto di tempo sempre più aumentare le Doti, o pure fare qualche altro stabilimento utile per le Dame Montiste, come sarebbe il pagamento dell'educandato, ad imitazione di quello si pratica ne' Monti delle 29, e delle 30 Famiglie nobili di questa Città; siccome si legge da detta Conclusione per Assemblea Generalissima, alla quale in tutto, e per tutto s'abbia relazione.

E co.

**E** comechè da' Signori Cavalieri Montisti secondogeniti si fanno delle continue istanze, volendosi da medesimi godere da ora di qualche beneficio di detto Monte de' Mascoli, ordinato dalli Signori Fondatori, ond' essendosi maturamente riflettuto allo stato del nostro Monte, ed a quel tanto conviene farsi sì per il vantaggio, ed accrescimento della rendita del medesimo, come anche per secondare le richieste de' Signori Cavalieri Montisti secondogeniti, si è pensato farsi un nuovo stabilimento, col quale venghino ad ottenere il di loro intento detti Signori Cavalieri secondogeniti, e sia anco di vantaggio a Signori Cavalieri primogeniti, e Signore Dame Montiste, senza deteriorazione dello stato presente del nostro Monte, ch' è il seguente.

<sup>3</sup>  
Motivo della presente conclusione.

**S**i stabilisce, che dal primo Gennaio dell' entrante anno 1772 in avanti, s' intenda accresciuto il Maritaggio delle Dame Montiste in altri ducati duemila di più, e siccome prima era di ducati diecimila, s' intenda alla ragione di ducati dodicimila, e ciò debba intendersi per quelle Dame, che da detto dì in avanti si mariteranno, senzache le Signore maritate sin' oggi possano pretendere cos'alcuna del suddetto aumento di maritaggio: Benvero però non sia il nostro Monte tenuto a verun' altro pagamento di altri Maritaggi in ciascuno anno, ma di un solo *tantum*, e così debba restare stabilito, e determinato da doverli pagare un solo Maritaggio l'anno, ancorchè concorressero più Dame nate in un' istesso tempo, non ostanteche altrimenti venisse ordinato nelle nostre Capitolazioni, nel qual caso di concorrenza di più Dame nate nell' istesso tempo si stabilisce, che in detto caso debba pagarsi in quell' anno il Maritaggio a quella Dama, che prima dell' altra passerà in matrimonio, e dandosi il caso, che più Dame d' un' istessa età si maritassero in un' istesso giorno, in tal caso si caverà a bussola quella Dama, a cui in quell' anno dovrà pagarsi il Maritaggio, dovendo in tal modo restar previsto al caso predetto, proibendosi espressamente di farsi altra mutazione, o dispensare a pagamenti di altri Maritaggi nè dalla Banca, nè dall' Assemblea Generale, ma soltanto dall' Assemblea Generalissima, restando anche stabilito, che stante l' aumento suddetto, non possa la Dama di detto Maritaggio di ducati dodicimila disporre altrimenti, se non a tenore della Capitolazione del nostro Monte, la quale ordina, che morendo la Dama maritata, e di anni diciotto finiti senza figli possa disporre della quinta parte di detta dote, e tutto lo dippiù vada in beneficio del Monte, e non disponendo di detto quinto, che similmente resti in beneficio del Monte, e non dell' eredi *ab intestato*, e morendo di detta età *ut supra*, e con figli non possa disporre, se non della decima parte di detta Dote, servata la forma della Consuetudine di Napoli ridotta in scritto, e che morendo detti figli in pupillare età, *vel ab intestato quondocumque* senza figli legittimi, e naturali, dette Doti di ducati diecimila, seu di ducati novemila, avendo forse dell' altri

<sup>4</sup>  
Si stabilisce l' aumento delle doti in ducati 2000 per le Dame maritande da Gennaio 1772 in avanti, e che non possa pagarsi più d'una dote all'anno, con che l' aumento sia sottoposto alle stesse leggi della dote. Si prevengono i casi di concorrenza di più Dame, e si determina ciocchè si debba praticare.

mille disposto la Madre, debbiano restituirsi al detto Monte, e però nelli capitoli matrimoniali da farsi si debbano ponere detti patti espressi di detta disposizione, e restituzione di dette Doti nelli casi predetti in beneficio di detto Monte, siccome vien ordinato nel capitolo settimo delle Capitolazioni del Monte *fol. 4.*, di modo che non ostante che il suddetto Matitaggio di ducati diecimila venga ad augomentarsi in altri duc. duemila di più, o che forse si augomentasse in altra maggior summa, come infra si dirà, non possa la Dama Montista di altro disporre, se non che della quinta, e decima parte nelli casi in detta Capitolazione stabiliti.

5  
Si conchiude doverli fare 20 piazze di duc. 200 pagabili *semestratim*. Che la Banca de' Signori Governatori li dispensi e paghi. Siano esclusi i primogeniti, menochè ne' casi che per dieci anni non abbiano avuti figli legittimi, e naturali, o che abbiano rinunziata la primogenitura, e si danno varie altre provvidenze circa la concorrenza, vacanza, ed ammissione alle Piazze, con attendersi sempre la maggior età

**S**I stabiliscono, e determinano venti Piazze di secondogeniti a ragione di ducati duecento annui per ogni Piazza, che importano annui ducati quattromila da doverli dalla Banca provvedere, e quelli soddisfare, e pagare dal conto corrente anche dal detto dì primo Gennaio dell'entrante anno 1772 in avanti pagabili *semestratim* a quelli secondogeniti, che abbian maggior età, da verificarsi colle Fedi di Bartesimo, e concorrendo in dette Piazze più Cavalieri di una istessa età debba farsi la bussola, purchè però detti secondogeniti abbiano l'età di anni dieciotto compiuti, e non siano casati, e casandosi, debbano *illico* perdere la Piazza, e darsi ad altro a chi spetta secondo l'età, come si è detto, annoverandosi in detto numero de' secondogeniti tutti que' Primogeniti, che casati non habbino avuto, ne avranno Prole per dieci anni dopo la contrazione del loro matrimonio, e l'istesso s'intenda per ogni secondogenito, che decentemente casatosi per rinunzia fattali dal suo primogenito, o per altro giusto motivo sia stato parimenti per lo spazio dieci anni continui senza procrear figli; Essendo ben giusto, che coloro, i quali han quasi interamente perduta la speranza di aver successione, siano almen partecipi nella lor propria persona del suddetto sussidio, che colla presente Conclusione viene stabilito per li Maschi Montisti: E verificandosi il suddetto caso di rinunzia del primogenito al secondogenito, si stabilisce, che la Piazza, che forse si starà godendo dal secondogenito debb' allora conferirsi al di lui primogenito, posto però, che non vi sia secondogenito di altra casa, che sia di maggior età del suddetto primogenito, che rinunciarà, intendendosi sempre preferita la maggior età; Ben vero però avendo detti Signori Primogeniti, e Secondogeniti Prole dopo detto tempo di anni dieci, in tal caso così li predetti primogeniti, come i detti secondogeniti casati vadano subito a perdere la Piazza, e quella debba conferirsi ad altro a tenore dello stabilito. E con dichiarazione ancora, che non possa ammettersi a godimento di Piazza Cavaliere di maggior età, se tal Piazza non sia vacata, non potendosi togliere la Piazza ad alcuno, che la stia attualmente godendo.

Si

**S**I stabilisce, che il corrente quarto multiplico del nostro Monte debba star chiuso fino a che giungerà alla somma d'annui ducati cinquemila effettivi, e giunto che sarà a detta somma annua, quello debba incorporarsi una insieme colla sua proprietà al conto corrente, e subito aprirsi il quinto multiplico, ed incorporato che sarà di detta annua somma di ducati cinquemila, per la somma d'annui ducati tremila d'essi debb' anche accrescersi sopra de' ducati dodicimila di ciascun Maritaggio, di manierechè d'allora in poi s'intenda ciascun Maritaggio alla ragione di ducati quindicimila l'uno, colle stesse condizioni dichiarate nel detto primo capo, e gl'altri ducati duemila accrescersi sopra le venti Piazze di sopra stabilite in altri ducati cento di più per ciascuna Piazza, che verrebbe ciascuna d'esse ad avere annui ducati trecento.

6-  
Che il 4 multiplico giunto all'ann. rendita di ducati 5000 s'incorpori al Monte, e s'apra il quinto. La rendita del 4 ferva ad accrescere altri duc. 3000 alle doti, ed a fecondogeniti altri duc. 100 sopra gli ducati 209 che loro si danno.

**S**I stabilisce, che tanto li detti Maritaggi, quanto li Monacaggi, e spese delle Signore Monache, annui vitalizj delle medesime, vitalizj delle Signore, che menano vita Celibe, li ducati mille, che si dovranno in ciascun anno pagare dal conto corrente al detto quarto multiplico, ed ogn'altro peso, e spesa forzosa, debbano detti pesi, e spese forzose essere primi, precipui, e preferiti alle dette Piazze de' fecondogeniti, dimodocchè non possano detti fecondogeniti pretendere precipuità per dette Piazze, come sopra stabilite, ma quelle debbano essere l'ultimo peso di detto Monte, e qualora in qualche anno non vi fusse capienza per dette Piazze, in tal caso debbasi supplire alla mancanza di quel tale anno colle rendite di quell'iste o anno del quarto multiplico, e non bastando queste, ricaderanno a minor ragione per quell'anno ciascuna delle venti Piazze *per as, & libram*, con che però non si possa mai negli anni seguenti da' fecondogeniti pretendere detto attrasso, mà soltanto il corrente, atteso con questa espressa legge s'intendono stabilite le Piazze suddette, e non altrimenti.

7  
Che il Monte de' maschi abbia ad essere l'ultimo peso del Monte, e quindi si decidono varj casi.

**S**I stabilisce, che in quegli'anni, che non si dovessero far pagamenti di Dote per Maritaggi, o Monacaggi, e vi fossero Piazze di scadenza [intendendosi per Piazza di scadenza, qualora non vi fossero fecondogeniti d'età d'anni dieciotto compiti *ut supra*, che andassero a coprire il numero delle venti Piazze] in tali casi, ed in ciascuno d'essi, così la somma del Maritaggio, come la scadenza di detta Piazza, e tutto il di più, che avanzerà, dedotti li pesi, debba incorporarsi al quarto multiplico, e l'istesso debba praticarsi in tempo del quinto, ed altri multiplici, che si dovranno aprire in avvenire, incorporato che sarà il corrente quarto multiplico, dopo esser giunto alla somma di ducati cinquemila annui, al conto corrente.

8  
Le piazze di scadenza s'incorporino al multiplico. Cosa s'intenda per piazza di scadenza e quando è come si verificchi.

Si

9  
Si ordina l'offerta  
vanza esatta del  
cap. 11 delle Ca-  
pitolazioni anco a  
riguardo de' Mas-  
chi Montisti circa  
la nobiltà de' ma-  
trimonj.

**S**I stabilisce, che riguardo a matrimonj, che dovranno fare li Signori Cavalieri Montisti, affinchè o essi, o i di loro figli secondogeniti possono essere ammessi al godimento di queste venti Piazze, e debbasi osservare esattamente ciò, che stà stabilito per il godimento de' Maritaggi nelle dette Capitolazioni del nostro Monte, le quali nel capitolo undecimo ordinano, che li matrimonj, dovranno essere con Signore di qualità, e nobiltà, conforme stà dichiarato nelli matrimonj, che avranno da fare le Signore, che godono il beneficio della Dote del detto Monte, ed altro come in detto capitolo stà espresso, sicche tutte quelle condizioni, che si ricercano per poterli godere dalle Signore Dame Montiste la loro Dote, Monacaggio, ed ogni altro beneficio; che lor dà il nostro Monte, le simili debbano concorrere per li Signori Cavalieri, che dovranno godere le predette venti Piazze, e non altrimenti.

10  
Si escludono i  
Religiosi e Rego-  
lari; e s'inchiodono  
i Secolari, e Cava-  
lieri di Malta an-  
co professi il che  
rimane moderato  
come si dirà al n. 13

**E** finalmente con espressa legge, e condizione si stabilisce, che restino esclusi dal godimento di dette venti Piazze tutt' i Cavalieri secondogeniti Religiosi, e Regolari, mà non già Sacerdoti Secolari, ed i Cavalieri Professi di Malta, o di altri Ordini, che hanno bisogno di prova di Nobiltà, e che vivono nel secolo, e costiamo di voto, e parere, e non altrimenti: Napoli li 14 Giugno 1771 = Il Principe di Supino = Geronimo Dentice = Il Marchese di Cammarota = Antonio Venato Dentice = D. Michele di Genaro = come da detto originale voto, che nel libro delle Conclusioni si conserva,

11  
Dimanda de' Re-  
ligiosi.

**E**D essendosi letto il Piano suddetto per parte de' Signori Secondogeniti Religiosi si è avuto ricorso in dett' Assemblea per volere anch'essi godere, ed essere a parte di qualche beneficio del Monte suddetto de' Maschi, che deve ora fondarsi, e stabilirsi, per lo che dal Signor Duca d' Accadia si è fatto il seguente Voto, il tenor del quale anche colle sue proprie parole s' inserisce, ed è, come siegue cioè,

12  
Voto del Signor  
Duca d' Accadia  
per i Religiosi.

**I**O sottoscritto avendo inteso il Voto fatto, e firmato dall' Eccellentissimi Signori Governadori del nostro Monte Grande de Maritaggi, che riguarda l'augumento delle Doti in beneficio delle Signore Dame Montiste, e la fondazione del Monte de' Maschi, al quale &c. . Ed avendo inteso il ricorso de' Signori Secondogeniti Religiosi per volere anch'essi godere, ed essere a parte di qualche beneficio del Monte suddetto de' Maschi, che deve ora fondarsi, e stabilirsi, sono di Voto, e parere, che sebbene a detti Religiosi non possa competergli ragione alcuna sopra detto nuovo Monte, che viene a stabilirsi, come quelli, che avendo preso già stato, ed avendo professato nelle loro rispettive Religioni anno già ceduto ad ogni di loro ragione, e sebbene ancora considerassi non compe-  
tere

13  
Si stabiliscono 6  
piazze di ann. duc.  
30 per cadauno per  
i Religiosi.



tere neppure ad altri Secondogeniti, che in appresso professaranno collo stabilimento di questa nuova legge, che si fa dalla nostra Assemblea Generalissima, a cui unicamente compete la mutazione delle leggi delli nostri Fondatori, che debba detto Voto de' Signori Governadori accettarsi in tutte le sue Parti, secondo la sua continenza e tenore, colla seguente però moderazione, cioè che siccome si sono stabilite venti Piazze di ducati duecento annui per ciascuna da godersi da' Secondogeniti con quelle condizioni ordinate in detto Voto nel capitolo secondo, così debbano stabilirsi altre sei Piazze di annui ducati trenta per ciascuna, le quali debbano conferirsi a quelli Signori Cavalieri Montisti, che avranno professato, o professaranno in qualche Religione Regolare da conferirsi a quelli, che avranno maggior età, e che non abbiano meno d'anni diciotto compiuti, come si è detto in detto capitolo secondo per le suddette venti Piazze,

<sup>14</sup> Qualità de' Religiosi, che possono godere delle suddette piazze o sia sussidio.

**D**I più, che siccome nel capitolo secondo si è stabilito di dover star chiuso il corrente quarto multiplico sino che giungerà alla somma d'annui ducati cinquemila effettivi, debba stabilirsi di dover giungere ad annui ducati cinquemila, e sessanta, e che nell'aggregarsi questi, come in detto capitolo si è detto al conto corrente, siccome le venti Piazze si aumentano da duecento a ducati trecento, così le suddette sei Piazze di Religiosi debbano aumentarsi a ducati quaranta.

<sup>15</sup> Il multiplico IV s'apra allorchè giungerà a ducati 5066 e le 6 piazze s'augumentino ad ann. duc. 40.

**E** finalmente, che dette sei Piazze per i Religiosi debbano soggiacere a quelle medesime leggi, e condizioni opposte in detto capitolo secondo per le suddette venti Piazze de' Secondogeniti, e così son di voto, e parere. Dal nostro Monte li 23 Luglio 1771: Il Duca d'Accadia = come da detto originale voto, che anche nel libro delle Conclusioni si conserva.

<sup>16</sup> Che le piazze de Religiosi soggiacciano alle stesse Leggi delle 20 de Secolari secondogeniti.

Ed essendosi tanto detto Piano sottoscritto da detti Signori Governadori, quanto anche detto voto, e parere sottoscritto da detto Signor Duca d'Accadia votato per bussola, e ballotte segrete sono rimasti inclusi con voti 53 al sì, e 6 al no = Il Principe di Supino = Il Marchese di Cammarota = Antonio Venato Dentice = Geronimo Dentice = D. Michele di Gennaro,

# I N D I C E

Dell' Aggiunta delle Conclusioni del Monte Grande de' Maritaggi.

## A

- A**ggiudicazione de' beni stabili come si permetta, fol. 17. <sup>o</sup>  
a ter. <sup>o</sup> 21.  
Aumento delle doti delle maritande da Gennaio 1772 fol. 29. <sup>n</sup>  
4. <sup>o</sup> 31 nu. 6.  
Con che non si paghi più d'una data l'anno. si decidono i  
casi di concorso uguale con varie a. tre leggi, limitazioni, e  
spieghe. fol. 29. <sup>o</sup>  
31 ut supra.

## C

- C**onsensi come s'abbiano a dare, a matrimonj, e nuovi  
libri da tenersi a tal uopo. fol. 2.  
Cassa in ogni Banco da tenersi dal Monte fol. 8. ad 12. Con  
le sue limitazioni, e dichiarazioni.  
Compre di beni stabili, e sotto quali condizioni, fol. 17. <sup>o</sup> a 2.  
<sup>o</sup> 21.

## E

- E**lettore, e suo aumento di provizione. fol. 12.  
Elezion d'Avvocato, e Procuratore straordinario, fol. 12.  
Elezion de' Signori Governatori così circa il tempo, che cir-  
ca il modo con varie determinazioni circa tal emergen-  
za. fol. 18.

## F

- F**edi de' Battesimi: termine per la di loro esibizione: Or-  
dine del di loro registro: pene contra de trasgressori. fol. 1.

## M

- M**onache di loro reggestro, e del obliigo del Segretario. fol. 2.  
Maritaggi e del consenso da darsi, e de' libri da  
tenersi. fol. 2.  
Monte de' Mascbi, e tempo stabilito all'apertura di quello. fol. 24.  
Monte de' Mascbi: Numero delle Piazze tempo, ed età. Si  
deter-

determina la quantità. Quali Cavalieri ne siano capaci, quali ne siano esclusi, loro condizioni, Cognizioni, e preferenza.

fol. 28 ad 33

Monte de' Maschi sia l'ultimo peso del Monte sicche ogni altro gli preceda.

fol. 31 n. 7

Monte de' Maschi, e quando s'abbia ad augumentare.

fol. 31 n. 6

Quarto Moltiplico quando l'abbia ad incorporare al conto corrente del Monte, ed aprirsi il quinto.

fol. 31 n. 6

o fol. 33 n. 15.

## N

**N**obiltà de' matrimoni de' Secondogeniti.

fol. 32 n. 9

## P

**P**iazze di scadenza del Monte de' Maschi.

fol. 31 n. 8

## R

**R**evisione della Scrittura, e deputati per la suddetta revisione.

fol. 7.

Razionale, e suo augumento di provisione.

fol. 12.

Religiosi: loro domanda: Si determina darsi loro sei Piazze loro condizioni augumento dichiarazioni, e spieghe.

fol. 32 ad 33

## S

**S**ecretario del Monte, ed augumento della sua provisione per le fedi di visa alle polize de' Vitalizij.

fol. 6.

Stabili, e di loro compre, e con quali condizioni.

fol. 17. o 21

## T

**T**erzo moltiplico, e sua incorporazione al conto corrente ed apertura del quarto moltiplico.

fol. 7.

## V

**V**italizij delle Monache, e di loro augumento, e del tempo in cui si doveano augumentare con i vari voti occorsi su tal proposito.

fol. 3. ad 6

Si determina il tempo dell'augumento suddetto così alle Monache de' Monasteri osservanti, che per quegli non osservano con le varie limitazioni, e dichiarazioni.

fol. 13.







